

## Il finanziamento dell'azienda agraria nel Regno di Napoli \*

I monti frumentari agli inizi dell'Ottocento  
(da una ricerca in corso)

Nel 1836, relazionando al re sui monti frumentari del regno e sul lavoro compiuto fino ad allora per ridare ad essi l'*antico splendore*, il ministro Nicola Santangelo, entusiasta dei risultati ottenuti, poteva concludere: « allorché la storia dovrà narrare i progressi del vivere civile nel Regno delle Due Sicilie non andrà certamente obliato che la maestà Vostra facea rivivere una istituzione nobilissima dove la cristiana virtù alla sapienza governatrice degli stati era congiunta » (1).

Particolare tipo di monti di pegno furono i monti frumentari napoletani, i quali, per lo più dietro garanzia di pegno, prestavano capitali granari e solo in un secondo momento avrebbero accomunato alle caratteristiche dei monti di pietà quelle dei granai pubblici (2). Indipendentemente dalla retorica dei contemporanei e dalla demagogia delle relazioni ufficiali coeve e per quanto abbiano inciso relati-

\* Nel corso del presente articolo si fa continuamente riferimento ad una ventina di tavole statistiche sullo sviluppo quantitativo dei monti frumentari dal 1800 al 1860, delle quali esigenze finanziarie non hanno consentito la pubblicazione. L'Autore, la Direzione e l'Amministrazione della Rivista se ne scusano con i lettori. Le tavole sono a disposizione presso l'Autore.

(1) A.S.N., *A. Borbone*, I, 1875, (Rapporto al Re), Napoli, 14 gennaio 1836. Il rapporto è stato poi pubblicato anonimo e con lievi modifiche in « *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie* », 1839, XXXIX, pp. 65 sgg.

(2) Franco Venturi nel lamentare la carenza di studi sui monti frumentari scriveva nel 1964: « scarsi e insoddisfacenti sono gli studi sui monti frumentari. Eppure nella loro doppia forma italiana e spagnola (modellati gli uni nei monti di pietà e gli altri sui granai pubblici, sugli *alholies* di origine araba) nella loro complessa storia (soprattutto nell'Italia meridionale e insulare dove variamente si mescolano e si combinano le due forme italiana e iberica), i monti potrebbero fornire un interessante punto di partenza per lo studio della realtà agraria delle terre mediterranee tra il Quattro e l'Ottocento ». Cfr. F. VENTURI, *Il conte Bogino, il dottor Cossu e i monti frumentari*, « *Rivista Storica Italiana* », LXXVI, 1964, 2, p. 486, n. 5.



vamente sul finanziamento dell'azienda agraria del Regno di Napoli, è indubbio che i monti frumentari costituiscano un capitolo assai importante della storia socio-economica delle campagne meridionali durante la prima metà dell'Ottocento. Negli anni '50 1200 istituzioni frumentarie ponevano oltre mezzo milione di tomoli di frumento a disposizione dei contadini ad un tasso di interesse che si aggirava sul 10%. Si vedrà oltre se questo interesse fosse modico o meno e in che misura consentisse effettivamente di porre freno ai prestiti usurari. Sta di fatto che, nonostante il tentativo di diffondere i monti pecuniari a integrazione e non in sostituzione dei monti frumentari e benché le autorità si sforzassero di incoraggiare l'apertura di casse di prestanza agraria e di risparmio, i monti frumentari restarono l'unico punto di riferimento per il finanziamento della piccola azienda agraria.

Le origini della istituzione nel Regno delle Due Sicilie si fanno comunemente risalire al 1489, quando a Sulmona, per impulso di Fra Andrea da Faenza l'ospedale e la chiesa dell'Annunziata fondarono il primo monte frumentario italiano, erogando 250 tomoli di grano ai contadini « poveri e bisognosi per mangiarselo per la famiglia sua, ovvero sementarlo ». Due registri garantivano la liceità delle operazioni di entrata e di uscita del capitale granario, dato in prestito dietro pegno a lieve interesse, da riscuotere a fine anno con il capitale, « sotto una certa sorveglianza ed un certo controllo del consiglio comunale ». Nel 1614 la Confraternita della trinità di Pescocostanzo nel Secondo Abruzzo Ulteriore assegnò 500 tomoli di grano ad un monte frumentario, del quale delegò l'amministrazione a due deputati eletti dalla università; nel 1624 tale Michele Ajassa di Volturara Appula « legò ai coloni di quel comune una dote in fondi urbani perché la rendita fosse volta ad uso di sementi per i contadini bisognosi »; al 1643 risale il monte frumentario di Reggio Calabria, al 1649 quello di Potenza, al 1661 quello del Gargano, al 1679 quello di Manfredonia, dovuto al senso di pietà del cardinale Orsini, e al 1682 quello di Venosa (3). Questi sono solo alcuni dei primi

(3) Per il monte frumentario di Sulmona cfr. A. GHINATO, *Studi e documenti intorno ai primitivi monti di pietà*, V, *I primitivi monti frumentari*, « Studi e testi francescani », Roma, 1963 (ma si vedano i voll. I-IV, Roma, 1956-1962). Cfr. anche F. F. MASTROIANNI, *La fondazione del monte frumentario di S. Filippo Neri in Arienzo*, (1733), « Rivista Storica di Terra di Lavoro », II, 1977, 2, pp. 24-25. Per il monte frumentario di Pescocostanzo cfr. A.S.N., *Interni*, II App., 1898 e 1829 (*Stato*



monti frumentari del regno, dei quali si ha notizia: contemporaneamente, però, anche se timidamente, nel clima post-tridentino della controriforma, contestualmente alla proliferazione delle confraternite, delle quali il più delle volte sono una diretta filiazione, l'iniziativa incomincia a prendere corpo pure nelle altre province (4). L'impulso

dei monti frumentari del Secondo Abruzzo Ultra, 1810); per quello di Volturara Appula cfr. A. SALADINO, *I monti frumentari e l'istituzione dei monti pecuniari nel Principato Citeriore*, «Rassegna Storica Salernitana», XII, 1951, 1-4, p. 222; G. FORTUNATO, *I monti frumentari nelle province napoletane*, «Rassegna Settimanale», 21 marzo 1880, ora in G. FORTUNATO, *Il Mezzogiorno e lo stato italiano*, Vallecchi, Firenze, 1973<sup>2</sup>, p. 28; per i monti di Potenza e Venosa cfr. A.S.N., *Interni, II app.*, 1898 (*Stato dei monti frumentari della Basilicata 1810*); per quello del Gargano P. SARNELLI, *Cronologia de' vescovi et arcivescovi sipontini, colle notizie storiche di molte notabili cose ne' loro tempi avvenute tanto nella vecchia e nuova Siponto quanto in altri luoghi della Puglia*, in Manfredonia, nella stamperia arcivescovile, 1680, p. 412 (il cardinale Cappelletti fondò «nel monte Gargano a proprie spese un monte frumentario per sovvenimento de' bisogni del detto luogo e prescrisse ottime regole per lo felice reggimento di quello»); per quello di Manfredonia cfr. P. SARNELLI, *Cronologia de' vescovi et arcivescovi sipontini...* cit., p. 422; P. SARNELLI, *Memorie cronologiche de' vescovi et arcivescovi della S. Chiesa di Benevento...*, Rosselli, Napoli, 1891, p. 157 (notizie di questo monte dà anche G. DE CARO nella scheda *Benedetto XIII* curata per il *Dizionario biografico degli italiani*, VIII, p. 384); per il monte frumentario di Reggio Calabria si veda, infine, E. MISEFARI, *Storia sociale della Calabria*, Milano, Jaca Book, 1976, p. 244.

(4) Già durante il XVI secolo nel contesto dei monti di pietà incomincia a delinearsi la tendenza ad aprire monti frumentari. Così, per esempio, nel Molise ed esattamente ad Andrea nel 1567 tale Vincenzo d'Evoli «istituiva monti graniferi ed a gratuita prestazione nel caso di semina; dando a soccida animali di ogni specie ad annua prestazione; francava così i bisognosi dall'usura di ingordi speculatori». Cfr. A. CARANO, *I luoghi pii laicali del Molise*, «Samnium», XLVIII, luglio-dicembre 1975, pp. 145-146. L'intendente del Molise rivendica alla propria provincia il diritto di nascita della istituzione: «il prestito delle sementi mercé delle istituzioni de' monti frumentari che nel nostro regno aveva cominciamento da questa provincia, come vi è noto, ha sempre formato oggetto di una delle principali cure di questa». G. SABBATELLI, *Discorso al Consiglio Generale della provincia del Molise*, Campobasso, Tipografia dell'Intendenza, 1857. Lo stesso fenomeno si sarebbe verificato in Puglia (cfr. G. DE GENNARO, *Studi di storia creditizia pugliese dal medioevo all'età moderna*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 35 sgg.) mentre in Calabria le iniziative sarebbero state limitate all'apertura di monti di pietà (cfr. G. GALASSO, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Feltrinelli, Milano, 1975<sup>2</sup>, p. 272; F. MONTELEONE, *Aspetti della riforma e controriforma religiosa in Calabria*, Tipografia La Badesa, Vibo Valentia, 1930, pp. 164-165). Sulle confraternite laicali sviluppatasi nel clima della controriforma cfr. P. LOPEZ, *Riforma cattolica e vita religiosa e cultura a Napoli dalla fine del '500 ai primi del '700*, Napoli, Istituto Editoriale per il Mezzogiorno, 1964, pp. 59 sgg.; P. LOPEZ, *Le confraternite laicali in Italia e la riforma cattolica*, «Rivista di studi salernitani», Salerno, 4, 1969, pp. 153 sgg.; G. PINTO, *Riforma tridentina*, voll. I-III, Bari, 1968; G. MASI, *Organizzazione ecclesiastica e ceti rurali in Puglia nella seconda metà del Cinquecento*, Bari, 1957.



ad una vasta diffusione delle istituzioni era venuto dal cardinale Orsini, arcivescovo di Benevento, il quale, dopo l'esperienza vissuta nella chiesa sipontina dove aveva avuto modo di costatare l'utilità del monte frumentario fondato dal suo predecessore cardinale Cappelletti, a decorrere dal 1694 si sarebbe prodigato per la moltiplicazione dei monti (5). Ad animarne concretamente la diffusione erano state le organizzazioni periferiche della chiesa: la molla propulsiva fu, infatti, la parrocchia che anche attraverso l'utilizzazione di lasciti privati e legati pii nel XVIII secolo assume sempre più la fisionomia di «...un insieme di organizzazioni assistenziali, dai monti frumentari, agli ospedali, alle varie opere pie», al punto che sarebbe di certo interessante seguire la problematica legata ai monti frumentari attraverso lo studio sistematico dei sinodi diocesani del Mezzogiorno e delle visite pastorali (6).

Le regole del monte frumentario di Benevento, fondato dal cardinale Orsini, e i sinodi diocesani della chiesa beneventana, contenenti tra l'altro gli *editti* del futuro Benedetto XIII relativi alla diffusione dei monti frumentari, consentono di vedere da vicino l'atto di nascita di queste istituzioni.

(5) Sul cardinale Orsini, per quanto riguarda l'impulso dato alla diffusione dei monti frumentari, si vedano innanzitutto le schede di G. DE CARO nel *Dizionario Biografico degli italiani...*, cit., VIII, p. 384 sgg e la bibliografia ivi riportata e di A. ZAZO nel suo *Dizionario bibliografico del Sannio*, Napoli, 1973. Cfr., poi, oltre le già citate opere di POMPEO SARNELLI (*Cronologia de' vescovi et arcivescovi sipontini...* cit. e *Memorie cronologiche de' vescovi et arcivescovi della S. Chiesa di Benevento...*, cit.), G. B. VIGNATO, *Storia di Benedetto XIII*, voll. I-III, Milano, 1952-56; S. LE LUCIA, *Fra Vincenzo Maria Orsini e le sue opere sociali*, «Samnium», 1929, 4, pp. 39 sgg.; A. MELLUSI, *Il papa Orsini*, Tipografia Forche Caudine, Benevento, 1909, pp. 16 sgg.; L. PASTOR, *Storia dei papi nel periodo dell'assolutismo*, XV, Desclée e C. Editori Pontifici, 1943, (a p. 497 l'autore fa riferimento al monte di pietà di Benevento).

(6) Cfr. G. DE ROSA, *Chiesa e religione popolare nel Mezzogiorno*, Laterza («Biblioteca di Cultura Moderna», 880) Bari, 1979<sup>2</sup>, pp. 34, 21 sgg. Sulla parrocchia si veda anche M. ROSA, *Le parrocchie nell'età moderna*, in M. ROSA, *Religione e società nel Mezzogiorno*, De Donato, Bari, 1976, pp. 157-181. L'elenco dei Sinodi diocesani si può seguire in *Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa 1534-1878*, cura di P. SILVINO DA NADRO, Città del Vaticano, 1960. Sulle visite pastorali si veda G. DE ROSA, *Storia e visite pastorali nel Settecento italiano*, «Rassegna di Politica e Storia», XIV, 1969 (da cui si cita). Il saggio è stato poi ristampato con qualche integrazione in G. DE ROSA, *Vescovi, popolo e magia nel Sud*, Guida Editori («Esperienze», 8), Napoli, 1971 pp. 277 sgg. Il Masi lega le origini di queste benefiche istituzioni agli ideali economici post-tridentini. Cfr. G. MASI, *I monti frumentari e pecuniari in Terra di Bari*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, V, Giuffrè, Milano, 1962, p. 341.



La maggior premura del nostro ufficio pastorale — si legge nelle *Regole* — quella è, non ha dubbio, che Iddio commise al profeta Geremia, cioè di diroccare, e svellere, ed insieme di edificare e piantare. Quindi è, che colla medesima ci siamo studiati, per quanto alla nostra debolezza è permesso, di erigere il Monte Frumentario in questa nostra città, per essa e per gli suoi casali, sperando nel Signore che con questo si diroccherà e svellerà di mezzo a' nostri sudditi ogni contratto usurario per cui vanno in rovina le famiglie: e si edificherà insieme, e planterà, una casa di rifugio a' poveri bisognosi (7).

Nel 1675, venti anni prima, il predecessore del cardinale Orsini aveva fondato a Benevento un monte di pietà « per ovviare alle usure e rimediare alle necessità de' poveri », legando 400 ducati « da prestarsi a' poveri bisognosi », i quali entro « certo termine » erano tenuti a restituire « la somma del debito », unitamente ad un interesse del 5%, « acciòché il detto monte si fosse mantenuto senza discapito, ed inoltre da sì tenue vantaggio se ne fosse ritratto lo stipendio de' ministri ». Non tutti i prestiti e i relativi interessi, però, rientrano nelle casse del monte, per cui dopo venti anni, nel 1694, il cardinale Orsini pensa « di commutare detto monte in un monte frumentario », che conserva, non diversamente dalle istituzioni affini che vanno diffondendosi altrove, la prerogativa fondamentale del pegno a garanzia del prestito. Nel nuovo monte frumentario 500 dei 632 ducati provenienti dalle casse del vecchio monte di pegni del 1675 vengono investiti per una rendita annua di ducati 25 e i restanti 132 ducati sono utilizzati per l'acquisto di 146 tomoli di grano, ai quali sono da aggiungere 4 tomoli provenienti da « limosina ». A fine esercizio 1694 il monte ha un capitale di 452 tomoli, oltre i 500 ducati investiti, e alla fine del 1695 ha un capitale di

(7) A.S.N., Interni, II Inv., 3159, *Copia estratta dal libro in istampa intitolata « Regole per lo buon reggimento del monte frumentario eretto in Benevento a' 14 febbraio 1694 riportate nell'Appendice del Sinodo X, n. 5, ristampate nel 1720, che in questo secondo ufficio si conserva rimessa da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con ministeriale de' 27 luglio 1833. Si veda anche Synodicon Sanctae Beneventanensis Ecclesiae cura, labore et studio Fr. Vincentii Mariae Cardinalis Ursini, E Typographia Archiepiscopali, Beneventi, 1695 e (per la ristampa del 1723, da cui si cita) Synodicon Diocesanum S. Beneventanae Ecclesiae, Pars II, App. ad tit. XXV..., E Typographia Archiepiscopali, Beneventi, 1723, p. 821. Sui Sinodi diocesani del Cardinale Orsini cfr. A. BELLUCCI, *Di una inedita ed ignota corrispondenza del cardinale Vincenzo Maria Orsini arcivescovo di Benevento e poi papa Benedetto XIII 1680-1717*, « Samnium », IV, aprile-giugno 1931, 2, pp. 5 sgg. Sul problema cfr. anche A.S.N., A. BORBONE I, 875, *Relazione Santangelo 1836...* cit.*



920 tomoli di grano e 500 ducati. L'amministrazione del monte è affidata a due *governatori* e a due *depositarii*. Il grano, si legge nelle *Regole*, « si dee imprestar a quelle persone che veramente si trovano in necessità, onde queste porteranno le attestazioni dei loro parrochi, quando non siano conosciute da' governatori », e i debitori « per sicurezza del monte saranno tenuti lasciare il pegno in potere del depositario, il quale pegno vaglia il doppio del valore del grano che loro s'impresterà, perché il pegno non sia soggetto a tarli o ad altra corruzione ». Qualora alla scadenza i debitori si fossero trovati nella impossibilità di saldare il debito con il relativo interesse dell'8%, i governatori avrebbero venduto « i pegni al pubblico incanto al più offerente », in modo da « consegnare liberamente al padrone il danajo... (avanzato) al prezzo ritratto di detto pegno » e nell'eventualità che i pegni non fossero stati venduti per mancanza di compratori, i governatori « per negligenza » sarebbero stati responsabili del prestito e del relativo interesse. Fino a quando il capitale granario non raggiunse i 500 tomoli si prestava un massimo di « quattro tomoli per ciaschedun povero e per ciascheduna famiglia bisognosa »; dopo i 500 tomoli fu concesso ai bisognosi un prestito superiore ai quattro tomoli; solo quando il capitale avesse raggiunto i 1000 tomoli le operazioni di prestito sarebbero state estese anche ai masari. Il rimanente, oltre i 1000 tomoli, sarebbe stato impiegato nell'acquisto di rendite fino a « rendere 300 dsucati all'anno di frutti » e, oltre, « tutto si sarebbe impiegato in aumento di maggior capitale di grano da distribuirsi come sopra più copiosamente ». Il grano doveva essere restituito al momento della raccolta, ovvero entro il 15 agosto, e poteva essere prestato in quattro occasioni: « in ottobre per ajuto della semenza; nel mese di dicembre per sovvenire ai bisogni in onore delle feste del Santo Natale; nel mese di marzo in onore della Santa Pasqua e nel mese di maggio a gloria di S. Filippo Neri, protettore della città ».

Fin qui le *Regole* del monte frumentario di Benevento: con le citate disposizioni del 1696 il cardinale Orsini « commise a' vescovi della sua diocesi la fondazione de' monti frumentari pe' comuni di essa, compresi nelle province di Principato Ulteriore, di Molise e di Capitanata, ove maggiore si sentiva il bisogno del loro beneficio » (8). Lo stesso editto indicava, poi, i comuni « ove furo-

(8) A.S.N., M.A.I.C., 528, *Memorandum pe' monti frumentari del Regno*. Ma si veda *Synodicon Diocesanum...* cit., p. 360.



no istituiti per lo più con fondi de' luoghi pii » i monti frumentari (9), ovvero 16 in Capitanata, 71 nel Principato Ultra e 10 nel Molise (10). Nel 1720 i monti frumentari delle stesse province sono 168, dei quali il monte frumentario di Benevento ha un capitale di 1000 tomoli di grano e 11.000 ducati, 115 monti « sono giunti allo stabilito fondo di tomoli 19.435 » e 52 « non peranche giunti al loro fondo di tomoli 11.575 ma bensì a tomoli 3.828 » (11).

Tra l'enorme massa di documenti consultati (12) soprattutto quattro relazioni hanno attirato la mia attenzione. Di una di esse è inutile parlare: è la citata relazione del ministro Santangelo presentata al re nel 1836 (13), pubblicata qualche anno appresso anonima e con qualche lieve variazione sugli « Annali Civili », la quale fino ad ora è stata l'unico documento a cui ha fatto riferimento chi si è occupato dei monti frumentari del regno di Napoli (14); delle altre una è relativa al 1831 e si deve ugualmente al ministro Santangelo (15), un'altra al 1842 (16) e una quarta al 1845 (17). Complessi-

(9) A.S.N., M.A.I.C., 528, *Memorandum pe' monti frumentari del Regno...* cit., *Synodicon Diocesanum...* cit., p. 377.

(10) *Synodicon Diocesanum...* cit., p. 377. Si veda anche A.S.N., *Interni, II Inv.*, 600, *Mappa redatta sulle carte dell'abolito tribunale misto relativamente ai monti frumentari rapportati nella bolla in istampa del cardinale Orsini arcivescovo di Benevento.*

(11) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3159, *Regole...* cit.; A.S.N., *A. Borbone, I*, 875, *Relazione Santangelo 1836...* cit. Nel 1722 sono 169 e l'anno successivo 171. Cfr. *Synodicon Diocesanum...* cit., p. 879; S. DE LUCIA, *Fra Vincenzo Maria Orsini e le sue opere sociali...* cit., pp. 42-43.

(12) Ho visto tra l'altro i documenti dei seguenti fasci: A.S.N., *Interni I Inv.*, 2027-2265; A.S.N., *Interni, II Inv.*, 449-462, 2567-2582, 2666-2687, 3788-3813, 3269-3284, 490-528, 596-698, 3152-3193, 922-926; A.S.N., *Interni, II App.*, 1285, 1829, 1920, 1946, 1527, 1237, 1560, 1612, 1898, 1999, 1712, 1696, 73, 1699, 1065; A.S.N., *A. Borbone, I*, 829-1, 875; A.S.N., M.A.I.C., 1-28, 490, 492, 512, 528.

(13) Cfr. n. 1.

(14) Valga per tutti l'esempio di D. DEMARCO, *Il crollo del Regno delle Due Sicilie, I, La struttura sociale*, Università agli Studi di Napoli-Biblioteca del « Annali » dell'Istituto di Storia Economica e Sociale, Napoli, 1963, p. 31.

(15) È conservata in duplice copia in A.S.N., *Interni, II Inv.*, 599 e 600 e fa il punto sulla situazione quando l'opera di revisione delle vecchie carte ha dato i primi risultati positivi.

(16) A.S.N., *A. Borbone, I*, 829-1. Si tratta delle *Notizie storico-legali su la situazione de' monti di prestanza per l'agricoltura denominati monti frumentari e monti pecuniari relative ai Domini Citeriori e Ulteriori*, le quali contengono tra l'altro l'elenco di tutti i provvedimenti di approvazione dei regolamenti dei monti frumentari e pecuniari.

(17) A.S.N., M.A.I.C., 528, Si tratta del *Memorandum pe' monti frumentari del Regno...* cit.



vamente esse consentono uno sguardo d'assieme alla storia di queste istituzioni dal punto di vista economico e amministrativo. Divenuto papa col nome di Benedetto XIII nel 1734, il cardinale Orsini non risparmiò di raccomandare « ai prelati del regno anche col vivo della voce allorché accedevano *ad sacra limina* onde dassero opera per la propagazione di quelle benefiche istituzioni » (18), per cui « non vi fu provincia del regno ove non sorgessero monti frumentari sia per le cure degli stessi vescovi, sia per quelle de' luoghi pii, sia da ultimo per lo zelo de' privati cittadini » (19). Certo « non si può dire con precisione in qual modo e da chi fossero amministrati i monti frumentari nella loro prima istituzione », si legge nel *memorandum* del 1845, tuttavia « pare probabile che quei istituiti con fondi de' luoghi pii lo fossero da particolari deputati eletti o dalle congreghe o dal decurionato e gli altri fondati con capitale proveniente dalle mense vescovili da' cononici che si eleggevano dal capitolo cattedrale » (20). Essi comunque, relaziona al re il ministro Santangelo, in linea di massima si uniformavano quasi dovunque alle stesse regole:

somministrarsi il grano per la semenza a' poveri agricoltori sotto il reggimento di un governo da durare un anno, rinnovellandosi al principio dell'anno colonico; obbligarsi chi ricevea il grano alla restituzione ne' giorni del raccolto con un tenuissimo aumento della stessa derrata; presentarsi dagli amministratori alle autorità il conto esatto quando l'esercizio avea fine (21).

(18) A.S.N., A. Borbone, I, 829-1, *Notizie storico-legali...* cit., A. Borbone, I, 875, *Relazione Santangelo 1836...* cit. Si vedano anche E. ISERNIA, *Intorno alla città di Benevento*, Stabilimento tipografico D'Alessandro, 1912, pp. 202-203 e la citata scheda di G. DE CARO nel *Dizionario biografico degli italiani*. In linea più generale si veda V. FRANCHINI, *Gli indirizzi e le realtà del Settecento economico romano*, (« Collana dell'Istituto di storia economica dell'Università di Bologna »), Giuffrè, Milano, 1950, pp. 85-94.

(19) A.S.N., A. Borbone, I, 875, *Relazione Santangelo 1836...* cit. Un fenomeno affine, ma con cinquanta anni di ritardo, si è avuto in Sardegna, dove i monti frumentari per quanto introdotti nel 1624, sono 9 nel 1754 e 357 nel 1767. Si veda F. VENTURI, *Il conte Bogino...* cit., pp. 480, 488.

(20) A.S.N., M.A.I.C., 528, *Memorandum pe' monti frumentari del regno...* cit.

(21) A.S.N., A. Borbone, I, 875, *Relazione Santangelo 1836...*, cit. Per quanto riguarda l'interesse un altro contemporaneo riferisce che esso non supera mai il 3%. Scrive, infatti, il Gicca: « il loro costume (dei monti frumentari) è quello di imprestare dei tomoli di grano rasi per servir di semenza, per essere quindi restituiti dopo la messe colmi: la differenza costituisce l'interesse che percepisce la *banca agricola*, e che tradotta in linguaggio economico non supera mai il 3 per cento ». Cfr. A. GICCA, *Del credito in generale e condizioni del regno di Napoli*, « Annali Civili del Regno delle Due Sicilie », 1859, CXXXIV, p. 133 (il corsivo è mio).



Del resto lo stesso *memorandum* del 1845 fissa il tasso d'interesse al 16° del tomolo, ovvero ad una misura e mezza-due misure a tomolo. Del pegno, dunque, incomincia a non farsi più parola; o per lo meno, pur essendo esso una norma fondamentale degli statuti, in pratica incomincia a diffondersi l'usanza di sostituirlo con garanzia cartolare. Inoltre a fine esercizio prende corpo l'abitudine di riscuotere solo l'interesse, restando i capitali nelle mani dei debitori. Col pegno, però, scompare la garanzia del prestito e con essa la sicurezza della restituzione, per cui da questo momento i monti frumentari appaiono sempre più votati al fallimento. In forza del Concordato del 1741 i monti frumentari furono assoggettati al controllo del Tribunale Misto (22), composto da un presidente del regno nominato dal papa su una terna proposta dal re, da due ecclesiastici del regno nominati dal papa e proposti dal re e da due secolari sempre del regno nominati dal re e proposti dal papa, vigendo il diritto di censura da ambo le parti (23). Da questo tribunale « veniva approvato lo stato discusso di ciascun monte e tutto l'andamento della loro amministrazione veniva regolato ». Alla nuova magistratura viene addebitato il progressivo deperimento che nella seconda metà del Settecento caratterizza i monti frumentari (24). In effetti, come scrive ancora il Santangelo,

questo collegio non obliava fin dalle prime di fermare che dovesse pagarsi al compier dell'anno da ciascun monte frumentario un quindici carlini per sopperire alle spese del tribunale ma poca o niuna cura

(22) Il testo del Concordato, o meglio del *Trattato di accomodamento tra la Santa Sede e la Corte di Napoli...*, come si chiamava, è stato pubblicato in VITO GILIBERTI, *Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie*, Tipografia F. Azzolino, Napoli, 1845, pp. 253 sgg. Si veda anche *Collezione degli atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato dell'anno 1818*, Napoli, voll. 15, 1818-1859 (cfr. I, pp. 61-92). I primi quattro volumi titolano semplicemente *Concordato fra Sua Santità Pio VII Sommo Pontefice e Sua Maestà Ferdinando I re del Regno delle Due Sicilie*.

(23) *Trattato di accomodamento...*, cit., cap. IX-1, in VITO GILIBERTI, *Polizia ecclesiastica...*, cit., p. 277. Si vedano anche L. BIANCHINI, *Storia delle finanze nel Regno delle Due Sicilie*, a cura di L. De Rosa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1971, p. 363; G. M. GALANTI, *Della Descrizione geografica e politica delle Due Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, E.S.I., Napoli 1969, I, p. 22; G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie, 1815-1861*, Giuffrè, Milano, 1977, II, p. 806.

(24) Cfr. per tutti D. COSIMATO, *La crisi dei monti frumentari nella seconda metà del Settecento*, « Il Picentino », 1969, 3-4.



prendevasi di mantenere le pie istituzioni nello stato di floridezza cui miravano i desideri del venerando promotore, e la volontà espressa de' fondatori che vennero dopo.

Non è strano, allora, che i monti frumentari « o andarono spegnendosi, o deviarono dal loro scopo, o governati da uomini poco teneri del pubblico bene giunsero a segno che per la maggior parte solo in carta esistevano e con voce di uso chiamavansi *monti cartolari* » (25). È un accenno alla responsabilità dei galantuomini, sulla quale avrebbero con energia insistito Giustino Fortunato e, più recentemente, Antonio Saladino (26). Certo il problema sussiste e, come non avrebbe mancato di evidenziare la storia delle istituzioni frumentarie nei primi decenni del secolo successivo, l'incompetenza degli amministratori, talora analfabeti, e la loro disonestà contribuirono a minare le fondamenta dei monti frumentari, svuotando le loro casse. Ma è anche la stessa natura dei monti frumentari che ne causa la rovina. La mancanza di solide garanzie che consentissero il recupero del prestito nei casi certo non rari di insolvenza e il carattere di sussistenza dell'arretrata agricoltura napoletana, con le sue basse rese e le continue perdite di interi raccolti, costituivano della loro rovina una causa certamente da non trascurare (27).

Come che siano andate le cose, già nel secondo Settecento i monti frumentari « giacevano in sì triste condizione che solo il nome ritenevano della loro prima istituzione, tanto erano o rovinati o male amministrati » (28). Così nel 1781 Ferdinando IV, constatata la generale rovina delle istituzioni, cercò di porre riparo alla loro crisi, creando in pari tempo un *monte frumentario* generale con un fondo

(25) A.S.N., *A. Borbone*, I, 875, *Relazione Santangelo* 1836..., cit.

(26) A. SALADINO, *I monti frumentari...*, cit., p. 28. Anche Leopoldo Cassese insiste sulla « disonestà degli amministratori, i quali si appropriavano sfacciatamente del patrimonio dei poveri ». Cfr. L. CASSESE, *Contadini e operai nel Salernitano nei moti del quarantotto*, « Rassegna Storica Salernitana », IX, 1943, 1-4, riprodotto in L. CASSESE, *Scritti di storia meridionale*, a cura di A. Cestaro e P. Laveglia con una premessa di G. De Rosa, Pietro Laveglia Editore, Salerno, 1970, p. 207.

(27) Ad entrambi le cause fa riferimento G. N. DURINI, *I monti frumentari nel Regno di Napoli*, « Annali Civili del Regno delle Due Sicilie », LX, 1842, pp. 80-81. Cfr. anche M. SCHIPA, *IL Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Stabilimento tipografico Luigi Pierro e figlio, Napoli, 1964, p. 681 (il volume edito in 270 esemplari è tratto da « Archivio Storico per le Province Napoletane », 1902-03. Di esso nel 1923 l'editore Albrighi e Segati, Milano-Napoli, ha dato una nuova edizione in due tomi di complessive pp. 306, XI-312).

(28) L. BIANCHINI, *Storia delle finanze...* cit., p. 262.



di 120.000 ducati, che poteva anticipare ai censuari della Capitanata fino a 18 ducati a versura, all'interesse del 3% (29). Ma la situazione continuò a peggiorare e la carestia del 1803 la rese ulteriormente più grave, mettendo molti contadini nella condizione « di non poter restituire quello che avevano preso, né pagarne l'interesse » (30). Con l'arrivo dei francesi del 1806 essa si aggravò ancor di più, rendendo *cartolari* anche quei pochi monti che bene e male erano sfuggiti alla rovina.

Infatti i Decreti 31 marzo e 31 luglio 1806 assoggettarono gli enti di beneficenza al nascente Ministero degli Interni (31), ma l'Amministrazione del Demanio, confondendo i monti frumentari, al

(29) La prammatica 17 ottobre 1781, con la quale il re creò il Monte Frumentario, diceva « (...) Or togliendosi col Monte Frumentario, con cui si soccorre al bisogno della capitale e del Regno, la sorgente del male (...) ha il Re destinato per fondo della medesima tutt'i frutti delle chiese e dei benefici vacanti e di libera collazione, e di suo padronato regio, e gli spogli dei vescovi ii regio padronato, i quali peo legge del regno dalla M. S. rinnovata, debbonsi appunto impiegare al sollievo dei poveri, e ad opere di pubblico bene (...) ». Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, Napoli, I, 1804, pp. 211-213 e, più particolarmente, *Raccolta delle varie determinazioni pel Monte Frumentario del Regno di Napoli*, Napoli, 1784. Il Concordato del 1818 pose fine di norma alla vita del monte che di fatto già aveva cessato di vivere nel 1806. Cfr. *Concordato fra Sua Santità Pio VII Sommo Pontefice e Sua Maestà Ferdinando I Re del Regno delle Due Sicilie*, vol. I della *Collezione degli atti...* cit., p. 10, art. 17. Si veda anche VITO GILIBERTI, *Polizia ecclesiastica...* cit., pp. 90 sgg.; F. SCADUTO, *Chiesa e Stato nel Regno delle Due Sicilie*, Palermo, 1888, pp. 12, 541, 546-7 (nel 1969 la Regione Sicilia ha pubblicato una nuova edizione dell'opera in due volumi, a cura di ARTURO CARLO IEMOLO); A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., pp. 22-23; G. MASI, *I monti frumentari...* cit., pp. 348 sgg.

(30) G. N. DURINI, *I monti frumentari...*, cit., pp. 80-81. Sulla carestia del 1802-03, « più grave, a detta dello Zurlo, di quella memorabile del 1763-64 », cfr. P. VILLANI, *Giuseppe Zurlo e la crisi dell'antico regime nel Regno di Napoli*, già in « *Annuario* » dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, VII, 1955, Roma, 1956, pp. 55 sgg., ora in P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Editori Laterza, Bari, 1974<sup>2</sup>, pp. 292-93; P. PIERI, *Il Regno di Napoli dal luglio 1799 al marzo 1802*, « *Archivio Storico per le Province Napoletane* », XIII-LII, Napoli, 1927, pp. 144 sgg.

(31) Il Decreto 31 marzo 1806 crea il Ministero degli Affari Interni e gli attribuisce, tra l'altro, la giurisdizione su « ospedali civili, i soccorsi, stabilimenti per la mendicizia, case di travaglio ed altri stabilimenti di beneficenza » (*Coll. LL. e DD.*, 1806, pp. 78179). Il Decreto 31 luglio 1806 sottopone « i luoghi pii, cappelle e fondazioni » all'Amministrazione Generale dei Demani (*Coll. LL. e DD.*, 1806, p. 246), istituita e organizzata con il Decreto 27 giugno 1806 (*Coll. LL. e DD.*, 1806, p. 160). Sulla costituzione del Demanio cfr. L. NICOLINI, *L'amministrazione della registratura e dei demani durante il governo francese a Napoli (1806-1815)*, Ricciardi, Napoli, 1935; P. VILLANI, *La vendita dei beni dello stato nel Regno di Napoli 1806-1815*, Banca Commerciale Italiana, Milano, 1964, pp. 25 sgg.



pari dei restanti luoghi pii, con gli enti ecclesiastici e le loro proprietà e i loro capitali in genere con i beni nazionali, contribuì « in certo modo a distruggerli, investendone i fondi per usi estranei alla loro istituzione e creando arretrati considerevoli fino al punto da farli diventare (...) senza generi da distribuirsi per la semina » (32). Nel 1808 un nuovo Decreto dichiarava che al Ministero degli Interni spettava solo l'amministrazione dei monti puramente frumentari, ovvero di una parte assai esigua delle istituzioni, mentre quella dei monti misti gli sarebbe stata affidata a partire dal primo gennaio 1814, quando al Demanio sarebbero subentrati il Consiglio degli Ospizi e le Commissioni di Beneficienza comunali creati nel 1809 (33). In sostanza nel quadro delle riforme amministrative pro-

(32) A.S.N., M.A.I.C., 528, *Memorandum...* cit.; A.S.N., A. Borbone, I, 875, *Relazione Santangelo* 1836... cit. Anche le *Notizie storico-legali...* cit. (A.S.N., A. Borbone, I, 829-1) sottolineano che i monti frumentari « per le politiche vicende del 1806 si videro crollare quasi in assoluta rovina per la niuna cura presa per essi lungo il decennio della militare occupazione ». Spiega l'intendente dell'Abruzzo Citeriore che « la molteplicità dei cespiti che esso (il Demanio) abbracciava, l'incarico di guardare gl'interessi in generale, e gli obblighi di applicarsi soltanto a fare effettuare il versamento degli avanzi delle rispettive casse, non permisero ai precettori delle sezioni circondariali di prendere positiva conoscenza di sì utile stabilimento, come neppure dei pesi intrinseci a ciascun luogo pio: quindi i procuratori operavano sempre a loro arbitrio ». Il documento si trova in A.S.N., Interni, II App., 1699 (Intendenza dell'Abruzzo Citeriore-Consiglio Generale degli Ospizi al Ministro degli Affari Interni, Chieti, 2 ottobre 1830). « Parrebbe — ha scritto di recente il Landi — che nei primi momenti dell'occupazione militare tale regime sia stato fonte di una certa confusione in quanto i beni di istituzioni ritenute ecclesiastiche perché soggette al tribunale misto furono alienate in applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico ». Cfr. G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico...* cit., II, p. 806. Si veda, infine, N. COMERCI, *Corso di diritto amministrativo per lo Regno delle Due Sicilie*, Stabilimento dell'Ateneo, Napoli, 1836, I, 234. Sul problema si sofferma anche il Rambaud (J. RAMBAUD, *Naples sous Joseph Bonaparte 1806-1808*, Typographie Plon-Nourrit, Paris, 1911, p. 445). Sui beni nazionali in genere si veda P. VILLANI, *La vendita dei beni dello stato...* cit.

(33) Il Decreto 13 settembre 1808 specifica che « sono comprese tra le attribuzioni del Ministero degli Interni tutt'i luoghi e corporazioni composte dirette e amministrate da' laici per lo esercizio di pubblico bene » (*Coll. LL. e DD.*, II Semestre 1808, p. 225). Il Decreto 2 dicembre 1813 chiarisce che « l'amministrazione de' beni e la percezione delle rendite di tutti i luoghi pii laicali del Regno che erano soggetti secondo le antiche leggi al rendimento de' conti del Tribunale Misto, qualunque sia l'oggetto della loro istituzione, è messa tra le attribuzioni del Ministero degli Interni ». Dal 1° gennaio 1814 al posto del Demanio si sarebbe occupato della loro amministrazione il Consiglio degli ospizi (*Coll. LL. e DD.*, II Semestre 1813, p. 278). Il Decreto 16 ottobre 1809 istituiva il Consiglio Generale di Beneficienza (*Coll. LL. e DD.*, 1809, II Semestre, p. 996) e organizzava l'amministrazione delle opere pie per gruppi di comuni o per singoli comuni e non più per singoli stabilimenti, facendo scomparire di fatto l'autonomia degli enti. Del resto i Decreti 2 ottobre e 26



mosse dai francesi (34) si verificò un processo di accentramento e razionalizzazione anche nel settore della beneficenza. Ma un'altra questione si pone, oltre l'aspetto amministrativo del problema, ed è relativa ai rapporti stato-chiesa giacché la legislazione del *decennio* liquida di fatto l'antica pretesa della chiesa di ingerenza nell'amministrazione della beneficenza, e quindi dei monti frumentari: benché nel 1800 i vescovi siano conservati membri di diritto del Consiglio degli Ospizi, per la prima volta anche gli enti amministrati dagli ecclesiastici sono soggetti alla vigilanza delle autorità civili, anzi gli ecclesiastici vengono in pratica spogliati del diritto di amministrazione (35). Nel 1816, però, ritornati i Borboni, non diversamente da quanto accadde per altre innovazioni introdotte dai francesi, con un nuovo provvedimento il Consiglio dei Ospizi e le Commissioni comunali

dicembre 1806 avevano stabilito che i sindaci e gli intendenti dovevano essere rispettivamente membri e presidenti di diritto di tutti gli enti di beneficenza della propria provincia (*Coll. LL. e DD.*, 1806, pp. 343 e 490-91).

(34) Sul problema si vedano J. RAMBAUD, *Naples sous Joseph Bonaparte...* cit., pp. 369-400; G. LA VOLPE, *Gioacchino Murat re di Napoli, Amministrazione e riforme economiche 1808-1815*, «Nuova Rivista Storica», XIV, 1930, p. pp. 538 sgg. e XV, 1931, 1-2, pp. 124 sgg.; A. SALADINO, *Note per una storia delle amministrazioni civili e finanziarie del Regno delle Due Sicilie*, «Notizie degli Archivi di Stato», XIV, 1954, 3, pp. 7-8; A. SALADINO, *Aspetti del problema per la ricerca della fonti per la storia della riforma amministrativa in Napoli durante il decennio francese*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XVIII, 1958, 2, pp. 227 sgg.; A. SALADINO, *Organi centrali dell'amministrazione consultiva in Napoli durante il decennio francese 1806-1815*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XVI, 1956, pp. 130 sgg.; A. SALADINO, *La crisi della pubblica amministrazione alla vigilia del crollo del Regno delle Due Sicilie*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», n.s., a. XXXVIII-LXXVII, Napoli, 1959, pp. 393 sgg.; C. GHISALBERTI, *Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie* («Ricerche sull'Italia moderna»), Giuffrè, Milano, 1963, pp. 1-65. Sulla «centralizzazione burocratica» insistono anche A. SCIROCCO (*I corpi rappresentativi nel Mezzogiorno dal decennio alla restaurazione. Il personale dei consigli provinciali*, «Quaderni Storici», 37, 1978, pp. 202 sgg.) e G. CIVILE (*Appunti per una ricerca sull'amministrazione civile nelle province napoletane*, *ibidem*, pp. 228 sgg.).

(35) Su questi problemi cfr. A. CESTARO, *La ricerca storico-religiosa nel Sud con particolare riferimento alla tipologia dell'organizzazione ecclesiastica nell'Ottocento*, in *La società religiosa nell'età moderna. Atti del convegno studi di storia sociale e religiosa*, Capaccio-Paestum 18-21 maggio 1972, Guida Editori («Esperienze»), Napoli, 1973, a cura di F. MAUGERI, p. 135; F. SCADUTO, *Cappelle ed opere pie nelle Due Sicilie. Amministrazione e governo, tutela e vigilanza*. Tipografia della Gazzetta «Diritto e Giurisprudenza», 1906 (estratto), specie pp. 22-24; F. SCADUTO, *Stato e chiesa nel Regno delle Due Sicilie...* cit., p. 220; J. RAMBAUD, *L'église de Naples sous la domination napoléonienne*, «Revue d'Histoire ecclésiastique», IX, 1908, pp. 298 sgg. Sulla distinzione delle opere di beneficenza in «ecclesiastiche» e «laicali» si veda N. COMERCI, *Corso di diritto amministrativo...* cit., p. 535.



furono conservati, ed è il meno che potesse accadere, e i monti misti furono restituiti agli ecclesiastici e alle congreghe da cui erano amministrati prima del 1805 (36). Nello stesso Ministero degli Interni permaneva una certa confusione sulla natura di queste particolari istituzioni e, dopo una polemica tra l'ufficiale del quarto ripartimento, competente in materia di beneficenza, e quello del quinto, che abbracciava il rame di agricoltura, con apposito regolamento il 9 settembre 1817 fu riservata al IV ripartimento la giurisdizione sui monti misti e al V quella sui monti puramente frumentari (37), il che

(36) Il Decreto 1 febbraio 1816 all'art. 2 stabiliva che «l'amministrazione diretta di questi monti, ospedali, cappelle ed istituzioni pie (all'art. 1 si parlava di 'stabilimenti di pietà e luoghi pii laicali') che nel 1805 veniva sostenuta da' deputati e dagli agenti eletti da' comuni continua(va) a rimaner confidata alle commessioni amministrative nel modo che si trova(va)no stabilite, all'art. 3 che «l'amministrazione de' beni che forma(va) il patrimonio delle congregazioni e delle pie adunanze di qualunque natura e(ra) restituita a' confratelli delle medesime secondo il possesso in cui erano nel 1805» e all'art. 4 che «gli ecclesiastici che avevano il diritto di amministrare direttamente qualche pia istituzione, che lo esercitavano senza contraddizione nel 1805 e che ne furono privati in seguito della istituzione delle commessioni amministrative e(rano) reintegrati nel loro antico possesso». Cfr. *Coll. LL. e DD.*, I Semestre 1816, p. 110. Sul tentativo di conservare nella restaurazione il meglio delle riforme francesi si vedano R. ROMEO, *Momenti e problemi della restaurazione nel Regno delle Due Sicilie*, già in «Rivista Storica Italiana», LXVII-1965, 3, pp. 365 sgg. ed ora in R. ROMEO, *Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento*, E.S.I., Napoli, 1963, pp. 51-141; G. CINGARI, *Mezzogiorno e Risorgimento. La restaurazione a Napoli dal 1821 al 1830*, Laterza Editori, Bari, 1970, pp. 13 sgg. Sulla tradizione dell'accentramento «napoleonico» in generale si veda R. MOSCATI, *La tradizione dell'accentramento «napoleonico» negli stati italiani della restaurazione*, Atti del convegno sul tema *Napoleone e l'Italia*, Roma, 8-13 marzo 1969, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1973, I, pp. 265 sgg.

(37) A.S.N., M.A.I.C., 4. «I monti frumentari — scrive l'ufficiale del V Ripartimento — han fatto parte integrale dell'amministrazione di beneficenza col danno dell'agricoltura in beneficio della quale sono stati istituiti per volontà dei fondatori. Gli stati delle province finora pervenuti in questo Ripartimento — scrive ancora il funzionario — fanno vedere chiaramente quanto si è di sopra assunto sia con essersi fatto scomparire moltissimi di questi stabilimenti, sia per la parzialità che si è usata nel dare la semenza non a' poveri che ne potevano avere di bisogno, ma ai parenti ed aderenti agli agenti de' monti frumentari, sia infine con non aver esatti dei titoli che avessero potuto far realizzare i capitali all'epoca della raccolta. Aggiunte a questi inconvenienti — egli conclude — le malversazioni degli agenti e la mancanza di vigilanza dell'amministrazione di beneficenza per le sue molteplici incompense, il risultato che si ha è il più spaventevole». Di fronte a questa denuncia, l'ufficiale del IV Ripartimento non può che notare l'atto di fondazione dei monti frumentari, giacché svincolarli dalla *beneficenza* significa ledere il diritto di proprietà delle congregazioni, anche perché molte di esse ancora finanziano «con le loro rate... case di matti, orfanotrofi, e diversi altri stabilimenti». A niente valsero le sue proteste perché non solo la competenza dei monti puramente frumentari passò al ramo di



per ovvie ragioni aumentò la confusione. Anche per il più facile controllo al quale era possibile assoggettarli, a partire dal 1820 s'incominciano ad avere notizie certe sui risultati conseguiti dal lavoro di recupero solo per monti puramente frumentari, mentre per i misti bisogna attendere il 1830. Del 1820 sono le *Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali del regno* (38), le quali confermano che tra gli stabilimenti di beneficenza e i luoghi pii laicali sono compresi i monti frumentari (39), ma confermano altresì che non rintrano tra gli istituti di beneficenza amministrati dalle commissioni comunali le istituzioni di beneficenza e i luoghi pii amministrati fino al 1805 dagli ecclesiastici e ad essi restituiti nel 1816. Il Consiglio degli Ospizi doveva solo confermare le nomine stabilite autonomamente dalle congreghe (40), che, però, dovevano ugualmente dar conto della propria gestione: tra questi ultimi, si sa, rientravano i monti frumentari misti.

agricoltura, ma si cercò anche di svincolare negli stessi monti frumentari misti dalle altre attività l'anticipazione delle granaglie per la semina, predisponendo per essa un apposito stato discusso autonomo. Per il Regolamento cfr. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 597, l'Ufficiale del IV Ripartimento del Ministero degli Affari Interni all'Ufficiale del V Ripartimento, Napoli, 15 ottobre 1836. Anche un'altra nota del Ministero degli interni avverte che nel 1817 i monti frumentari (certo i monti puramente frumentari) a causa delle «verificate moltissime distrazioni per cui i capitali si erano resi cartolari» vengono passati al ramo di agricoltura del V Ripartimento. Cfr. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 491.

(38) *Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali del Regno, emanate dal segretario di stato Ministro degli Affari Interni*, Cataneo e De Bonis, Napoli, 1820 (una copia in A.S.N., A. Borbone, II, 2060). Le istruzioni sono riprodotte anche in F. DIAS, *Corso completo di diritto amministrativo ovvero esposizione delle leggi relative all'amministrazione civile ed al contenzioso amministrativo del Regno delle Due Sicilie*, Tipografia dell'Ariosto, Napoli, 1843<sup>2</sup>, pp. 295 sgg.; P. PETITTI, *Repertorio amministrativo, ossia collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali di massima, regolarmente ed istruzioni sull'amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie*, Tipografia di Gaetano Satto, Napoli, 1856<sup>6</sup>, pp. 204 agg.; G. E. FILIPPONE, *Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali del Regno delle Due Sicilie, emanate nel 1829 da S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, seguite da una collezione di reali decreti, rescritti e ministeriali dal 1741 al 1846*, Palermo, 1847; F. DE ROSSI, *Istruzioni per l'amministrazione di beneficenza e di luoghi pii laicali*, Napoli, 1856 (nella premessa il De Rossi spiega che nel volume non riproduce le circolari relative all'amministrazione dei monti frumentari perché essa è di competenza degli enti locali). Infine si vedano le osservazioni di G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico... cit.*, II, pp. 864-839.

(39) *Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza... cit.*, art. 2.

(40) *Ibidem*, art. 93.



Cause diverse, dunque, procurarono la rovina dei monti frumentari, la quale nei primi anni dell'occupazione francese si manifestò in tutta la sua completezza. Da questo momento, però, inizia pure la difficile opera di risanamento. Nel 1810, infatti, nel riordinare i diversi ripartimenti del suo ministero e le relative competenze, il Ministro degli Interni pone l'accento sulla necessità di rimettere ordine « tra le molte istituzioni di monti frumentari (che) esistono nel regno, quasi tutte perdute. Conviene liquidarle — aggiunge — farne uno stato, recuperare quello che è possibile, riorganizzarle » (41). Ancora nel 1816 una nota dello stesso Ministero degli Interni è costretta a notare:

esiste nel regno un considerevole numero di monti frumentari o cappelle di simile istituzione che danno dei capitali in grano e taluni anche in granone destinate ad anticiparli a' coloni bisognosi in tempo di semina per riscuoterli poi in tempo di raccolta con un discreto aumento, che per lo più è di una misura e mezza al tomolo, (ma) nel ministero non vi sono che poche carte di tali stabilimenti (42).

Nel 1812, a dire il vero, l'opera di ricerca di carte e notizie relative ai vecchi monti sembrava completa (43), ma quattro anni appresso mancavano gli stati discussi dei monti frumentari delle pro-

(41) A.S.N., *Interni*, II *Inv.*, 2567. *Istruzioni per il burò di agricoltura per l'anno 1810*. Nel 1811 una circolare del ministro Zurlo parla di « migliorare i fondi ed il regime dei monti dei pegni e dei monti frumentari » e fissa il tasso d'interesse da riscuotersi sui grani prestati al 6%. Cfr. G. MASI, *I monti frumentari e pecuniari...* cit., p. 355. Il Masi, non senza esagerazione identifica la responsabilità del mancato decollo dei monti frumentari con la cattiva volontà dei francesi di rifondare le istituzioni e sostiene con il Saladino che il decennio francese « non fu il periodo più adatto alla rstaurazione dei monti frumentari » perché la borghesia « non era disposta a cedere l'amministrazione dei monti frumentari mediante la quale poteva mantenere il controllo delle plebi agricole, né il governo aveva intenzione alcuna di dispiacerle » (*Ibidem*, p. 355 e A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., p. 224). Ci sono indubbiamente delle forzature, ma bisogna convenire con il Masi quando, più oltre, sottolinea che in fondo fu possibile rifondare i monti frumentari grazie al grande impegno profuso dal 1816 al 1820 dai ministri Medici e Tommasi in « siffatta opera moralizzatrice ». G. MASI, *I monti frumentari...* cit., p. 357.

(42) A.S.N., *M.A.I.C.*, 4. Cfr., *Ibidem*, anche le *Notizie sui monti frumentari del Regno nel 1810*.

(43) A.S.N., *Interni*, II *App.*, 1829, fascicolo: *Monti frumentari esistenti nel Regno nel 1812*. Ma il fascicolo contiene l'elenco di tutte le province e solo il duplicato dello stato dei monti della provincia di Aquila. In calce si legge: « la compilazione fattasi in questo burò di tutti i sopradetti monti trovati passata alla terza Divisione per esame ed informo; ora trovati presso il capo-divisione ».



vince di Calabria Citra e Ultra, Primo Abruzzo Ultra e Principato Citra, mentre erano completi gli *stati* provenienti dalle province di Terra di Bari, Capitanata, Terra di Lavoro, Abruzzo Citra, Secondo Abruzzo Ultra, Terra d'Otranto e Napoli, relativi al 1810 e quelli del Principato Ultra e della Basilicata, relativi al 1813. Per il Molise le autorità disponevano solo di alcuni progetti di *Budget* « non discussi » (44). Ma questi documenti non sono che un arido elenco di cifre assolutamente non corrispondenti al vero, per cui al massimo potevano costituire uno strumento di lavoro per l'inizio dell'opera di recupero. La *statistica* murattiana dimostra in fondo l'impossibilità di disporre a breve scadenza di una sintesi generale dei monti frumentari del Molise su cui fare affidamento (45) e, infatti, quando nel 1817 essa sarà pronta non sarà diversa da quella delle altre province (46). Quali fossero, però, realmente gli estremi della situazione generale si evince da una lettera dell'intendente della Basilicata, il quale si sofferma sulle difficoltà incontrate nel reperimento delle notizie necessarie:

non per tutti (i monti) si son potute soddisfare le indicazioni descritte nella modula che V. E. mi trasmise e che ho dovuto seguire, giacché l'antichità, l'ignoranza degli agenti, la perdita delle scritture antiche, la non curanza che sempre si è avuta per questi degni stabilimenti e finalmente la malizia di coloro che li han rivolti a proprio

(44) A.S.N., M.A.I.C., 4, *Notizie sui monti frumentari...* cit. Gli *stati*, invece, sono conservati in A.S.N., *Interni*, II App., 1829 e 1898.

(45) Il documento è in A.S.N., *Interni*, I Inv., 2202. Scrive il relatore: « vi sono in Molise molti monti frumentari che anticipano il soccorso delle sementi a' coltivatori alla discreta ragione di due o tre misure a tomolo: essi appartengono tutti a cappelle, e luoghi di pubblica beneficenza. Il relatore ha cercato di avere notizie esatte sul loro numero, amministrazione, capitale e rendita: si è perciò diretto alla direzione del Demanio della provincia, ma non ha potuto avere una sola notizia; oggi essi appartengono alle Commissioni di pubblica beneficenza, dalle quali nemmeno si son potuti avere de' lumi ». Anche la *murattiana* di Capitanata dopo aver rilevato che « nessun pubblico stabilimento esisteva per favorire l'agricoltura e promuoverla con gli opportuni aiuti » ricorda « con rimpianto i soppressi monti frumentari ». Cfr. V. RICCHIONI, *La statistica del Reame di Napoli del 1811. Relazioni sulla Puglia*, Vecchi e C. Editori, Trani, 1842, p. 163.

(46) A.S.N., *Interni*, II Inv., 606, *Stato dei monti frumentari esistenti nella provincia del Molise nel 1817*. Ancora due anni prima l'intendente aveva fatto notare: « siccome questi (monti) formano una parte delle rendite dei pii stabilimenti così non mi riesce possibile di poter rilevare dagli *stati* discussi i pesi a' quali van soggetti, né tutte le altre notizie che V. E. esige... ». Cfr. A.S.N., *Interni*, II App., 1899, L'Intendente al Ministro, Campobasso, 7 novembre 1815.



vantaggio, son le cause per le quali non si può conoscere per molti la vera loro origine.

Bisogna adattarsi, continua l'intendente, « per lo più a delle tradizioni che si ricavano per la bocca dei vecchi » e la conclusione che se ne può trarre è sconcertante: « quasi tutti questi stabilimenti sono in deteriorazione per un abuso al quale si è dato luogo per l'avarizia di coloro che li han tenuti in amministrazione ». Generalmente i monti frumentari

si son stabiliti per sostenere ed animare l'agricoltura (e) in ognuno di essi per legge della fondazione si è determinato che il grano si dia ad impianto agli agricoltori coll'obbligo di restituire nel nuovo raccolto lo stesso genere coll'aumento di mezzo stoppello o di due misure, assicurandone l'adempimento con pegni di valore corrispondente. (Senonché) gli amministratori nel tempo del raccolto non hanno curato di riscuotere il capitale, ma soltanto l'aumento come quello che in tutto o in parte ricadeva a lor beneficio, (per cui) è avvenuto che i debitori si son resi decotti e le scritture si son perdute, e i pegni non si son trovati del valore corrispondente.

... Per molti monti la dote non esiste affatto, e per altri consiste in sole carte, ossia scritture, le quali quando avviene che gli amministratori siano animati da qualche zelo si soglion rinnovare (47).

Dagli *stati* disponibili, relativi ad anni che vanno dal 1809 al 1817, è possibile desumere che complessivamente si hanno notizie intorno a 63 monti frumentari del Molise (48), 71 del Principato Ultra (49), 31 dell'Abruzzo teramano (50), 43 del Secondo Abruzzo Ultra (51), 5 di Terra d'Otranto (52), 34 di Capitanata (53), 12 di

(47) A.S.N., *Interni*, II App., 1899.

(48) A.S.N., *Interni*, II Inv., 606. Lo *stato* è del 1817.

(49) A.S.N., *Interni*, II Inv., 600. Lo *stato* è del 1816. Si veda anche un importante resoconto in A.S.N., *Interni*, II Inv., 597.

(50) A.S.N., *Interni*, II Inv., 596, Il cavaliere Gennaro Cornacchia all'Intendente, Teramo 29 aprile 1816. Già nel 1810, però, l'Intendente aveva trasmesso al Ministero degli Affari Interni la situazione dei monti frumentari « e un elenco di quelli che esistevano solo di nome, essendo per lo più dissipati i fondi de' medesimi ». Cfr. A.S.N., *Interni*, II App., 1899, l'intendente al Ministro degli Affari Interni, Teramo, 17 novembre 1816.

(51) A.S.N., *Interni*, II App., 1829 e 1808.

(52) A.S.N., *Interni*, II App., 1898.

(53) *Ibidem*.



Terra di Bari (54), 57 di Basilicata (55), 1 di Napoli (56) e 9 di Terra di Lavoro (57). Si tratta complessivamente di 336 monti frumentari che, pur considerando le istituzioni frumentarie delle altre province (58), sono tuttavia assai lontani dai 500 e più monti del secondo Settecento (59). Al di là del numero, poi, sono gli stessi *stati* elaborati dagli intendenti che a margine fanno generalmente osservare « che la sorte principale dei monti frumentari per la maggior parte consiste in scritture e polizze » e « che l'infelicità delle raccolte molto ha contribuito alla loro rovina », unitamente alla poca accortezza degli amministratori (60).

Come non soffermarsi sul danno che all'economia contadina reca la crisi dei monti frumentari? Nell'Abruzzo aquilano, per esempio, un tempo essi

formavano la tutela dell'agricoltura. In un suolo sterile, montuoso e rigido, ove frequentemente buona parte dei grani seminati perisce sotto i geli, l'agricoltura trovava in queste pie e liberali istituzioni il

(54) *Ibidem.*

(55) *Ibidem.* Lo *stato* è del 1810. Tuttavia i monti sarebbero 172 nel 1816, con un capitale granario di tomoli 32.932. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3166.

(56) A.S.N., *Interni, II App.*, 1898.

(57) *Ibidem.*

(58) Per quanto riguarda le altre province è da notare che il relatore della *murattiana* della Calabria Citeriore, Matteo Galdi, nota che « non esiste veruno stabilimento per promuovere e per soccorrere a' miseri coloni — e che — la fondazione d'un monte d'imprestito allontanerebbe un grandissimo principio di miseria, qual è quello che i contadini sono allo spesso costretti comprare il frumento al prezzo di maggio e soddisfare con quello che si raccoglie in agosto, il cui valore è sempre del primo molto più minore ». Cfr. MATTEO GALDI, *Caccia pesca ed economia rurale calabri*, in U. CALDORA, *Fra patrioti e briganti*, Adriatica editrice, Bari, 1974, p. 354 (con il titolo *La statistica murattiana del regno di Napoli: le relazioni sulla Calabria* il lavoro era già stato pubblicato in « Quaderni di geografia umana » dell'Università di Messina, V, 1968, pp. 1-107). Il futuro Ministro degli Affari Interni Nicola Santangelo, nel 1817 intendente della prima Calabria Ultra, da parte sua nota che nella provincia sottoposta alla sua giurisdizione « per effetto di una cattiva amministrazione e delle passate vicende » ha trovato « questi stabilimenti o obliati o soppressi ». Cfr. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 490, « Intendente della Prima Calabria Ulteriore al Ministro degli Affari Interni, Reggio, 8 ottobre 1817.

(59) L. BIANCHINI, *Storia delle finanze...* cit., p. 362; G. M. GALANTI, *Della descrizione...*, I, p. 222. Sarebbero, però, quattrocento secondo la Schipa. Cfr. M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli...* cit., p. 681.

(60) Senza contare la citata lettera dell'intendente del Primo Abruzzo Ultra (A.S.N., *Interni, II App.*, 1899) si veda per esempio lo *stato* del Principato Ultra del 1817 (A.S.N., *Interni, II Inv.*, 600).



grano per alimentarsi e per la nuova semina. Una leggera retribuzione era il solo compenso che i monti esigevano, e l'usura, *questa peste dei poveri*, era bandita dalle campagne (61).

Negli ultimi tempi, però, anche qui le cose sono cambiate e « la condizione degli abitanti è ben diversa (dal passato) e a questo riguardo ben infelice » perché « una serie di cattive stagioni presenta loro l'aspetto più lagrimevole del bisogno in un suolo poco fecondo, ed avendo perduta la speranza di trovare le antiche risorse nei monti frumentari, che mostransi pressoché interamente distrutti, (essi) tralasciano di coltivare e di seminare una parte ben grande del territorio, ed emigrano in folla nel vicino stato romano » (62). Ma quali sono le cause che hanno provocato la loro rovina? Anche qui

nella primiera istituzione furono dati ad amministrarsi a persone o affatto idiote, o non probe. Queste oltremodo indolenti a procurarne i vantaggi, hanno permesso che immense quantità di grano ristagnassero per più anni appresso indigenti debitori, i quali alfine divenuti assolutamente insolubili ne hanno sofferto i monti una sensibilissima sottrazione. Le occultazioni, le dilapidazioni, han chiusa questa lagrimevole scena, e ne hanno compiuto il deperimento » (63).

Agli inizi la critica situazione politica e la non buona situazione economica in cui la fine del decennio francese aveva lasciato il regno rendono più difficile l'opera di risanamento dei monti frumentari. Una serie di annate agricole poco felici, che ad eccezione del 1818 si dilungano fino alla metà degli anni 20 (64), non consentono il recu-

(61) A.S.N., *Interni*, II Inv., 596, l'intendente di Aquila al Ministro degli Affari Interni, Aquila, 16 novembre 1816.

(62) *Ibidem*.

(63) *Ibidem*. Ma se « buona parte dei grani seminati perisce sotto i geli », in che modo si sarebbero potuti restituire poi capitali e interessi? È anche questa la causa della rovina dei monti frumentari? L'intendente non lo dice, ma sembra evidente una risposta affermativa.

(64) A.S.N., *Intinerari*, I Inv., 2085, 2162. Per gli anni 1826-1860 cfr. A. DI BIASIO, *L'agricoltura nel Regno di Napoli nella prima metà del XIX secolo: produzione e tecniche agronomiche*, comunicazione presentata al Convegno sulle trasformazioni delle campagne europee nell'età napoleonica, tenuto a Roma nel mese di novembre del 1978, i cui Atti sono in corso di stampa nell'Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea. Del problema si è successivamente occupato E. CERRITO, *La produzione dei cereali nelle province del Regno di Napoli dal 1826 al 1833*, comunicazione ad un convegno sull'agricoltura nel Mezzogiorno d'Italia tra Sette e Ottocento, i cui atti sono in corso di stampa. Per il



però dei debiti e, anzi, aggravano ancora la situazione. D'altra parte durante la rivoluzione del 1820 il governo di Canosa le autorità napoletane non sembrano preoccuparsi eccessivamente di questo come di altri problemi sociali e solo con il ritorno dei Medici è possibile registrare una inversione di tendenza (65). Perdurando le difficoltà degli scambi commerciali, il carattere di sussistenza dell'agricoltura napoletana fa sentire sempre più il suo peso (66): talora i contadini non solo mangiavano i generi destinati alla semina degli anni successivi, per quanto messi alle strette macellavano i pochi animali da lavoro (67). In tale contesto non è strano se, quando nel 1820 si fa il punto della situazione per presentarla al parlamento nazionale, si scopre che essa non è delle più rosee (68). Per quanto i quadri riassuntivi, ancora in evidente stato di elaborazione, non consentano una pur sommaria conclusione, tuttavia è evidente che l'opera di risanamento è ancora agli inizi. Risultano, infatti, revisionati 2 monti frumentari con un capitale granario di 445 tomoli in Terra di Lavoro, 14 per 4.698 tomoli nel Principato Ultra e 21 per 13.474 tomoli in Capitanata (69).

Molise si veda ora A. MASSAFRA, *Orientamenti colturali, rapporti produttivi e consumi alimentari nel Molise tra 700 e 800*, «Quaderni Storici», 1980, 43, pp. 61 e sgg. L'intendente del Principato Ulteriore registrava nel 1822 che gran parte dei debitori dei monti frumentari «erano impossibilitati a poter realizzare la restituzione dei generi ricevuti», per cui proponeva «di farsi semplicemente la riscossione dell'aumento dovuto, qual mezzo esso intendente considerava come indispensabile». Per evitare la generale rovina dei monti frumentari la proposta veniva accettata solo per quei casi, autorizzati di volta in volta dal re, in cui si fosse resa effettivamente necessaria. Cfr. A.S.N., *Interni*, II Inv., 603, Rapporto al re, agosto 1822.

(65) A.S.N., *Interni*, II Inv., 596, L'intendente di Aquila al Ministro degli Interni, Aquila, 11 settembre 1821.

(66) Cfr. A. DI BIASIO, *Gli «ordegni rustici» nell'agricoltura napoletana del primo Ottocento (una ricerca in corso)*, «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XIX, 1979, 2, pp. 73 sgg.; G. DELILLE, *Agricoltura e demografia nel Regno di Napoli nei secoli XVIII e XIX*, Guida Editori, Napoli, 1977; G. CINGARI, *Il dibattito sullo sviluppo economico del Mezzogiorno dal 1825 al 1840*, in G. CINGARI, *Problemi del risorgimento meridionale*, (Università agli Studi di Messina-pubblicazioni della Facoltà di Magistero) Casa Editrice G. D'ANNA, Messina-Firenze, 1965, pp. 6 sgg.

(67) È il caso dell'Abruzzo Citra nel 1816, per esempio. Cfr. A.S.N., *Interni*, I Inv., 2162, L'intendente al Ministro, 30 luglio 1816.

(68) A.S.N., *Interni*, I Inv., 2167. Queste notizie, però, non sono state utilizzate nel *Rapporto al Parlamento Nazionale sulla situazione del Ministero degli Affari Interni letto dal Ministro nel giorno 23 ottobre 1820* (a stampa). Cfr. p. 56. Una copia del *Rapporto* sta in A.S.N., *A. Borbone*, II, 2529.

(69) A.S.N., *Interni*, I Inv., 2167, *Stato dei monti frumentari pervenuti al Ministero degli Interni su ciascuno dei quali è stata fatta la dovuta discussione*. Lo stato



Ciò che soprattutto si vuole raggiungere è il pareggio dei conti, per cui incessantemente il ministro insiste su tre richieste, non facili a realizzarsi, al punto da restare per lungo tempo inevase: l'elaborazione di uno stato discusso per ogni singolo monte, l'elenco dei debitori con l'indicazione delle relative somme da incamerare, nonché l'elenco delle misure prese per il recupero dei debiti (70).

Invano, almeno agli inizi, gli intendenti cercarono di applicare alla lettera le istruzioni ministeriali, diramando misure drastiche, come quelle dettate dall'intendente di Aquila (71) e quelle che chie-

registra anche un monte frumentario con un capitale in denaro di ducati 2741 a Fossaceca nell'Abruzzo Citeriore. C'è da registrare che neanche lo *Stato dei monti frumentari sopra de' quali non è stata ancora seguita la discussione* è assai nutrito: registra, infatti, appena 3 monti frumentari nella Seconda Calabria Ultra e 5 nella Basilicata.

(70) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596, 598, Circolari del Ministero degli Interni in data 7 settembre 1816, 12 novembre 1817, 13 giugno 1818, 22 settembre 1821, 17 luglio 1822, 23 novembre 1822, 24 maggio 1823. Con la circolare 12 novembre 1817 si cerca effettivamente di portare l'opera di risanamento dei monti frumentari sulla strada giusta. Con essa il ministro raccomanda innanzitutto la redazione di « uno stato chiaro e distinto di ciascun monte propriamente detto sia esistente, sia malversato (?), sia da ripristinarsi », con tutte le indicazioni opportune. « Io bramo — egli scrive ancora — che non solo si dica la costituzione di ciascun monte, ma lo stato attuale de' suoi fondi, e sien presi in considerazione gli attrassi ed i malversamenti, che abbiano potuto aver luogo, proponendosi non solo i mezzi da procurare l'indennizzazione, anche con dell'equie transazioni, ma altresì i regolamenti da impedire per l'avvenire tali abusi a danno dell'agricoltura ». E non basta, perché da incarico agli intendenti di « pretendere tutte le notizie de' stabilimenti frumentari dissipati e su di essi volgere la stessa attenzione, perché possan ripristinarsi », nonché di praticare tutte le indagini per conoscere se sianvi istituzioni e legati testamentari per tali stabilimenti che non abbiano avuto effetto finora per colpa degli eredi, o di altri » e dare « secondo gli eventi le disposizioni convenienti ». Già nel 1816, d'altra parte, con la circolare del 7 settembre gli intendenti avevano ricevuto l'ordine « di pigliar esatto conto dei monti frumentari, di ricavarne l'origine, la rendita, i pesi, lo stato attuale di ciascun monte ed ogni altra circostanza degna di osservazione ».

(71) Scrive l'intendente di Aquila: « gli amministratori dovranno esigere per tutto il mese di settembre prossimo dai debitori de' monti tutte le quantità de' grani da essi dovute in virtù di obblighi, registri, e significatorie, servendosi anche de' mezzi coattivi contro i renitenti ». Essi dovranno naturalmente riscuotere in pari tempo « le retribuzioni che andranno in aumento de' monti — e — rispetto ai debitori meno solvibili si procederà per vie regolari al sequestro dei frutti pendenti e s'esistono presso le amministrazioni pegni dati per cautela del grano, e non venga restituito per tutto il mese di settembre, si procederà immediatamente alla vendita de' medesimi ». La circolare, inoltre, fa obbligo agli amministratori di formare « per i debitori assolutamente decotti uno stato colla indicazione della quantità di grano dovuto, dell'epoca della cautela, e registro esistente, da rimettersi al consiglio generale per il primo ottobre prossimo, di unita ad una dichiarazione del decurionato che contesti la qualità miserabile dei debitori annotati », di non « accordare dilazioni ai



de di dettare l'intendente di Bari (72), in modo da liberare tra l'altro gli stati discussi dei singoli monti dalle cifre fittizie dei crediti comunque inesigibili: i risultati non sono assai promettenti. Per evitare ogni sorta di abuso da parte degli amministratori, gli stati discussi dovevano essere accompagnati da una *distinta* a giustificazione delle « spese varie ed eventuali » (73), gli intendenti avevano il preciso dovere di vigilare a che la scelta degli amministratori a cura dei decurionati fosse oculata e cadesse su persone oneste (74) e, unitamente ai decurionati, dovevano preoccuparsi di controllare che alla scadenza del proprio mandato, il 31 agosto, gli amministratori uscenti presentassero effettivamente i conti, con le relative *significatorie* (75), ai propri successori per evitare il ripetersi dei vecchi

debitori » e di non « rinnovar polizze ed obblighi ». Cfr. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596, Circolare ai sindaci e amministratori..., Aquila, 1 agosto 1818.

(72) Le disposizioni che chiede di essere autorizzato ad emanare l'intendente di Bari sono ancora più drastiche e, in caso di insolvenza dei debitori, richiamano sempre in causa direttamente gli amministratori. « Il genere — si legge in esse — si rilascia per la maggior parte ai coloni che costituiscono la classe più povera. Parrebbe che per assicurare al nuovo raccolto la riscossione del capitale e dell'aumento stabilito a ragione del 6% debba il colono possidente obbligare i suoi fondi; colui che nulla possiede presentasse un solvibile garante; per coloro, infine, che nemmeno avranno modo di procurarsi un fidejussore dovrebbero i ricollettori essere chiamati personalmente a rimborsare le perdite che potrebbero sperimentare, qualora essi nel tempo della trebbia mancassero di vigilanza in assicurare le quantità di riscuotere. Grave responsabilità — conclude l'intendente — è d'uopo che sia pronunziata contro gli amministratori quando, spirato il settembre di ogni anno, abbiano omesso l'introito di tutte le quote in capitale concesso nell'esercizio precedente — e — le quantità non riscosse dovrebbero imputarsi a particolare loro carico, lasciando ad essi il regresso contro i debitori primitivi. Senza il concorso di tante energiche misure le anzidette istituzioni non possono vedersi conservare ». Cfr. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 599, L'intendente di Terra di Bari al Ministro degli Affari Interni, Bari, 6 ottobre 1818.

(73) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596, Circolare del 15 maggio 1824.

(74) *Ibidem*, Circolare del 17 luglio 1822.

(75) Per rendere più semplice il passaggio delle consegne da parte degli amministratori, dietro suggerimento dell'intendente di Basilicata, si ritorna all'anno colonico. « L'amministrazione non poteva andare che con l'anno agrario — scrive il funzionario — fissando a settembre il principio di tali amministrazioni e facendolo terminare a tutto agosto seguente. Ciò allontanava, qualora non vi era oscitanza da parte degli amministratori, la morosità dei debitori, mentre nel cambiamento degli amministratori medesimi dovevano quelli che uscivano consegnare ai loro successori genere e non *carte*, e così si trovava più facilmente chi volesse assumere volontariamente questo incarico e senza difficoltà potevano aversi delle corrispondenti cauzioni ». Senonché le *Istruzioni di beneficenza* (cfr. nota 38) « adottando per tutti gli stabilimenti pubblici l'istesso anno civile » hanno introdotto elementi di confusione. Infatti « per essere d'accordo col calendario si fa un disaccordo colle stagioni e con



abusi. Tuttavia tutti questi controlli non pagano se ancora nel 1824 il ministro è costretto a notare con amarezza « che tutti i nuovi contabili risultano debitori di quantità di grano che hanno trascurato d'infondacare ne' depositi de' rispettivi stabilimenti, nonostante che ne abbiano fatta la riscossione » (76).

Due difetti minano ancora l'opera di risanamento dei monti frumentari di questo periodo e la revisione dei loro conti. Su uno di essi, vecchio e cronico male dei monti frumentari, insistono gli stessi intendenti e una nota ministeriale del settembre 1823 registra

un abuso ch'esiste nell'amministrazione dei monti frumentari, dal quale deve ripetersi il generale deperimento di tali utilissimi stabilimenti facendoli diventare in gran parte cartolari. Quest'abuso consiste nell'accordarsi di anno in anno a' coloni debitori de' monti frumentari delle dilazioni, rinnovando periodicamente le scritture e facendosi figurare negli stati discussi annuali di detti monti, come riscossione ordinaria, quella che da anni si è trascurata di fare, per cui invece del beneficio della semina prescritto dalle regole di fondazione, si son fatti perpetuare i capitali nelle mani delle stesse persone (77).

l'annua riproduzione ed il disordine ne fu la conseguenza come doveva esserlo ». Cfr. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 507, L'intendente di Basilicata al Ministro degli Affari Interni, Potenza, 12 maggio 1818. Osservazioni troppo giuste: pochi giorni appresso una nuova circolare fissava l'anno colonico al 1° settembre-31 agosto. Cfr. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596, Circolare del 13 giugno 1818. Solo nella provincia di Aquila il suolo montuoso, faceva notare l'intendente, « esige di protrarsi l'anno colonico di un mese, cioè dal 1° ottobre al 30 settembre » (A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596, l'intendente al Ministro, Aquila, 11 settembre 1821), ciò che venne accordato con rescritto reale.

(76) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596, Circolare del (?) luglio 1824. È possibile, continua la nota ministeriale, che ciò sia da addebitare alla mancata vigilanza dei conti dei vecchi amministratori, che anche i nuovi contabili hanno l'obbligo di verificare al momento delle consegne. Ne sono, però, comunque responsabili: gli amministratori, oltre che onesti, debbono essere anche istruiti.

(77) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596, Circolare del 24 novembre 1810. « È fuori di dubbio — scrive nel 1830 il Consiglio Generale degli Ospizi dell'Abruzzo Citra al Ministro degli Affari Interni — che gli antichi capitali in grano consistevano in tante polizze le quali restavano ammortizzate col passaggio da un procuratore all'altro delle cappelle laicali e pie congregazioni. Nessuno si occupava della esazione dell'effettivo genere, ma di quella parte soltanto degli aumenti che riusciva riscuotersi. Ciò è dimostrato dagli antichi stati discussi dell'abolito tribunale misto e dalla discussione dei conti posteriori al 1815 ». A.S.N., *Interni, II App.*, 1699, Intendenza di Abruzzo Citeriore-Consiglio Generale degli Ospizi al Ministro degli Affari Interni, Chieti, 2 ottobre 1830. È un problema al quale si è più volte fatto riferimento. Lo stesso intendente dell'Abruzzo Citra l'anno precedente aveva notato: « In generale qualun-



Aggrava la situazione il fatto che parte del grano mancante nel tempo finiva nei granai degli amministratori (78). Sono ancora gli intendenti che fanno notare al ministro un altro pesante limite che frena l'opera di risanamento delle istituzioni. Siamo nel 1824 e le indagini condotte fino ad allora erano state limitate ai monti puramente frumentari, di competenza del V ripartimento del ministero degli interni. Già nel 1816 il ministro aveva posto l'accento sui monti misti, senonché le sue parole erano rimaste lettera morta.

Vi sono molti stabilimenti di altra natura — (si legge in una sua circolare) — che fra i loro articoli hanno ben anche qualche fondo destinato all'incoraggiamento dell'agricoltura, come sono capitali in grano granone e simili generi addetti ad accreditarsi a' coloni poveri in tempo di semina per riscuotersi coll'aumento di un tanto a tomolo dopo la raccolta, (per cui) bisogna pigliar conto anche di questi stabilimenti, ma per quella sola parte che riguarda tali capitali senza entrare in tutto il resto, e (evidenziare) il capitale impiegato nelle anticipazioni, l'aumento che se ne riscuote, l'uso che se ne fa, se si aggiunge al capitale stesso, se si spende in beneficio de' coloni, se si versi per supplire alle spese generali dello stabilimento a cui è annesso, quale sia questo stabilimento, a chi ne sia affidata l'amministrazione, lo stato di aumento del capitale stesso (79).

Le premure del ministro, però, cadono nel vuoto e comunque non riscuotono l'effetto voluto, di modo che la confusione è tale che ancora nel 1824 non si riesce a distinguere i monti puramente fru-

que potesse essere lo stato dei monti frumentari si è verificato sempre in ciascuno un notevole attrasso in quanto agli arretrati prodotto dagli antichi amministratori che si contentavano di ricevere dagli antecessori le cosiddette polizze invece del grano. Questo inconveniente non può assolutamente essere del tutto rimosso, mentre costa che vari debitori non più esistono, diversi sono ridotti alla mendicizia ed altri sono passati a domiciliare altrove, e sono ignoti, né è sperabile rivolgere l'azione contro gli amministratori antichi giacché si osserva una impotenza effettiva ne' medesimi». Cfr., A.S.N., *Interni, II Inv.*, 597, l'Intendente dell'Abruzzo Citeriore al Ministro degli Affari Interni, Chieti, 3 novembre 1819.

(78) Scrive, per esempio, il Cordella che «poco profitto se n'ebbe (dai monti frumentari) per la mala fede degli amministratori che adescati dalla lieve ragion di retribuzione con che doversi somministrare il grano ai coloni poveri, sel prendevano essi stessi, sotto il nome di qualche loro aderente». E. CORDELLA, *Uno sguardo nella storia della beneficenza nei domini continentali del regno*, «Annali Civili del Regno delle Due Sicilie», CXXII, 1857, p. 116. Anche questa denuncia, però, è assai diffusa.

(79) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596, Il Ministro degli Interni agli Intendenti, Napoli, 7 settembre 1816.



mentari da quelli misti, ovvero « annessi a cappelle, a luoghi pii laicali e stabilimenti di beneficenza », i più varii, « la cui amministrazione è regolata da uno stesso stato discusso ». Ora, « siccome la natura e l'istituzione di queste due specie di stabilimenti è stata diversa », alcuni intendenti chiedono « che con differenti principi sia regolata la loro amministrazione » (80). Facendo seguito a tali richieste, il ministro incarica gli intendenti di predisporre che « i monti frumentari annessi a cappelle, congregazioni o altri luoghi pii, i quali non hanno per fondazione pesi estranei al loro istituto, abbiano uno stato discusso a parte, e siano diretti nella loro amministrazione co' medesimi principi stabiliti per gli altri monti frumentari ». Per quanto riguarda i monti che abbiano *pesi estranei al loro istituto*, il Consiglio Generale degli Ospizi « esami gli stati discussi... e si faccia esibire l'atto di fondazione », per vedere se eventuali « pesi di limosine, messe, maritaggi e altre spese di culto » presenti negli stati discussi siano prescritte negli statuti. « Nel caso negativo sarà ordinata la redazione di uno stato discusso separato nel modo di sopra indicato » (81). Tante sono le difficoltà che solo dopo sette anni, nel 1831, le autorità potranno disporre di una mappa completa e di tutti i monti, puramente frumentari e misti, fino ad allora revisionati (82).

Nel frattempo la confusione contribuisce a rendere ulteriormente più grave la situazione, al punto che agli inizi degli anni '20 il pareggio dei conti sembra quasi impossibile, il bilancio permane negativo e i fondi *cartolari*. Il ritorno del Medici impone un nuovo corso al problema e l'opera di risanamento ricomincia, ma le difficoltà non si dissolvono. « Mi chiede conto dei mezzi impiegati onde obbligare i debitori morosi al pagamento del rispettivo dare, e mi richiede lo stato mensile della riscossione degli arretrati », scrive l'intendente di Teramo al ministro degli affari interni nel 1823, « ma gli ostacoli che indispensabilmente debbonsi incontrare nella riscossione di un arretrato per tanto tempo lasciato in abbandono, mi hanno impedito di corrispondere esattamente agli ordini suoi » (83).

(80) Tutte le richieste degli intendenti sono in A.S.N., *Interni*, II Inv., 596.

(81) A.S.N., *Interni*, II Inv., 596, Circolare del 21 aprile 1824.

(82) A.S.N., *Interni*, II Inv. 600, *Stato generale de' monti puramente frumentari e di quelli annessi a cappelle nelle sottoscritte province del regno di Napoli per l'anno colonico dal settembre 1830 al 31 agosto 1831* (con l'indicazione del relativo capitale effettivo, arretrato esigibile e inesigibile).

(83) A.S.N., *Interni*, II Inv., 596, L'intendente del Primo Abruzzo Ultra al Ministro degli Interni, Teramo, 31 gennaio 1823.



Anche in Basilicata, per quanto siano stati spediti in periferia a più riprese commissari verificatori, non è pensabile di poter disporre a breve scadenza degli stati discussi singoli, dell'elenco di tutti i debitori e dei relativi debiti, nonché di quello delle misure prese per recuperare i prestiti. Questo lavoro — scrive l'intendente al ministro — che dee poggiar sulla discussione de' conti non può arrivarle sicuramente al prossimo cader dell'anno, perché nel toccar queste materie, dopo il mio arrivo in provincia, ho trovato che malgrado le premure praticate dagli amministratori e commissioni, mancano perfettamente tutti i conti, ad eccezione di uno solo » (84).

I quadri statistici dimostrano delle progressive difficoltà incontrate nell'opera di revisione generale dei bilanci dei monti frumentari. Il fatto che da un anno all'altro talune province manifestino calo anziché aumento di monti e capitali è indice della impossibilità di avviare il problema a soluzione in tempi rapidi. Certo, alcune province erano prive o quasi di queste istituzioni, ed è il caso della Prima Calabria Ultra (85), ma altre come il Molise e la Basilicata ne erano ricche, eppure i quadri sono indicativi dello stato in cui erano ridotti i monti, al punto che non si riusciva a riordinare il bilancio nemmeno in una parte esigua di essi (86).

Nel mentre la molteplicità delle disposizioni « generali e particolari », emanate anche in tempi e situazioni diverse, faceva sentire con forza la necessità di un regolamento che consentisse una più spedita e semplice amministrazione dei monti frumentari. Il progetto iniziale era venuto dal Consiglio provinciale del Primo Abruzzo Ul-

(84) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 598, L'intendente al Ministro, Potenza, 10 dicembre 1822. Lo stato del 1818 era in pratica inservibile.

(85) « In questa provincia — scrive l'intendente — non se ne trova neppure uno esistente e quelli che esistevano una volta erano stati stabiliti da famiglie particolari e non già dal denajo pubblico ». L'intendente vorrebbe crearne di nuovi con pubblico denaro, ma il Ministro nega l'autorizzazione e osserva « che ciò solo può ottenersi non tanto dalla generosità dei vescovi e pastori delle anime, quanto dalla generosità de' ricchi proprietari ch'ella procurerà in ogni modo di eccitare ». La lettera dell'intendente e la risposta del ministro portano rispettivamente la data del 31 ottobre e del 7 novembre 1821 e sono conservate in A.S.N., *Interni, II Inv.*, 602.

(86) In qualche provincia i monti erano addirittura ignorati dalle autorità. Il 12 novembre 1822 il Ministro degli Interni scrive all'Intendente della Calabria che fino a quel momento non gli ha inviato le circolari relative ai monti frumentari perché convinto che in quella provincia non ne esistessero. Ora, siccome l'intendente gli ha trasmesso « diversi stati discussi di stabilimenti di simil natura », gli manderà le circolari e le disposizioni relative. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596.



tra (87) e il relativo provvedimento era stato emanato il 2 luglio 1819 (88). Il re, però, nel sanzionare il provvedimento medesimo « comandò che il regolamento proposto avesse luogo per la sola provincia del Primo Abruzzo Ultra, che l'aveva domandato, e che si fosse fatto sapere agli altri intendenti, onde se i consigli provinciali lo credessero lo damandassero a S. M. ». Quindi una copia del regolamento del I Abruzzo Ultra fu inviata agli intendenti della altre province « coll'incarico di farla esaminare da' rispettivi consigli provinciali affin di deliberare se credessero utile doversi adottare per la retta amministrazione della rispettiva provincia » (89). C'era una sola raccomandazione ai consigli provinciali, in quanto « fu prescritto che (essi) occupati si fossero di sì interessante oggetto e avessero rassegnato a S. M. un progetto di regolamento che assoggettando questi utili stabilimenti ad una uniforme amministrazione si fosse altresì allontanato il meno possibile da quello da S. M. approvato per la provincia del I Abruzzo Ultra » (90). Si pensava di arrivare in breve tempo all'approvazione di tutti i regolamenti provinciali, ma le osservazioni della periferia furono assai marcate e non poche, anche se quasi tutte rigettate, per cui le cose andarono per le lunghe (91), e fu possibile approvare l'ultimo regolamento, quello dei monti frumentari di Terra di Lavoro, solo nel 1831 (92). Nonostante le tante osservazioni, i regolamenti provinciali risultarono quasi identici tra

(87) Cfr. A.S.N., M.A.I.C., 528, *Memorandum pe' monti frumentari del regno...* cit. I fascicoli originali sono in A.S.N., M.A.I.C., 20.

(88) *Coll. LL. e DD.*, Decreto 2 luglio 1819, II sem. 1819, p. 1. Cfr. anche A.S.N., M.A.I.C., 20.

(89) A.S.N., M.A.I.C., 528, *Memorandum...* cit.

(90) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 599, Real Segreteria di Stato degli Affari Interni, L'ufficiale del V Ripartimento all'ufficiale del II Ripartimento, Napoli, 2 novembre 1821.

(91) Le osservazioni dei consigli provinciali delle province di Abruzzo Ultra Secondo, Terra d'Otranto, Calabria Citra, Principato Citra, Principato Ultra, Basilicata e Abruzzo Citra e i relativi regolamenti approvati sono in A.S.N., M.A.I.C., 20; quelle del consiglio provinciale della Basilicata anche in A.S.N., *Interni, II Inv.*, 599; quelle dell'Abruzzo Citra anche in A.S.N., *Interni, II App.*, 1696; quelle del Secondo Abruzzo Ultra anche in A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596; il *Memorandum...* cit (A.S.N., M.A.I.C., 528) le enumera tutte.

(92) *Coll. LL. e DD.*, Decreto 5 agosto 1831, II semestre 1831, p. 18. L'elenco dei decreti è riportato nelle *Notizie storico-legali...* cit. (A.S.N., *A. Borbone, I*, 829-1) e nel Decreto 7 febbraio 1850 che sanziona la responsabilità dei decurionati nella scelta degli amministratori. Cfr. P. PETITTI, *Repertorio amministrativo...* cit., I, p. 358. Mancano solo i regolamenti di Napoli e della Prima Calabria Ultra. Cfr. G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico...* cit., II, pp. 836-37.



loro (93), in quanto il governo si rifiutò di ratificare quelle proposte di modifica che, senza essere dettate da reali necessità locali, avesse compromesso il proposito iniziale di un'unica regolamentazione, per cui si limitò in linea di massima a ratificare solo le richieste relative alla variazione dell'interesse da riscuotere. L'amministrazione veniva regolata secondo le esigenze dell'anno colonico e all'inizio di ogni anno il decuzionato suggeriva sei nomi « della classe de' più ricchi del comune, ne' quali concorreva anche la più costante non equivoca probità », in modo che tra essi si potessero scegliere i due amministratori annuali, che al termine del mandato non potevano essere rieletti se non dopo un anno. Il grano veniva depositato in un mahazzino chiuso con tre chiavi, delle quali una spettava al sindaco per gli opportuni controlli e due agli amministratori. Una commissione composta dagli amministratori, dal parroco e dal sindaco compilava l'elenco di distribuzione, « avuto riguardo alla circostanza de' coltivatori, all'estensione de' terreni ch'essi coltivavano, ed a tutt'altro ch'è necessario aversi in simili casi » (94). Ultimata la distribuzione ai contadini, nel mese di ottobre il grano restante era « accreditato in preferenza ai naturali del luogo con obbligo strettissimo, e garanzia solidale, della quale erano responsabili solidamente gli amministratori, di renderlo nel seguente agosto coll'aumento di due vigesime parti di ciascun tomolo, ed a patto che il grano fosse di qualità seminabile, cioè scevra di erbone, di golpa, di loglia, di vecchia e di ogni altra estranea semenza ». Il regolamento faceva esplicito diniego di prestare il grano *per accreditamento* « sia direttamente sia indirettamente a' negozianti, ed incettatori di grano sotto pena del doppio a carico degli amministratori ». Il nome dei coltivatori che ottenevano il prestito veniva notato in un registro insieme a quello di *un garante*. Per i morosi era previsto il piantonamento della casa. Al termine del mandato gli amministratori che « fossero manchevoli a consegnare in generi i grani accreditati nell'anno precedente, e che non presentassero almeno gli atti coattivi impresi contro i debitori, sar(ebbero stati) tenuti del proprio a norma di legge ». All'inizio del proprio mandato anche i nuovi amministratori erano dovuti a presentare all'intendente « la nota del grano esistente nel deposito,

(93) Si veda anche L. CASSESE, *Guida storica dell'Archivio di Stato di Salerno*, Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, Salerno, 1957, p. 126.

(94) Una copia del regolamento è in A.S.N., M.A.I.C., 20. Cfr. nota 92. I regolamenti sono stati poi pubblicati in tutti i giornali delle intendenze.



ed ogni dieci giorni del mese di ottobre quella della distribuzione fattane, coll'indicazione degli agricoltori cui il grano si era distribuito e della rispettiva quantità, e circa il grano accreditato ne dovevano anche passar nota » entro otto giorni « coll'indicazione ben anche della persona cui si e(ra) dato, del guerante, e coobligato *in solidum*, e delle quantità di grano ». I nuovi amministratori erano dovuti a pretendere la presentazione dei conti dai predecessori e ad accertarsi che essi corrispondessero effettivamente alla realtà, specie relativamente al grano in magazzino e agli *obblighi* del grano *accreditato*. I vecchi amministratori, che omettevano di presentare i conti alla scadenza del mandato, « erano multati irremissibilmente in dieci tomoli di grano per ciascheduno a beneficio del monte ». Anche l'applicazione scrupolosa di queste norme, ad eccezione di particolari deroghe, di volta in volta chieste ed ottenute dal ministro, consentì al termine degli anni venti di ridare vita a gran parte dei monti *cartolari*.

Nel perdurare della crisi dei monti frumentari, ancora nella prima metà dell'800 il finanziamento della piccola azienda contadina era affidato all'usura dei contratti alla voce. Scrive Paolo Macry che nel contratto alla voce « viene sostituito al sistema dell'interesse fisso come garanzia di profitto l'uso del ciclo stagionale dei prezzi nell'arco di un anno agricolo ». In sostanza

il contratto detto alla voce si è quello che passa tra il mercante e l'agricoltore il primo dei quali si riceve in genere il valore di quella quantità di denaro che ha anticipato al secondo a quel prezzo che sarà stabilito dopo il raccolto in una pubblica assemblea composta da mercanti e agricoltori. Questo prezzo... non regola la vendita in generale delle derrate raccolte, ma riguarda soltanto coloro che contrattati abbiano alla voce (95).

(95) V. PECORARI, *Lettera scritta ad un amico sul contratto alla voce*, 1-1-1783, s.c., pp. 4-5. Sulle origini ed il significato del contratto alla voce si è soffermato di recente Paolo Macry (P. MACRY, *Ceto mercantile e azienda agricola nel Regno di Napoli: il contratto alla voce nel XVIII secolo*, « Quaderni Storici », 1972, 21, pp. 851 sgg.; P. MACRY, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica del '700*, Guida Editori, Napoli, 1974). Di esso si sono occupati anche R. VILLARI (*Mezzogiorno e contadini nell'età moderna*, Laterza (« Universale »), Bari, 1977, pp. 34 sgg.) e P. CHORLEY (*Oil Silk and Enlightenment Economic problems in XVIIIth Century Naples*, Istituto Italiano per gli studi storici, Nella sede dell'Istituto, Napoli, 1965, pp. 83 sgg.).



Lo studioso napoletano identifica nel tardo Settecento tre tipi di contratto alla voce ugualmente capestro, e parimenti esistenti nella prima metà dell'800. Nel primo il grano prestato a ottobre-novembre viene valutato alla restituzione con la voce esistente al momento del raccolto: « in riferimento a questo prezzo — il più basso — si calcola la quantità di derrate che devono essere versate per il saldo del debito, mentre il valore del debito stesso è stabilito dai prezzi correnti al momento del prestito e dal denaro versato ». Nel secondo il grano prestato a ottobre-novembre viene valutato con la voce di maggio per essere restituito con quella di agosto-settembre. Il terzo tipo di contratto anticipa denaro e derrate a ottobre-novembre con la clausola della restituzione del denaro a giugno, quando ancora i contadini non dispongono materialmente del raccolto, oppure di derrate a settembre, « sulla base del valore stabilito comunque a giugno », di modo che « il meccanismo della voce acquista... tutta la sua concretezza di contratto-capestro ». In tale modo i mercanti conseguono interessi del 100-200% (96). Così concepito il contratto alla voce « implica quell'estraneazione degli agricoltori dal momento distributivo denunciato dal Galanti » (97) e benché costituisca « un modo di finanziare l'agricoltura pur in una situazione di scarsità del numerario (tramite l'anticipazione di derrate oltre/invece di denaro) », tuttavia consente al creditore di « percepire interessi superiori a quelli correntemente espressi sul capitale, aggirando perciò le disposizioni contro l'usura » (98). Il contratto alla voce è regolato dalle vecchie consuetudini locali e — scrive il Bianchini — non esiste nella « raccolta delle nostre antiche e nuove leggi... non solo... alcuna sanzione sovrana pel metodo di fissare la voce, ma neppure per lo stesso contratto alla voce » (99). Non sarebbe stata possibile, d'altra parte, o almeno sarebbe stata alquanto difficile l'elaborazione di un regolamento generale, vista l'incidenza delle tradizioni locali nel calcolo della voce. Tuttavia un minimo di regolamen-

(96) P. MACRY, *Ceto mercantile...* cit., pp. 878-879.

(97) *Ibidem*, p. 862.

(98) *Ibidem*, p. 865.

(99) L. BIANCHINI, *In difesa dei compratori delle lane che hanno contrattato alla voce nel 1834*, s.c., s.a. (ma Napoli, 1835), p. 26. Cfr. anche L. BIANCHINI, *Sulle questioni che riguardano il contratto alla voce del 1834*, Napoli, 1835; L. BIANCHINI, *De' reati che nuocciono alle industrie alla circolazione delle ricchezze ed al cambio delle produzioni*, Tipografia della Pietà dei Turchini, Napoli, 1830.



to si cercò di introdurre con il rescritto reale del 16 settembre 1787, col quale si ordinava che

la voce delle dettare si facesse sentendosi dai governatori e dai deputati tutti gli interessati. Che eseguita si rimettesse alla Camera della Sommaria colle corrispondenti giustificazioni. Che quel tribunale conoscesse i gravami in quanto all'atto dovuto (100).

L'anno successivo il regolamento si accresce di ulteriori dettagli: con il dispaccio del 7 maggio 1788, infatti, il re,

considerato che il prezzo vero e giusto è quello per cui comunemente si compra e vende e che lo esame dell'abbondanza e della scarsità del genere, de' bisogni e delle ricerche sia inutile e superfluo poiché il prezzo corrente è il risultato di tali rapporti, bastando dar loro tempo che si sviluppino ed assicurino i fatti, (comanda che) ne' luoghi destinati a formar voci il magistrato faccia notare e registrare dal cancelliere tutti i prezzi delle vendite seguite nello spazio stabilito in ciascun luogo a quest'oggetto (e) che a tale oggetto assistano il magistrato i procuratori, o sia due persone incaricate dalle parti medesime, e tutti si sottoscrivessero.

In caso di disaccordo la decisione, continua il dispaccio, va rimessa alla corte locale, visto che « non si deve registrare partita alcuna di vendita se non collo assenso e sottoscrizione delle due parti ». Ciò fatto, il magistrato e le due parti calcolano il prezzo, « che risulterà dalla coacervazione, val quanto dire che la somma de' prezzi annotati divisa dal loro numero darà il prezzo medio e comune, sia della voce » (101). Si tratta di norme abbastanza precise che contraddicono in parte quanto asserito dal Bianchini, anche se il tempo entro cui registrare i prezzi viene lasciato alla consuetudine locale. Nel 1814 si tenta di rendere ulteriormente uniforme nel regno il processo di formazione della voce. Una circolare del Ministero degli Affari Interni spiega, infatti, che « perché si possono fissare le voci de' generi colla maggiore equità possibile » è necessario

(100) L. BIANCHINI, *In difesa dei compratori delle lane...* cit., p. 88.

(101) Dispaccio 7 maggio 1788, in POMPILIO PETITTI, *Repertorio amministrativo...* cit., IV, p. 1.



che da' rispettivi decurionati siano regolarmente riconosciuti i prezzi precorsi tra contraenti del genere in quistione, formandone processo verbale sull'attestazione de' venditori e compratori, quindi sommando tutti tali prezzi dividere il risultato nel numero di essi prezzi, e così stabilirsi la voce predetta.

Gli intendenti hanno sempre

la facoltà di rivedere questo processo se siavi mancante e alterato qualcheduno di essi prezzi precorsi, se meriti eccezione per qualche circostanza, ed infine se siasi con esattezza proceduto.

Nella eventualità che « niun prezzo siasi fatto », continua il ministro,

dal decurionato siano prescelti due o più periti, metà della classe de' venditori e metà di quella de' compratori, i quali, prendendo in esame le voci formate ne' luoghi i più vicini ad esso comune e ponderando le qualità rispettive del genere di essi comuni, le circostanze di trasporto e di altro, ed infine la spesa di produzione fatta da' venditori in confronto del lucro, che possono farne i compratori, manifestino il loro parere della voce, la quale sia proposta dal decurionato perché su di essa possano farsi le osservazioni pria di essere ammessa (102).

La circolare è un documento assai importante perché riassume i termini della questione cercando di fare ulteriormente chiarezza nel meccanismo di calcolo della voce, senza tuttavia proporsi la modifica dei termini del contratto, definito dai riformatori una rapina a danno dei contadini. D'altra parte, la difesa del principio della proprietà privata e degli interessi del forte ceto dei mercanti non lo avrebbero consentito. Senonché la Gran Corte dei Conti boccia il regolamento, forse perché era la stessa chiarezza a toccare gli interessi dei mercanti, introducendo un minimo di difesa del ceto dei produttori, generalmente più debole e meno istruito. « Atteso che », si legge nella motivazione della Corte,

l'uniformità dei metodi onde fissare le voci de' grani ed altri generi in tutte le province del regno possa incontrare non pochi osta-

(102) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 490, Ministero degli Affari Interni, Circolare agli intendenti, Napoli, 2 febbraio 1814.



coli derivati dalle circostanze particolari di ciascuna di esse, (la Gran Corte dei Conti)... per evitare gl'inconvenienti che potrebbero derivarne e per istabilire a ragion veduta delle norme generali (ritiene che) sia regolare d'incaricarsi tutti gli intendenti a presentare un progetto di regolamento per la fissazione delle voci nelle rispettive province ed anche in ogni distretto o circondario se la necessità lo esiga (103).

Così al Ministro degli Interni non resta che emanare un'altra circolare nella quale si chiede di

conoscersi tutte le circostanze particolari che possono concorrere sia nella provincia in generale sia ne' distretti sia ne' circondari alla formazione di dette voci... per potersi stabilire una norma sicura della fissazione delle voci dei grani ed altri generi perché — si insiste nella nota ministeriale — queste voci non risentano dell'arbitrio dei principali speculatori a danno delle altre classi della popolazione (104).

Le risposte degli intendenti danno un panorama non esaltante della situazione. Anche i centri più piccoli hanno un proprio sistema di calcolare le voci, analizzando le quali si evidenziano i tre tipi di contratto su cui si è soffermato Paolo Macry e un insieme enorme di altre regole particolari. C'è comunque un elemento comune nelle denunce degli intendenti ed è che il contratto alla voce è sempre funzionale agli interessi dei mercanti e dei monopolisti e mai agli interessi dei produttori, mentre si evince una quasi generale sfiducia delle intendenze di poter radicalmente modificare il sistema in modo da non avvilire del tutto le esigenze della produzione.

Scrive l'intendente della Calabria Citeriore che

qualunque misura si possa adottare per evitare intieramente gli abusi, con difficoltà vi si arriva (perché) i decurionati, composti sempre da proprietari ed industrianti, cercano di fare il loro profitto e non mai gl'interessi degli agricoltori che per lo più sono nullatenenti (105).

Da parte sua l'intendente del Principato Ulteriore non tace

(103) A.S.N., *Interni*, II Inv., 490, Estratto dalle minute della Segreteria Generale della Gran Corte dei Conti, Camera del contenzioso, Seduta del 20 agosto 1817.

(104) A.S.N., *Interni*, II Inv., 490, Ministero degli Interni, Circolare agli intendenti, Napoli, 6 ottobre 1817.

(105) *Ibidem*, L'intendente di Calabria Citra al Ministro degli Interni, 15 settembre 1817.



che in moltissimi comuni non si osserva verun principio, né metodo per istabilire legalmente le voci né de' generi che si danno a' coloni, né degli altri che si contrattano. L'interesse privato, l'intrigo, lo scandaloso monopolio profittando del bisogno regolano per lo più la base delle contrattazioni (106).

Ove più, ove meno le ingiustizie si verificano dovunque. Così nel Principato Citra, specie nei luoghi sprovvisti di mercato,

la voce la fanno i pochi e più ricchi particolari quasi sempre interessati a fissare i prezzi analoghi alle loro vedute, come incettatori o creditori di generi alle voci da stabilirsi, (e non agli interessi del) povero e del colono il quale non ha altra risorsa che le anticipazioni de' ricchi e degli accaparratori (107).

Non diversamente in Terra d'Otranto « sono facili le frodi in avvilire ed alterare i prezzi, secondo gl'interessi e la maggiore e minore influenza de' contraenti » (108). E potrei continuare, ma senza dilungarmi sulle risposte degli altri intendenti, per l'autorevolezza della sua firma, voglio soffermarmi solo su quella dell'intendente della Prima Calabria Ultra. Scrive Nicola Santangelo, futuro Ministro degli Interni, allora intendente della provincia calabrese, che per lo più nei comuni della sua provincia il decurionato sceglie tre deputati coll'incarico di raccogliere i prezzi giornalieri e fornirli ad una commissione composta dal sindaco, dal parroco e da un decurione, la quale provvede al *coacervo*. Ma questo procedimento « manca di autorizzazione e di legalità » perché « l'autorità pubblica e il magistrato che la rappresenta non vi ha parte veruna ». Ne consegue che « i metodi sono arbitrari » e « non vi è nulla che assicura l'esattezza e che formi ostacolo alla frode », per cui « vendite fraudolenti e contratti simulati àn quasi sempre somministrato i mezzi alla fissazione delle voci, ed àn recato la calamità e la miseria alla classe utile degli agricoltori ». Qui come altrove « i deputati sono proprietari e speculatori interessati alla minorazione del prezzo », mentre « i ven-

(106) *Ibidem*, L'intendente del Principato Ultra al Ministro degli Interni, Avellino, 5 ottobre 1817.

(107) *Ibidem*, L'intendente del Principato Citra al Ministro degli Interni, Salerno, 17 settembre 1817.

(108) *Ibidem*, L'intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni, Lecce, 30 ottobre 1817.



ditori di questa specie di contratto sono de' bisognosi, per lo più poco calcolatori, che rare volte possono mettersi in opposizione coi creditori dai quali dipendono ». Così « la classe degli agricoltori non ha parte veruna in quest'operazione. Dedita ai travagli della raccolta, per lo più ignora e sempre non ha mezzi per resistere alle manovre dei proprietari e degli speculatori ». Il guaio è che « infelicamente son pochi i rimedi per questa specie di mali » e « non possono attuarsi direttamente » per non avvilire la libertà della contrattazione e per non procurare « disordini maggiori ». Del resto « la mancanza del numerario nelle provincie ha fatto introdurre il contratto detto alla voce » e « si han dovuto tollerare in un certo modo gli abusi per non sopprimere il mezzo unico alle spese della raccolta e della semina ». E tuttavia questi abusi non costituiscono il guaio peggiore, giacché « il male non si è arrestato in questi limiti »...

Infatti, « non contenti gli speculatori dell'utile che a loro assicurava la voce ne cercano un altro maggiore a ragione fissa... I contratti alla voce son quasi obliati. Tutto si contratta a prezzo fisso, in contraddizione delle leggi » (108 bis). Un economista contemporaneo, Carlo De Cesare, consente di vedere con quanta facilità la pratica dell'interesse fisso, unita a quella del contratto alla voce, possa portare i contadini alla rovina. In sostanza la semenza viene pattuita a ottobre-novembre all'1% al mese (ma i piccoli usurai praticano addirittura fino al 10% al mese su pegni di oro e argento; a maggio il debitore deve restituire interesse e capitale, senonché, sprovvisto di mezzi, deve rincorrere ad altro prestito con la speranza di pagarlo sempre con il futuro raccolto. Se non riesce a trovare un nuovo *monopolista* è costretto a vendere il frutto al vecchio usuraio ad un prezzo di favore, quello che si sarebbe avuto al momento della consegna. Se il raccolto, caso non raro, è infelice è costretto ancora a rinnovare il prestito: ben che gli va lavora per l'usuraio, se gli va male è la rovina completa, per cui, conclude il De Cesare, « l'agricoltore non solo lavora per arricchire pochi infingardi e oziosi, ma deve aggiungere anche del suo e sovente l'intero patrimonio, ciò che fa dell'usuraio un ladro e dell'agricoltore un derubato » (109).

(108 bis) *Ibidem*, L'intendente della Prima Calabria Ultra al Ministro degli Interni.

(109) C. DE CESARE, *Delle condizioni economiche e morali delle classi agricole nelle tre province di Puglia*, Tommaso Guerriero e C. Napoli, 1859, pp. 86-89. Cfr. anche D. DEMARCO, *Il crollo del Regno delle Due Sicilie*, I, *La struttura sociale*,



È questa la situazione a cui si vorrebbe porre mano (110), una situazione oggettivamente difficile a cambiare, per cui il governo preferisce dirigere i suoi massimi sforzi verso un rilancio dei monti frumentari, con il quale non lede, almeno non subito e comunque non direttamente, gli interessi del potente ceto dei mercanti, e dei *capitalisti-usurai* in genere. Così il contratto alla voce continua a mietere vittime e a mandare in rovina molti contadini, per cui incominciano ad arrivare al Ministero degli Affari Interni sempre più numerose richieste affinché l'interesse percepito dai negozianti-prestatori fosse coattivamente ridotto. Tra le tante suppliche una soprattutto credo opportuno evidenziare, la quale,

esponendo le circostanze infelici cui trovansi ridotti i coloni della Puglia per l'avidità dei negozianti di grano, domanda obbligarsi costoro a riciversi per contratti fatti con i detti coloni ogni specie di genere col semplice aumento del dieci per cento, senza tenersi conto de' contratti medesimi alla voce (111).

La Gran Corte dei Conti, cui il Consiglio di Stato trasmette le suppliche il 4 luglio 1821, esprime parere negativo, osservando

che quando anche i contratti conchiusi fra i negozianti ed i coloni potessero reputarsi gravi a' coloni, locché non è dimostrato, pure il rimedio che si propone di annullare o di modificare tali contratti contiene mali maggiori di quelli a' quali si vorrebbe occorrere (perché) annullare con una legge posteriore i contratti già fatti, abolire il dritto di credito e violare il dritto di proprietà sono cose sinonime.

Università agli Studi di Napoli, Biblioteca degli « Annali » dell'Istituto di Storia Economica e Sociale, Napoli 1966, p. 30.

(110) Per vedere da vicino il meccanismo della formazione delle voci si veda A.S.N., *Interni, I Inv.*, 2067, voce delle vettovaglie a Foggia, 1815-1826.

(111) A.S.N., *Interni, II App.*, 140. Una « nota » del Consiglio ricorda che già nel passato il problema si era posto nel 1793 e nel 1803, quando con apposite prammatiche « fu sovraneamente prescritto che da i prestatori ed i creditori di grani ed altri cereali si accordasse il venti per cento di più sopra il valore che i generi suddetti ebbero la voce di luglio e di agosto dell'anno precedente, con dichiarazione che se per avventura vi fosse stato luogo nel Regno in cui il prezzo di maggio non fosse alterato fino al quinto di più del prezzo della voce di agosto da' debitori si pagasse questo minore e non quello maggiore ». Ma, ricorda la stessa nota, in entrambi le occasioni « fu in essi bandi dichiarato che tale stabilimento di prezzo non dovesse servire di esempio negli anni successivi ».



Senza contare che « le conseguenze (sarebbero) troppo funeste alla classe de' coltivatori » poiché, rifiutandosi i mercanti negli anni successivi

a far loro le solite anticipazioni necessarie per la coltura delle terre e per il loro sostentamento, sarebbero ridotti, come la sperienza ha dimostrato in casi simili, alla più desolante miseria ed alla dura necessità di vendere le poche terre che formano il solo loro patrimonio (112).

Mentre il problema ristagna in tutta la sua gravità si dà esito negativo a tutte le richieste e le suppliche tese ad ottenere una modifica coatta degli interessi percepiti in modo solo formalmente regolare nel contratto alla voce: inizia, così, una lunga controversia sulla legalità dell'interesse convenzionale e sulla opportunità di regolarlo con legge, giacché l'art. 1777 delle *leggi civili* consentiva « la stipulazione degli interessi nel semplice mutuo, sia di derrate e di altre cose mobili » e l'art. 1779 stabiliva che l'interesse poteva essere legale e convenzionale: « l'interesse legale è fissato dalla legge; l'interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge se la legge non lo proibisce. La misura dell'interesse convenzionale deve essere determinata per iscritto » (113). Il 7 aprile 1828 una legge dello stato cerca di ovviare alla carenza che consente gli abusi: « considerando che niuna legge esistendo sulla misura dell'interesse convenzionale — si legge in essa — siasi cominciato ad abusar di frequente del silenzio della legge per pattuire e riscuotere scandalosi interessi a danno talora d'infelici padri di famiglia, il che sommo pregiudizio arreca alla proprietà, all'agricoltura, all'industria ed al commercio », si comanda che « in materia civile come commerciale l'interesse convenzionale potrà eccedere la misura dell'interesse che verrà rispettivamente indicata nel corso degli interessi », stabilito « nel semestre che precede ciascun anno » dalla Camera consultiva di commercio per Napoli e province contermini, dal Tribunale

(112) *Ibidem*, Estratto dalle minute della Segreteria Generale della Gran Corte dei Conti, Camera del Contenzioso amministrativo, Sessione de' 9 luglio 1821. Cfr. anche P. PETITTI, *Repertorio amministrativo...* cit., IV, p. 77; G. LANDI, *Istituzione di diritto pubblico...* cit. II, p. 836.

(113) *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte Prima: Leggi civili*, Dalla Reale Tipografia del Ministro di Stato della Cancelleria Generale, Napoli, 1819, pp. 353-354.



di commercio di Monteleone per la Calabria e dal Tribunale di commercio di Foggia per la Capitanata e per le restanti province (114). Istruzioni particolari avrebbero, poi, dovuto stabilire il modo in cui fissare il corso degli interessi, ma le misure tardarono ad arrivare, per cui, anche dietro le sempre maggiori insistenze della periferia che sollecitava una rapida applicazione della legge, il Ministro di Grazia e Giustizia e quello degli Affari Interni si fecero carico di questa esigenza presso il competente Ministero delle Finanze. Di più: il Ministro degli Interni elaborò un progetto per il calcolo dell'interesse convenzionale:

per mezzo delle camere notarili (gli intendenti) veggano di conoscere le precedenti contrattazioni; e riunite a tal notizie le altre che possono averne dalle diverse specie di contrattazioni che non si fanno per mezzo de' notaj, diano un ragionato avviso sulla quantità dell'interesse, che credono potersi stabilire (115).

Nonostante tutto, però, la legge resta sulla carta e le aspettative dei contadini disattese. Nel frattempo la Gran Corte dei Conti nel 1833 affronta di nuovo il problema del contratto alla voce, che era stato posto ben quindici anni prima. Senonché i suoi componenti non riescono a raggiungere l'unanimità di consensi intorno ad un'unica ipotesi di lavoro, per cui si rende necessario varare due progetti di regolamento, tesi a fissare finalmente in modo definitivo « le regole per la riunione e per lo registro dei prezzi » a base delle voci, « il modo come debbano fissarsi e dopo fissate rendersi pubbliche, il modo della discussione delle voci già stabilite, la quale dee farsi dai consigli d'intendenza » e le modalità dei reclami, escludendo le voci del pane, dei formaggi e delle lane che avevano un proprio regolamento. Nel progetto di minoranza, voluto dal procuratore generale Santarelli, tra le altre cose si sostiene la necessità di conteggiare anche i prezzi dei comuni « del territorio contiguo » (116).

Perdurando le difficoltà e il disaccordo sui due progetti di regolamento, il re con rescritto 11 settembre 1834 chiede il parere della

(114) *Coll. LL. e DD.*, Legge 7 aprile 1828, I Semestre, p. 70.

(115) A.S.N., *Interni*, II *App.*, 140, Il Ministro di Grazia e Giustizia al Ministro degli Interni, Napoli, 14 maggio 1828; il Ministro degli Interni al Ministro delle Finanze, Napoli, 28 maggio 1828.

(116) A.S.N., *Interni*, II *Inv.*, 490, « Nota per lo Consiglio ». Cfr. pure nello stesso fascio i due progetti di regolamento elaborati dalla Gran Corte dei Conti.



Consulta, la quale si pronunzia nel maggio dell'anno successivo. Ma la conclusione cui essa giunge è assai amara: sembra che questo problema non debba arrivare mai a soluzione, come se mancasse il coraggio di una scelta definitiva. Infatti la Consulta, dopo tanti anni di discussione, in pratica azzera tutto il lavoro fatto fino a quel momento e suggerisce di iniziarlo *ex-novo*, inviando i due progetti di regolamento per una opportuna analisi ai consigli provinciali (117). Da questo momento non sembra che si sia più parlato della elaborazione di un regolamento generale sul contratto alla voce, che pur senza modificarne la natura consentisse almeno di chiarirne definitivamente gli estremi, in modo da evitare ulteriori imbrogli a danno dei contadini. Del resto a niente erano valse le proteste di un riformatore illuminato, Ludovico Bianchini, il quale aveva denunciato con forza « i difetti, gl'inconvenienti ed i disordini di cotal sistema, che abbandona quasi sempre le cose in balia della ignoranza e del raggiro » (118). Il contratto alla voce « meglio dir si dovrebbe scommessa », aggiungeva ancora il Bianchini, sottolineando « il male che ne ha sofferto e che ne soffre la nostra economia, onde savio consiglio sarebbe vietare a tutto quelle contrattazioni » (119). A niente erano valse queste proteste, dunque, anche perché troppo grossi erano gli interessi che si celavano dietro il contratto alla voce, troppo potente era il ceto che da esso traeva smisurati vantaggi. Del resto la forma nel *diritto* napoletano era salva e i mercanti-usurai seppero far valere il loro diritto di vendere la merce-denaro al prezzo voluto, aggirando le deboli leggi che vietavano l'usura. *Diritto e giustizia sociale*, d'altra parte, per il tempo di cui si discute, erano antitetici.

Nel frattempo il Ministro di Polizia fa sapere che in mancanza di norme precise che regolino il calcolo dell'interesse convenzionale, gli stessi abusi si verificano nei monti dei pegni, dove vengono richiesti interessi ugualmente usurari. Nel 1825, a dire vero, il Ministro di Polizia ha emanato un apposito regolamento per garantire l'origine non furtiva dei pegni, il quale per quanto utile « a scoprire de' frutti » non si è però dimostrato capace di combattere « l'abuso e l'avidità dei pignoratori che a loro bellagio (...) esigono usure ingen-

(117) *Ibidem*, Decisione della Consulta.

(118) L. BIANCHINI, *Storia delle finanze...*, cit., p. 211.

(119) L. BIANCHINI, *In difesa dei compratori delle lane...* cit., pp. 7-8; L. BIANCHINI, *De' reati che nuocciono alle industrie...* cit.



ti, le quali col volger di pochi mesi montano al valore della sorte istessa data in pegno ». Solo applicando la legge 7 aprile 1828, conclude la nota del Ministero di Polizia, è possibile « refrenare una volta l'ingordigia di siffatti speculatori e rendere men triste la condizione de' bisognosi » (120): ed è la stessa richiesta che viene di nuovo con insistenza dalla periferia. Tra le altre sollecitazioni a me pare interessante riferire quella dell'intendente del Molise, la quale si segnala per la lucidità dell'analisi che fa della situazione.

Or la miseria in cui sono caduti (i contadini) per lo scarso raccolto dell'andante anno e per lo esorbitante interesse che son costretti a pagare sui generi che prendono a prestanza per seminare il proprio campo e per sostenersi, il quale si riscuote alla più discreta ragione del quarto per tomolo, ha reso la di loro condizione assai misera e calamitosa, tanto in rapporto alle rispettive loro circostanze, quanto relativamente alla condizione economica della provincia ».

Che fare, dunque? Si chiede l'intendente, consapevole che

il pregiudizio di dover essere gratuito il mutuo è stato smentito da tutte le legislazioni, né vi è chi possa negare che le merci, anche il denaro, che è il rappresentante di tutte le cose, sono de' capitali redditizi, i di cui interessi in parte son dovuti ad essi, in parte alla industria umana che li feconda, (per cui) è superfluo di parlare sulla legittimità degli interessi.

Molti ritengono, continua l'intendente del Molise, che si debba lasciare alle parti contraenti il diritto di stabilire l'interesse, ma

l'esperienza di tutti i secoli ha dimostrato che ha legge regolatrice degli interessi forma uno dei bisogni più essenziali della società. Essa presenta agli onesti cittadini una norma certa da seguire senza compromettere la propria coscienza; toglie il mezzo agli usurai di abusare dei bisogni e delle sventure dei mutuari, i quali spesso obbligati dalla durezza della loro posizione debbono per forza aderire ad ogni esorbitante condizione che loro s'impone; dà il potere ai magistrati di riprovare le turpi e scandalose stipulazioni (121).

(120) A.S.N., *Interni, II App.*, 140, Ministero e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale al Ministero degli Interni, Napoli, 1-3-1839, *Ibidem* anche il regolamento.

(121) *Ibidem*, L'intendente del Molise al Ministro degli Interni, Campobasso, 11 ottobre 1844.



Non si chiede, dunque, di abolire l'interesse, fatto ovviamente impossibile, ma di abolire o almeno contenere l'usura, possibile invece proprio applicando la legge 7 aprile 1828, anche se di fronte al dilagare della rovina contadina non manca chi, come l'intendente di Aquila, chiede « di obbligarsi i proprietari di terreni abbandonati da' fittuari a somministrare a costoro la semenza » senza limitazioni (122).

Finalmente dopo tante, anche autorevoli, sollecitazioni il Ministro delle Finanze rompe il silenzio e, solo allora, si scopre che *la legge 7 aprile 1828 è inattuabile, ingiusta e inutile*.

E veramente io credea — continua il ministro — che il tempo dovesse bastare a far cadere nell'oblio una disposizione, la quale provocata da un eccessivo zelo è riuscita inapplicabile come sono inapplicabili tutte quelle disposizioni che tendono a riparare mali di loro natura impossibili.

Subito dopo l'emanazione della legge, egli aveva incaricato l'agente del contenzioso della tesoreria di elaborare il progetto di regolamento sul corso forzoso degli interessi:

il progetto fu presentato, ma con esso si prescrivevano tante condizioni e si facevano tante sottili distinzioni di tempo, di luogo, di rischi e di uso del denaro, che sebbene indispensabili pur confermavano nel fatto la sentita difficoltà di fissare il corso degli interessi.

Del resto, lo stesso autore del progetto

proponeva che si fosse aggiunta alla legge una tolleranza dell'uno al due per cento affinché fosse data una latitudine in cui potessero aver luogo le naturali oscillazioni del commercio. Proponeva in secondo luogo che fosse perciò posposta di qualche anno l'esecuzione della legge.

Il Consiglio di Stato dedicò ben due sedute al problema, l'11 agosto e l'11 novembre 1828, concludendo « che la legge fosse messa in vigore appena che l'autorità governativa potesse essere al caso di pubblicare il corso degli interessi », ma le cose restarono ferme perché il corso degli interessi non fu mai fissato.

(122) A.S.N., *Interni*, I Inv., 2176, L'intendente di Aquila al Ministro degli Interni, Aquila (?) 1844.



Le vessazioni degli usurai — conclude il ministro — son certamente una triste cosa; ma la tassazione dell'interesse non farebbe che tiranneggiare i contraenti di buona fede, senza diminuire, anzi aggravando, le vessazioni degli usurai.

...Sarebbe ingiusta per un lato ed assolutamente inutile per l'altro.

#### D'altra parte

la fissazione dell'interesse di un capitale che si presta dipende tutta dalle particolari circostanze in cui si trovano il mutuario ed il mutuante nel momento del contratto. La qualità delle persone, la qualità dell'impiego, il termine dell'impiego, le condizioni del contratto, le sicurezze maggiori o minori o i rischi maggiori o minori che si corrono determinano nel fatto ogni volta l'ammontare dell'interesse convenzionale.

Inoltre, anche nel caso che la legge fosse effettivamente applicata, niente potrebbe impedire ai prestatori di esigere interessi usurai.

tutti sanno che una limitazione obbligatoria nell'interesse apparente non fa che crescere e forse raddoppiare l'interesse mascherato (perché) il prestatore pretende allora un premio di assicurazione tutto particolare che si bilancia coi pericoli di un giudizio e di una condanna giudiziale (123).

Che dire? Sono osservazioni più o meno discutibili, ma indubbiamente acute. Come non osservare, però, che allo stesso risultato porta la difesa ad oltranza degli interessi dei mercanti-monopolisti

(123) Per tali motivi, conclude il Ministro, i provvedimenti indiretti sono più adatti delle leggi dirette a raggiungere lo scopo di moderare le usure. «... I provvedimenti indiretti dovrebbero prevenire il monopolio del denaro ed assicurare la restituzione del denaro che si dà ad prestito». Cfr. A.S.N., *Interni, II App.*, 140, Il Ministro delle Finanze al Ministro degli Interni, Napoli, 12 agosto 1846. In realtà anche il Ministro degli Interni nel 1840 aveva fatto notare all'intendente del Molise che «l'usura in quella parte che sfuggiva alle sanzioni penali doveva essere repressa indirettamente assai più che con disposizioni governative». L'equivoco che si creò intorno alla legge 7 aprile 1828 fu tale che anche Luigi Granata la considerava ormai acquisita nel 1830. «È però da notare — egli scrive — che sulla considerazione che alcuni presso di noi pattuivano e riscuotevano scandalosi interessi, con R. Decreto (sic!) del 7 aprile 1828 fu stabilito un limite all'interesse convenzionale, con essersi prescritto che questo non dovesse eccedere la misura che in ogni anno sarebbe stata indicata...». L. GRANATA, *Economia rustica per lo Regno di Napoli*, Dai Torchi di Nunzio Pasca, Napoli, 1830, I, pp. 19-20.



prestatori di denaro? Come non evidenziare ancora che è sempre difficile, se non impossibile, elaborare dei regolamenti che tutelino gli interessi di lavoratori della terra?

Così, tutto restò come prima.

Ciò non toglie, però, che qualcosa si cercò di fare, richiamando in vigore un provvedimento del 1811, quando, per sollevare le sorti dei piccoli produttori dopo una serie di annate agricole non positive (124), fu varato un nuovo tipo di contratto con « le obbligazioni così dette di *semenze e soccorsi* e di *mercanti a massari* ». Di fatti con l'editto del 7 ottobre 1834 e con il rescritto reale del 23 ottobre 1835 veniva dato mandato ai sindaci « di insinuare e prestare la loro opera con tutti i mezzi che crederanno più conducenti, perché siano abilitati alla semina i coltivatori mediante i soccorsi di generi e danaro che i proprietari ad essi diano nella sicurezza che saranno agevolati per lo rimborso dei loro crediti ». Inoltre, concludeva il provvedimento sovrano, « l'obbligazione nascente da tali soccorsi » poteva contrarsi « per mezzo di pubblici strumenti, di libri burgensatici, e di altre scritture private, ovvero di taglie », era registrata gratuitamente e prevedeva « la restituzione della semenza, e dei soccorsi con l'aumento di tomoli due o più secondo il costume », valutando « il prezzo dei frumenti per semenze e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi coi frutti del sette per cento al tempo del raccolto » (125). Benché il rescritto prevedesse la restituzione coatta in caso di insolvenza e il piantonamento dei fondi e dei frutti a spese del debitore, il provvedimento restò sulla carta come se non fosse stato mai varato, proprio perché, aggirando gli ostacoli, esso portava un duro attacco al contratto alla voce. D'altra parte il rescritto non imponeva la stipula del contratto in sostituzione del contratto alla voce, ma si limitava semplicemente ad autorizzarlo e non poteva essere diversamente, vista la travagliata storia del mancato controllo dell'interesse convenzionale e quella del regolamento generale dei contratti alla voce, per cui la diffusione veniva lasciata in balia dei rapporti di forza esistenti tra i due contraenti, debitori e

(124) Sul raccolto del 1810-1811 cfr. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 493, 497, 503-2, 505, 506, 507, 508. Sulla crisi del 1810 cfr. A.S.N., *Interni, I Inv.*, 2259 e ora A. DI BIASIO, *Alcuni aspetti dell'economia napoletana nel decennio francese*, « Critica Storica », XV, 1978, 2-3, pp. 153 sgg., dove è pure riprodotto un importante documento inedito di Luca De Samuele Cagnazzi, relativo alla crisi di quell'anno.

(125) A.S.N., *A. Borbone, I*, 829-1, Palermo, 1 ottobre 1835 (a stampa).



creditori: non è strano, allora, che ad esso mai, o quasi mai, fu fatto ricorso per finanziare l'agricoltura.

La travagliata storia di tutti i provvedimenti che, tesi ad alleviare la condizione dei contadini strappandoli alle morse dell'usura, toccavano in qualche modo gli interessi dei negozianti e degli *speculatori* (126), consente di capire perché con tanta caparbieta e ostinatezza le autorità perseguirono l'opera di risanamento dei monti frumentari. Nessuno poteva pensare di ostacolare quest'opera ed in effetti contro di essa nessuno osò esplicitamente levare la voce. Così nel 1830-31 fu possibile raggiungere un primo risultato. « La vigilanza delle autorità e il rigore usato — scrive il ministro al re — con in ricorso in qualche occasione a delle misure straordinarie » hanno consentito « un luminoso risultamento ». L'abuso « di far rimanere i capitali in mano ai debitori a perpetuità è stato distrutto ». Anche con l'ausilio di commissari straordinari, « il credito arretrato secondo la minore o maggiore facilità di realizzarlo è stato distinto in esigibile ed inesigibile ». Per il primo sono state avviate le pratiche per il recupero « accordando anche delle agevolazioni in quanto al modo e al tempo de' pagamenti ». Relativamente al secondo, « dalla discussione de' conti si è prima rilevato il tempo e gli autori della malversazione. Si è quindi esaminato se l'arretrato teneva o al non aver esatto le cautele convenienti o all'aver trascurata la riscossione al tempo tuile ». In questo caso, continua il ministro, sono stati condannati gli amministratori « a far indennizzare sul proprio gli stabilimenti messi alla loro cura ». La ricerca ha richiesto « l'esame de' conti da venti anni sin'oggi e qualche volta si è dovuto riportarla indietro sino all'anno 1756 ». Un quadro elaborato dal ministro mostra le cifre del « luminoso risultamento ». I monti frumentari revisionati al 1830-'31 sono 698; il capitale in grano è di tomoli 140.404, quello in granone di tomoli 5.531; l'arretrato esigibile è di tomoli 110.871 di grano e 885 di granone; quello inesigibile è di tomoli 43.783 di grano e 103 di granone. Le *significatorie* riguardano 57.000 tomoli di grano, 3.000 di granone e 3.000 duca-

(126) L'espressione *speculatori* è del De Cesare (C. DE CESARE, *Delle condizioni economiche e morali...* cit., p. 87). Più avanti lo stesso autore avverte che l'opera di rivitalizzazione dei monti frumentari « non ha conseguito alcuno scopo nelle tre province pugliesi appunto perché dovevano operare i soli privati » (*Ibidem*, p. 147).



ti (127). Nonostante tutto, però, il lavoro non è ancora finito: oltre al recupero del capitale arretrato esigibile, bisogna ancora revisionare i bilanci di non pochi monti di alcune province. Si prenda il caso dell'Abruzzo Citeriore: ancora nel 1831 si tenta il pareggio del bilancio di un numero rilevante di monti, sollecitando la riscossione degli arretrati a partire dal 1806 (128). La situazione sembra aggravarsi sempre più e nel 1832 l'intendente scrive ai sindaci che

in ogni progetto di stato discusso figura una quantità di grano come inesigibile perché ne sono debitori individui poveri o che si dicono tali. Questo arretrato inesigibile che in genere presenta l'ammontare di tomola 28.387 (...) dev'essere posto a carico di quegli indolenti amministratori che ne fecero la distribuzione senza cautele o che ne trascurarono la riscossione a tempo proprio (129).

Tutto sembra inutile, per cui si richiede la nomina di una commissione speciale per discutere i conti di quei monti frumentari (130) e ancora nel 1833, in occasione della visita a Chieti del re, il Consiglio Generale degli Ospizi chiede la nomina di « ispettori per ramo di beneficenza » per verificare i bilanci di 565 stabilimenti laici con una rendita di ducati 30.091 e di 139 monti frumentari con un arretrato di tomoli 100.296.

Il numero dei monti frumentari occultati — si legge nella supplica al re — non si è ancora conosciuto. Che vi siano, però, è indubitato. La dote di tali stabilimenti è stata sempre variabile e fino ad ora presenta un quantitativo detto inesigibile di tomoli 29.083,05. Questo in buona parte potrà realizzarsi quando saranno sorvegliati gli ammi-

(127) A.S.N., *Interni*, II Inv., 599, 600. Per le ricerche nel Grande Archivio si veda soprattutto A.S.N., *M.A.I.C.*, 4. Per un caso specifico cfr. le vicende del monte frumentario di S. Marco La Catola, uno dei più importanti del Mezzogiorno, in A.S.N., *Interni*, I Inv., 2045. Cfr. anche A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., p. 225. Per la riscossione degli arretrati e delle significatorie relativi al periodo 1750-1831 cfr. A.S.N., *Interni*, II Inv., 596, 597, 598, 3176.

(128) A.S.N., *Interni*, II Inv., 3180. Sulla crisi dei monti frumentari dell'Abruzzo Chietino si veda R. DE NOVELLI, *Sul pauperismo e le cagioni del suo rapido accrescimento nella provincia di Abruzzo Citra, Chieti*, Tipografia dell'Intendenza, 1846, p. 97.

(129) *Ibidem*.

(130) A.S.N., *Interni*, II Inv., 3179, 3180 (molte verifiche della Commissione verificatrice).



nistratori laicali che per lo più per umani riguardi e per propri interessi trascurano l'adempimento degli ordini superiori (131).

Il caso dell'Abruzzo Citra naturalmente non è isolato. Anche nel Principato Ulteriore, per esempio, dove ancor di più si sentono gli effetti della crisi cerealicola del 1830, si chiede al Ministro la nomina di una commissione speciale (132) e il ministro, da parte sua, rileva

con dispiacere lo stato in cui trovasi l'amministrazione dei monti frumentari, (...) cioè che essi sieno divenuti del tutto cartolari e che giammai si sieno messe in pratica le diverse disposizioni per eliminare l'abuso introdotto da molti anni di abbandonarsi il frumento destinato alla semenza a' coltivatori poveri nelle mani degli stessi debitori (133).

Spesso, in sostanza, nonostante i buoni risultati raggiunti, qui come altrove si ripetono i vecchi mali, mentre le autorità proseguono senza pausa l'opera di rivitalizzazione. Le nuove disposizioni prevedono che venga compilato l'elenco degli aspiranti debitori, con l'indicazione della estensione dei relativi fondi e della utilizzazione che essi intendono fare del grano (134). In effetti finiscono al ministero

(131) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3180, «Memoria sulla necessità nella provincia di Abruzzo Citra di aversi gl'ispettori pel ramo di beneficenza», elevata al Re in occasione della sua visita a Chieti.

(132) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3159. Per la cattiva produzione cerealicola del 1830 si veda A. DI BIASIO, *L'agricoltura nel Regno di Napoli: produzione e tecniche agronomiche*, comunicazione presentata al Colloquio *Le campagne europee nell'età napoleonica: la terra, le persone, la produzione*, tenuto a Roma il 12-14 ottobre 1978, i cui atti sono in corso di stampa nell'Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea, organizzatore dell'incontro. Si veda la Tavola XXI. Anche nella Seconda Calabria Ulteriore «magrado i forti impulsi agli amministratori in quanto riguarda l'esazione delle significatorie non si è avuto un risultato appieno soddisfacente a causa che i maggiori ostacoli sono a superarsi per ottenere incasso di siffatti debiti, talvolta a carico di eredi di passati amministratori, e poveri, e perché le liti intrapprese han bisogno di tempo per essere espletati i giudizi di espropri». A.S.N., *Interni, II Inv.*, 597, L'Intendente della Calabria Ulteriore Seconda al Ministero degli Affari Interni, Catanzaro, 1 dicembre 1831.

(133) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3189, Il Ministero degli Affari Interni all'Intendente del Principato Ulteriore, Napoli, 11 settembre 1831.

(134) A.S.N., *Interni, II App.*, 1696. Ancora nel 1834 una circolare agli intendenti invita gli amministratori ad applicare scrupolosamente le norme dei regolamenti provinciali, tenendo in considerazione soprattutto tre elementi: distribuire il grano ai coloni effettivamente poveri; nominare nella commissione di distribuzione il parroco, che conosce da vicino le condizioni materiali dei contadini; impedire abusi nella



molti elenchi particolareggiati di debitori e di amministratori inadempienti (135). L'opera non si arresta neanche quando sono stati raggiunti risultati apprezzabili ed il grano ristagna in parte nei magazzini per mancanza di aspiranti debitori: è il caso del Primo Abruzzo Ultra, dove nel 1851 sono avanzati 3.000 tomoli (136). Anzi sono proprio i risultati apprezzabili che determinano il supero dei grani relativamente alle esigenze della semina. Scrive assai indicativamente l'intendente del Primo Abruzzo Ultra al ministro che

(data) l'ubertosa raccolta che si è avuta nello scorso anno e le circostanze d'essersi le doti di alcuni pii stabilimenti aumentati a segno di superare i bisogni di quelle popolazioni, continueranno a rimanere indistribuite almeno una gran parte delle divisate quantità di grano (...). Le mappe analitiche sono state ultimate e rassegnate all'E.V., e si è anche fatta la esazione di parte delle antiche significatorie e di quelle i di cui debitori sono stati ammessi a transazione (137).

Molte lacune nell'amministrazione dei monti frumentari si determinano perché la presentazione dei conti e il passaggio delle consegne dai vecchi ai nuovi amministratori, nonostante l'adozione dell'anno colonico, non coincidono il più delle volte con il tempo del raccolto, il quale nelle province si protrae fino a ottobre e, talora, a

distribuzione e vigilare, infine, affinché i capitali non diventino *cartolari* e permangano effettivi. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 597, Circolare agli intendenti, Napoli, 2 aprile 1834. Controlli effettivi nei magazzini dei monti, compiuti da agenti fiduciari degli intendenti, consentivano l'ultima verifica. Cfr., per esempio, *Discorso dell'intendente GIUSEPPE VALIA Nell'apertura del Consiglio Provinciale di Teramo il 15 maggio 1845*, Teramo, Tipografia Scalpelli, 1845, pp. 26-27. Secondo il Reale Rescritto del 22 agosto 1846, sempre allo scopo di evitare gli abusi, « lo stato di ripartizione del grano debbensi tenere affisso al pubblico per otto giorni pria di esaminarsi dal Decurionato ed approvarsi dall'intendente ». Cfr. P. PETITTI, *Repertorio amministrativo...* cit., I, p. 343.

(135) Si veda per esempio il caso del Secondo Abruzzo Ultra (A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3193) e del Molise (A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3161), dove la situazione non sembra del tutto normalizzata ancora nel 1846 (ma si veda anche A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3162). Per il Molise e la Capitanata cfr. A.S.N., *Interni, II App.*, 1696 e per il Molise e il Principato Ulteriore ancora A.S.N., *Interni, II App.*, 1712. Sul monte *cartolare* di Campobasso si veda, infine, A.S.N., *Interni, II Inv.*, 608.

(136) A.S.N., M.A.I.C., 6, *Stato dei monti frumentari del Primo Abruzzo Ultra, 1851*. L'avanzo è relativo ai monti di 16 comuni. Ma si veda C. GAMBACORTA, *La cassa di risparmio e gli altri istituti di credito della provincia di Teramo*, Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, Teramo, 1980, pp. 72-78.

(137) A.S.N., M.A.I.C., 6, L'intendente al Ministro degli Affari Interni, Teramo, 11 agosto 1851.



novembre, per cui al momento delle consegne i nuovi amministratori ricevono dai predecessori non generi effettivi in magazzino, ma titoli e garanzie varie e in caso di inadempienze sono responsabili del grano mancante che non hanno direttamente distribuito (138). Il problema è finalmente risolto dal ministro: questi quantitativi di grano sono da considerare capitali attivi e nella redazione dello stato discusso vanno registrati nell'apposita voce delle *significatorie*, di modo che risalendo alle garanzie *cartolari* sia possibile addebitare l'eventuale mancanza ai vecchi amministratori da cui sono stati distribuiti (139).

La costanza delle autorità nel perseguire le responsabilità degli amministratori inadempienti, se raggiunge l'obiettivo di moralizzare la vita delle istituzioni, crea una situazione di particolare diffidenza verso questa carica, anche per le oggettive difficoltà nelle quali gli amministratori si trovavano ad operare, al punto che essa resta sempre più spesso vacante, rifiutandosi i più di assumerne l'onere. Su sollecitazione dell'intendente di Chieti viene interessata del problema la Consulta di Stato, la quale

opinò concordemente prescriversi per regola generale che gli amministratori dei monti frumentari dovessero, dopo essere giunti all'esercizio della loro carica, continuarvi tuttavia fino al momento della consegna ed effettivo possesso de' loro successori (140).

Interessata, inoltre, da varie intendenze, la Consulta Generale aveva stabilito nel 1844

che agl'individui, i quali ricusassero senza legittimi motivi di mettersi in esercizio della carica di deputati dei monti frumentari, dovessero applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 137 della legge de' 12 dicembre 1816 a carico di sindaci che ricusano di entrare nel possesso della carica (141).

(138) A.S.N., *Interni*, II Inv., 597, L'intendente di Terra di Lavoro al Ministro degli Interni, Caserta, 3 ottobre 1832; L'intendente dell'Abruzzo Citra al Ministro degli Interni, Chieti, 6 ottobre 1832.

(139) *Ibidem*, « Nota a margine ».

(140) « Giornale della Intendenza di Terra di Lavoro », XIV, 1845, p. 114.

(141) A.S.N., *Interni*, II Inv., 598, Ministero degli Interni, « Nota per lo Consiglio », Parere della Consulta Generale del Regno delle Due Sicilie..., S. M. approva, 20 maggio 1844. La nota è riprodotta anche in « Giornale della Intendenza di Terra di Lavoro », XXI, 1844.



Nonostante tali disposizioni, assai spesso in periferia, in mancanza di persone provviste dei requisiti necessari, i decurionati sono costretti a scegliere degli analfabeti come amministratori dei monti frumentari (142), con tutte le conseguenze che è facile immaginare. Ed è sempre lo stesso problema a spingere le autorità, dietro formale richiesta del Consiglio Generale del Primo Abruzzo Ultra, a deliberare che i monti frumentari di uno stesso comune, a condizione che non fossero di villaggi diversi, potessero essere posti sotto la giurisdizione di un'unica amministrazione: del resto il ristretto numero di persone eleggibili, a parte la loro resistenza ad assumere questa carica, non consentiva un'altra scelta (143). Ma la responsabilità degli amministratori chiama direttamente in causa i sindaci ed i decurionati da cui sono stati investiti della carica. Il problema si pose per la prima volta nel 1838, quando l'intendente di Chieti, per stimolare i sindaci ad una maggiore e più oculata vigilanza, li informava che li avrebbe considerati corresponsabili delle irregolarità commesse dagli amministratori dei monti frumentari. Senonché la Consulta Generale, investita del problema, riteneva illegittimo l'atto e intimava il ritiro della circolare (144). Ma nel 1842, su richiesta del Consiglio Generale della Basilicata, la Consulta ritornò sulle sue decisioni e stabilì che

coll'essersi, oltre le due chiavi date agli amministratori, data una terza al sindaco perché ispezionasse il grano depositato e ne vigilasse la riscossione, implicitamente si è voluto renderlo responsabile degli accidenti, de' quali potesse venir danno al monte (145).

Il problema si ripropose nel 1850. Più di un decurionato si era chiesto « se la responsabilità de' decurionati nella scelta degli amministratori de' monti frumentari limitarsi dovesse alle qualità de' soggetti proposti all'epoca della nomina o veramente riportar si dovesse ai risultamenti della gestione de' medesimi ». La risposta ai dubbi avanzati non era difficile giacché

(142) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 597, 599, 3161.

(143) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 599. Così, per esempio, nell'Abruzzo Citeriore 140 monti vennero ridotti a 73. Cfr. A.S.N., *A. Borbone, I*, 875, *Relazione Santangelo* 1836... cit.

(144) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3179.

(145) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596, Consulta Generale del Regno, Commissione Straordinaria, Sessione del 15 giugno 1842. Cfr. anche « *Giornale della Intendenza di Terra di Lavoro* », XXXII, 1842, p. 428.



la bontà della scelta di un amministratore non può altrimenti conoscersi che ne' risultamenti della gestione, e quindi colui che risponder dee della scelta di esso non può non restare obbligato alle conseguenze della gestione medesima. (Inoltre), la limitazione della responsabilità del decurionato nella scelta degli amministratori alle qualità personali di probità e di agiatezza di essi nel momento solo della scelta, oltre d'involgere un concetto logicamente inesatto, tradirebbe lo scopo che si prefigge il regolamento, che sta nel rendere coobbligato ai gestori il decurionato, e preparerebbe la distruzione dei monti frumentari (146).

Nonostante tali vicissitudini, i monti frumentari si moltiplicano e da più parti perviene la richiesta di crearne in tutti i comuni del regno: richiesta accolta, a condizione che non si ponga mano ai fondi pubblici e comunali, ma si patrocini l'iniziativa incoraggiando la generosità dei privati (147). Così alla fine degli anni '50 i monti sono 1200 con un capitale di 650.000 tomoli di grano, senza contare gli introiti straordinari e gli arretrati esigibili.

Ma il fatto più importante da notare è che, benché chi si è occupato da vicino del problema abbia detto praticamente il contrario (148), i monti frumentari rivitalizzati vennero effettivamente in-

(146) R. Rescritto e Circolare ministeriale in «Girone della Intendenza di Terra di Lavoro», VIII, 1850. Cfr. anche P. PETITTI, *Repertorio amministrativo...* cit., I, p. 358.

(147) Si vedano per esempio le richieste del Consiglio Provinciale del Principato Ultra relative al 1841 («Giornale della Intendenza di Terra di Lavoro», 1841, pp. 308-309) e al 1851, quando si propose la creazione di monti frumentari con un capitale iniziale di 30 tomoli nei comuni inferiori a 3000 abitanti e di tomoli 100 in quelli con popolazione superiore ai 3000 abitanti «formandosi la dotazione con fondi comunali e di beneficenza e... anche col mezzo di volontarie sottoscrizioni» (A.S.N., M.A.I.C., 6, Ministero degli Interni, I carico, All'Ufficiale del Ripartimento di Agricoltura e Commercio, Napoli, 23 gennaio 1852). Per le risposte del Ministro cfr., per esempio, «Giornale d'Intendenza di Terra di Lavoro», XXXIII, 1841, p. 310; *ivi*, XX, 1845, pp. 161-162 e, per il Principato Citra, A.S.N., *Interni, II Inv.*, 661. Nel 1842 il re aveva ordinato che anche le congregazioni «fossero stimulate a seguire questo esempio». Cfr. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 599. La proposta di creare monti frumentari in tutti i comuni era venuta nel 1841 pure dal Consiglio provinciale di Terra di Lavoro ed il re aveva risposto che bisognava prima sentire il parere dei decurionati. Cfr. «Giornale d'Intendenza di Terra di Lavoro», XXXIII, 1841, pp. 308-309.

(148) Cfr. T. PEDIO, *La Basilicata durante la dominazione borbonica. Note e appunti per la storia economica e sociale del Mezzogiorno d'Italia*, Montemurro, Matera, 1961, pp. 76-77 (ma anche T. PEDIO, *Saggio bibliografico sulla Basilicata...*, Arnaldo Forni Editore, Bologna, s.d., *ad vocem*); G. MASI, *I monti frumentari e*



contro alle esigenze e alle necessità dei contadini, fornendo loro la semenza o *accredenzando* loro il grano esuberante per il consumo (149). In conclusione, tolta Napoli che ne era del tutto priva, e la Calabria Ulteriore Prima (150), tre erano le province particolarmente prive di monti frumentari: Terra di Lavoro, Terra di Bari e

*pecuniari in provincia di Bari*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, Giuffrè, Milano, 1962, V, pp. 341 sgg.; A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit. F. ASSANTE, *Città e campagne nella Puglia del secolo XIX. L'evoluzione demografica*, Biblioteca dei « Cahiers internationaux d'histoire économique et sociale », 21, Librairie Droz, Genève, 1974, pp. 73, 75. Diverso è il giudizio di Domenico Demarco (cfr. D. DEMARCO, *Il crollo del regno delle Due Sicilie...* cit., p. 31); Leopoldo Casese, secondo cui « per arginare il male che dilagava e che inghiottiva riducendole al fallimento le piccole proprietà, si cercò di allargare la diffusione di una vecchia, benefica istituzione la quale quando era ben governata dava risultati molto proficui » (L. CASSESE, *Contadini e operai del salernitano nei moti del quarantotto...* cit., p. 206); Luigi Izzo, per il quale i monti frumentari sono « una istituzione di credito ancora in parte efficiente ma invecchiata rispetto alle necessità delle nuove attività industriali, agricole commerciali » (L. IZZO, *La popolazione calabrese nel secolo XIX*, E.S.I., Napoli, 1965, p. 58) e Aldo di Biasio, che ne lamenta con Adriana Ballanti la trasformazione *coatta* in casse di prestanza (A. DI BIASIO, *Cooperative credito agrario e banche popolari in Terra di Lavoro 1860-1890*, in LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE-FONDAZIONE FELTRINELLI, *Il movimento cooperativo nella storia d'Italia 1845-1975*, a cura di Fabio Fabbri, Feltrinelli, Milano, 1979, pp. 481 sgg.; A. BALLANTI, *L'ordinamento del « fondo Opere Pie » nell'Archivio di Stato di Caserta*, « Rassegna degli Archivi di Stato », sett.-dic. 1961, XXI, 3, pp. 347 sgg), contro la quale si batté il consigliere provinciale Antonio Theo (A. THEO, *I monti frumentari in Terra di Lavoro*, s.c., 1878, pp. 15. Giudizio positivo, infine, hanno espresso Carino Gambacorta (C. GAMBACORTA, *La cassa di risparmio e gli altri istituti di credito della provincia di Teramo*, Teramo, Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, 1980) e Guido De Lucia (G. DE LUCIA, *Saggio sullo stato economico della provincia di Teramo*, « Rassegna Storica del Risorgimento », 1957, p. 347. Si tratta di una Comunicazione al XXIV Congresso di Storia del Risorgimento Italiano).

(149) Già nel 1826 su un capitale effettivo di 74.289 tomoli ne sono stati distribuiti per la semina tomoli 72.217 (A.S.N., *Interni*, I Inv., 2148). Per le quantità effettivamente distribuite dopo il 1831 cfr. A.S.N., *Interni*, II Inv., 3159, 3162, 3172, 600, 601, 602 e 606; A.S.N., *Interni*, II App., 1696; A.S.N., M.A.I.C., 18, 24 e 25.

(150) Un monte frumentario si trovava a Castellamare nel 1811 (A.S.N., *Interni*, II App. 1828, 1898), ma di esso si è persa ogni traccia negli anni immediatamente successivi. Per quanto riguarda le Calabrie, di cui si è già notato il monte di reggio tra i primi del Regno, « l'atto col quale il canonico Don Lorenzo De Rocco di Malocchio istituiva un monte frumentario e di maritaggi di ducati 400 » nel 1802 è riportato in E. MISEFARI, *Storia sociale della Calabria...* cit., pp. 431-434. La vita di un monte di pietà e di un monte frumentario, progettati a Squillace nel 1837 (Coll. LL. e DD., Primo Semestre, Dr. I aprile 1837, p. 81) e funzionanti a decorrere dal 1852 sotto la giurisdizione del vescovo di Squillace in deroga alle vigenti disposizioni ministeriali, è meticolosamente descritta in D. IVONE, *Associazione operaie, clero e borghesia nel Mezzogiorno tra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 221 sgg.



Terra d'Otranto. Per quanto riguarda Terra di Lavoro scrive il ministro che « scarsi e poveri sono i monti frumentari... e ben dovrebbe un esperto e laborioso intendente incoraggiare in questa contrada agricola così bella istituzione » (151). Nel 1842 l'intendente spiega che « sulla convenienza d'istituire siffatti stabilimenti alcuni decurionati si sono attenuti alla negativa pura e semplice » ed « hanno asserito non sentirne il bisogno perché le terre vengono coltivate dagli stessi agiati proprietari e da comodi fittajuoli che sovente trovano il terreno dotato di semenza e animali, oppure ne ottengono, ed a modestissimo interesse, dal proprietario per antica consuetudine ». Altri decurionati, sempre secondo l'intendente, « hanno dichiarato superflua e non necessaria (l'apertura di monti frumentari) in quei comuni in cui esistono stabilimenti analoghi, come monti di pegni... » (152). La spiegazione non regge e induce a dubitare specie quello strano *modestissimo interesse* (153). Infatti nel 1860 il nuovo intendente deve, suo malgrado, notare al ministro: « in questa provincia per lunghissimi anni l'amministrazione de' monti frumentari era allo stato negletto, né vi erano elementi sicuri per ravvivarla » (154). Anche in Terra di Bari « il numero dei monti frumentari è scarso, ma è questa una delle più ubertose contrade del regno e riescono per modo i suoi abitatori dediti al traffico e all'industria che molta agiatezza regna in generale da per tutto, sì che inutile vuolsi reputare il pensiero di accrescere i monti frumentari » (155). Uguale-

(151) A.S.N., A. Borbone, I, 875, *Relazione Santangelo 1836...* cit.

(152) A.S.N., Interni, II Inv., 599, Estratto dalle deliberazioni del Consiglio Provinciale di Terra di Lavoro, 1842 (nel 1842 i monti frumentari della provincia sono solo 14).

(153) Su un contratto alla voce *usuraio* praticato a Campodimele cfr. A.S.N., Interni, II App., 617.

(154) A.S.N., M.A.I.C., 18, L'intendente al Ministro degli Interni, Caserta, 10 aprile 1861. Sui monti frumentari della provincia di Terra di Lavoro si vedano A. DI BIASIO, *Cooperative credito agrario banche popolari...* cit.; A. BALLANTI, *L'ordinamento del fondo opere pie nell'Archivio di Stato di Caserta...* cit.; A. THEO, *I monti frumentari...* cit. Per alcune osservazioni sui monti frumentari del distretto di Piedimonte d'Alife si rimanda a F. VITI, *Sul distretto di Piedimonte d'Alife in provincia di Terra di Lavoro, Cenni economici e amministrativi*, Tipografia del Fibreno, Napoli, 1857, pp. 58-60. Lo statuto del monte frumentario S. Filippo Neri di Arienzo è stato pubblicato in F. F. MASTROIANNI, *La fondazione del monte frumentario S. Filippo Neri in Arienzo...* cit.

(155) A.S.N., A. Borbone, I, 875, *Relazione Santangelo 1836...* cit. Tuttavia già alla metà del settecento i monti frumentari in Terra di Bari avevano consentito agli ecclesiastici che li amministravano di sostenere « una fascia abbastanza nutrita di terraggieri annuali ». Cfr. A. CORMIO, *Le classi subalterne in Terra di Bari nella crisi*



mente insufficienti sono i monti frumentari in Terra d'Otranto « senza che il suo stato economico pareggi quello della vicina provincia di Bari » (156). Le province più ricche di queste istituzioni sono, invece, gli Abruzzi, il Molise, la Basilicata e i due Principati. Per gli Abruzzi, il Molise e la Basilicata non c'è da meravigliarsi: sono le province dove maggiormente si sentiva l'esigenza dei monti frumentari e dove con maggiore evidenza l'agricoltura presentava i suoi caratteri di arretratezza. Nel Primo Abruzzo Ultra la diffusione è tale che neanche il più piccolo comune ne è privo. Il Principato Ultra, in fondo, è stato la culla dei monti frumentari e nel Principato Citra l'obiettivo raggiunto dall'opera di risanamento è stato così ragguardevole per il particolare riguardo delle autorità nei suoi confronti (157).

*dell'antico regime*, « Quaderni Storici », 21, 1972, p. 961. Si veda il parere contrario di Franca Assante, secondo la quale sebbene i monti frumentari fossero « una specie di istituzioni di credito agricolo, particolare nel napoletano, che ben rispondeva agli usi e alle abitudini del paese », tuttavia « era poca cosa l'aiuto che poteva derivare da essi ai contadini » e comunque in Terra di Bari erano di numero esiguo. F. ASSANTE, *Città e campagne nella Puglia del secolo XIX. L'evoluzione demografica*, Biblioteca dei « Cahiers Internationaux d'Histoire Economique et Sociale », 21, Genève, Droz, 1974, pp. 75, 77. È inutile, infine, il rinvio a G. MASI, *I monti frumentari e pecuniari...* cit.

(156) A.S.N., A. Borbone, I, 875, *Relazione Santangelo 1836...* cit. Cfr. anche F. ASSANTE, *Città e campagne nella Puglia del secolo XIX...* cit., p. 73. Sulla diffusione dei monti frumentari in Capitanata (erano 33 nel 1839) cfr. F. DELLA MARTORA, *Discorso sulla situazione economica della Capitanata*, « Giornale degli Atti della Società Economica di Capitanata », V, 1839-1840, p. 8. Le Tavole statistiche allegate al presente studio dimostrano che neanche nel periodo 1830-1860 i monti frumentari si svilupparono proporzionalmente alle reali esigenze della Puglia (ma i dati dell'Assante citati a p. 74 sono leggermente diversi). La stessa Assante riferisce una osservazione di Carlo De Cesare secondo cui, considerando l'estensione della Capitanata, necessiterebbero 200 mila tomoli di capitale granario per soddisfare le esigenze dei proprietari, capitale impossibile a realizzarsi anche nei centri più ricchi del paese perché « assorbirebbe un quarto e forse un terzo del prodotto che sogliono dare i loro terreni in un anno ». C. DE CESARE, *Intorno alla ricchezza pugliese*, Tipografia Gioia, Bari, 1853, pp. 35-36 (citato in F. ASSANTE, *Città e campagne...* cit., p. 74). Eppure non sfuggiva al De Cesare che i monti frumentari dovevano soddisfare solo le esigenze dei piccoli produttori. Cfr. C. DE CESARE, *Delle condizioni economiche e morali...* cit., p. 145.

(157) A.S.N., *Interni*, II Inv., 596, 597, 601. Per i monti frumentari di questa provincia si è già fatto riferimento a L. CASSESE, *Contadini e operai del salernitano nei moti del quarantotto...* cit., pp. 206-207. Per l'Abruzzo teramano si veda C. GAMBACORTA, *La cassa di risparmio e gli altri istituti di credito della provincia di Teramo...* cit., pp. 59-79. Il Gambacorta, tra l'altro segue l'evoluzione del problema attraverso lo studio sistematico dei *Discorsi* tenuti dagli intendenti Clodoveo Onofri (segretario Generario f.f. da intendente), Bonaventura Palanella, marchese di Spaccaforno, Giuseppe Valia, Santo Roberti, Giuseppe De Nava, Abramo Moscati (Segreta-



Conseguiti risultati sempre più concreti, e le tavole statistiche le testimoniano, si pongono problemi e difficoltà di ordine diverso. Una circolare ministeriale del 1835, infatti, informa che « per due cause naturali i capitali dei monti frumentari possono andare soggetti a diminuzione ». Si può verificare che « il raccolto sia abbondantissimo » e allora « i coloni poveri non abbisognano del genere per la semina », per cui esso « deve vendersi al prezzo delle mercuriali per non farlo deperire », avendo cura di impiegare « il ritratto in acquisti di altro grano del nuovo raccolto ». Il genere raccolto, però, può risultare anche « di cattiva qualità, per cui venendo rifiutato per semenza deve procurarsene parimenti la vendita » (158). Quando il grano dei monti frumentari incomincia a superare abitualmente le necessità degli abitanti locali si rende comunque indispensabile una sua diversa utilizzazione (159). Dai monti frumentari si passa allora ai monti pecuniari, i quali danno al contadino maggiori possibilità in quanto prestano con garanzia, ma ad un tasso di interesse ancora più basso di quello dei monti frumentari, i capitali necessari non alle esigenze della sola semina, ma a quelle dell'intero ciclo del lavoro fino al raccolto. L'antesignano si ha a Melfi, dove furono venduti mille tomoli di grano del locale monte frumentario, esuberanti alle necessità della popolazione, e con il ricavato fu aperto un monte pecuniario (160). L'intendente, a dire il vero, aveva intenzione di destinare

rio Generale f.f. da intendente) e ancora Giuseppe De Nava in occasione dell'apertura dei consigli provinciali. Per l'Abruzzo chietino, infine, si veda R. DE NOVELLI, *Sul pauperismo e le cagioni del suo rapido accrescimento nella provincia di Abruzzo Citra...* cit., pp. 97 sgg.

(158) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 597, Circolare del Ministero degli Affari Interni agli Intendenti, Napoli, 26 settembre 1835. Per migliorare la qualità del grano il Consiglio Provinciale del Primo Abruzzo Ultra aveva disposto già nel 1821 che per alcuni anni la semenza fosse restituita al momento del raccolto senza interesse, obbligando in cambio coloro che avevano ricevuto « la semenza (stessa) in detti anni a purgare esattamente la quantità di grano » da restituire, « a togliere ogni seme di zizzania e a ridurre il grano medesimo a perfetta purità in compenso di dette vigesime parti che si rilasciavano », A.S.N., *Interni, II Inv.*, 596, Estratto dalla Sessione del Consiglio Provinciale del Primo Abruzzo Ultra del 18 ottobre 1821. La zizzania era assai diffusa nella massa dei grani ed era dovuta alle imperfette tecniche della trebbiatura. Cfr. in merito A. DI BIASIO, *Gli « ordegni rustici » nell'agricoltura napoletana del primo Ottocento...*, cit., pp. 118-119.

(159) Si veda anche A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., pp. 228-231; G. MASI, *I monti frumentari e pecuniari...* cit., p. 344.

(160) A. SALADINO, *I monti frumentari...*, cit., pp. 231-237; Gli stati discussi del monte frumentario di Melfi relativi agli anni 1831, 1832 e 1833 sono in A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3165.



il ricavato ad un monte di pegni, ma il Santangelo, interessato del problema, suggerì di utilizzare l'investimento per l'apertura di un monte pecuniario, « da servire — scrisse all'intendente — pei coloni poveri onde sieno soccorsi nella semina del grano che prendono dai monti frumentari, e nelle spese occorrenti alla coltivazione ed al raccolto » (161). I monti pecuniari, in sostanza, dovevano integrare l'opera dei monti frumentari e non sostituirsi ad essi. Il loro regolamento ricalcava quello adottato per i monti frumentari, tranne che per il pegno, essendo sufficiente un garante solvibile, e per l'interesse, che, essendo del 6%, era inferiore di ben quattro punti a quello praticato dai monti frumentari (162). Nota il Saladino che i borghesi e i galantuomini fecero di tutto per ostacolare la diffusione dei monti pecuniari: non a caso le amministrazioni locali chiedevano che il grano eccedente dei monti frumentari fosse impiegato nella fondazione di monti di pietà, visto che i contadini avevano da impegnare solo il proprio lavoro e non oro e argento, oppure in casse di risparmio e banche locali, o ancora intendevano conservarlo per fare fronte ad eventuali carestie (163). Tutto, insomma, volevano fare tranne che aprire monti pecuniari, ancor più utili di quei monti frumentari dalla cui amministrazione erano state allontanate le mire di certi amministratori. L'interesse del 6% era, infatti, assai basso e consentiva di contenere la piaga dell'usura: di qui l'accanimento di chi voleva ostacolarne la crescita ad ogni costo. Gli inizi non furono felici e dal 1833 al 1842 furono istituiti solo 5 monti pecuniari (164) a Melfi, S. Marco La Catola (165), Torella (166), Venosa (167) e Palombaro (168). A dire il vero le richieste dei decuriona-

(161) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 925, L'Intendente al Ministro degli Affari Interni, Potenza, 9 marzo 1833 e il Ministro degli Affari Interni all'Intendente della Basilicata, Napoli, 18 marzo 1833. Cfr. anche A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., pp. 232-233.

(162) Il Regolamento è in A.S.N., *Interni, II Inv.*, 925. L'atto di fondazione ed il Regolamento sono anche in *Coll. LL. e DD.*, I semestre, 11 maggio 1833, pp. 100 sgg.; *ivi*, 1834, I semestre, I febbraio 1834, pp. 39 sgg.

(163) A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., pp. 234-235.

(164) A.S.N., *A. Borbone, I*, 829-1, *Notizie storico-legali...* cit.

(165) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 924, e *Coll. LL. e DD.*, Primo semestre 1837, Dr. 2 marzo 1837, p. 70. Per il monte di Melfi cfr. A.S.N., *Interni, II Inv.*, 3165.

(166) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 923 e *Coll. LL. e DD.*, Secondo semestre 1837, Dr. 11 novembre 1837, p. 196.

(167) A.S.N., *Interni, II Inv.*, 925 e *Coll. LL. e DD.*, Primo semestre 1839, Dr. 20 febbraio 1839, p. 91.

(168) A.S.N., *M.A.I.C.*, 2 e *Coll. LL. e DD.*, Secondo semestre 1840, Dr. 20



ti relative alla vendita del grano dei monti frumentari per aprire monti pecuniari, non sono poche, ma gran parte di esse vengono respinte dal ministro: si approvano, cioè, solo quelle relative alla vendita della parte del capitale in grano dei monti frumentari esuberante alle necessità della popolazione e si respingono quelle tese a vendere l'intero capitale granario dei monti frumentari onde sostituire ad essi i monti pecuniari (169). Del resto lo stesso ministro spiega chiaramente che

i monti frumentari sono stabilimenti esclusivamente addetti ad incoraggiare l'agricoltura (e) (...) non debbono essere confusi con gli stabilimenti di beneficenza come sono i monti di pegni, gli ospedali, gli orfanotrofi, le cappelle laicali ecc., i quali stabilimenti essendo istituiti per sovvenire la gente povera in generale, nulla hanno di comune coi monti frumentari, la cui speciale istituzione è quella di soccorrere i poveri coloni per la semina.

Quando i capitali dei monti frumentari, aggiunge il ministro

giungono a tal grado che superano il bisogno della semina del comune ove esistono, può investirsi l'eccedente, previa approvazione, nella fondazione di monti pecuniari per soccorrere i coloni nelle spese occorrenti nei vari raccolti (170).

Superate le difficoltà iniziali, anche i monti pecuniari godono di una certa diffusione: nel 1848, infatti, le richieste relative all'apertura di nuovi monti pecuniari sono una quarantina e nel 1854 complessivamente se ne contano 59 con un capitale di 52.210 ducati. Non a caso il maggior numero si registra nel Primo Abruzzo Ultra, dove nel 1854 se ne contano ben 18, visto che la provincia di Teramo non solo vantava un monte frumentario per ogni comune, per quanto il capitale granario era spesso esuberante rispetto alle

agosto 1840, p. 49. Il Saladino registra anche il monte pecuniario di Ferrandina (da A.S.N., *Interni, II Inv.*, 925). Cfr. A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., p. 239.

(169) A.S.N., *M.A.I.C.*, 1, 2, 9, 11 e A.S.N., *Interni, II Inv.*, 926 (per il Primo Abruzzo Ultra), A.S.N., *Interni, II Inv.*, 922 (per il Principato Citra) e A.S.N., *Interni, II Inv.*, 923 (per il Principato Ultra).

(170) A.S.N., *M.A.I.C.*, 1, Il Ministro degli Affari Interni all'Intendente di Basilicata, Napoli, 6 dicembre 1848, riprodotta integralmente in A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., pp. 263-264.



reali esigenze e necessità della popolazione locale (171). Nonostante gli sforzi delle autorità, però, la diffusione dei monti pecuniari non registra punte simili a quella dei monti frumentari, benché dopo il 1851 (172) si consentisse con maggiore facilità la conversione dei monti frumentari in monti pecuniari e l'apertura di nuovi monti pecuniari attraverso l'utilizzazione degli avanzi di cassa dei comuni e, talora, di fondi appositamente elargiti dal re, che nel 1858, per esempio, concesse 18.000 ducati del suo patrimonio per la creazione di 14 monti pecuniari (173).

Quale effettivo beneficio i monti pecuniari abbiano recato ai contadini è difficile dire; è un fatto, però, che i loro capitali potevano essere investiti solo secondo le precise norme statutarie. In questo consiste la sostanziale differenza dal monte di pietà, « stabilmente di natura affatto diversa (...) destinato a dar denaro a chiunque ne ha bisogno mediante pegno, beneficio, di cui ben altri che i coloni poveri possono profittare » (174).

I monti di pietà sono antichissimi nel Regno di Napoli. Specie

(171) « Annali Civili del Regno delle Due Sicilie », 1854, p. 27. Sono 55 secondo i documenti d'archivio in mio possesso (A.S.N., M.A.I.C., 24 e 25). Per il Primo Abruzzo Ultra cfr. C. GAMBACORTA, *La cassa di risparmio e gli altri istituti di credito della provincia di teramo...* cit., pp. 83-87.

(172) Ma nel periodo 1848-1851 il Saladino registra una stasi durante la quale lo stesso re avrebbe osteggiato la creazione di nuovi monti pecuniari perché in qualche modo venivano incontro alle esigenze *comunistiche* dei contadini. Lo « spettro del comunismo » si aggirava in quel periodo anche nelle campagne napoletane? Probabilmente il re aveva paura di favorirne la diffusione. Cfr. A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., p. 251; A.S.N., M.A.I.C., 1. Sulla espressione « spettro del comunismo », dal *Manifesto* di MARX e ENGELS, cfr. G. MANACORDA, *Lo spettro del comunismo nel risorgimento*, in *Trenta anni di vita e di lotte del Partito Comunista Italiano*, « Quaderni di Rinascita », 2, Istituto Poligrafico, Roma (1951), ora in G. MANACORDA, *Storiografia e socialismo. Saggi e note critiche*, Liviana Editrice, Padova, 1967, pp. 65-88. Sul problema si vedano ora, T. PEDIO, *Contadini e galantuomini nelle province del Mezzogiorno d'Italia durante i moti del 1848*, Montemurro, Matera, 1963, specie pp. 42-44; A. LEPRE, *Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento*, Editori Riuniti, Roma, 1974<sup>2</sup>, pp. 181 sgg.; A. LEPRE, *Moderati e radicali meridionali nel quarantotto*, « Nuova Rivista Storica », 1965, pp. 571-596; A. LEPRE, *Le campagne meridionali nel 1848*, « Movimento Operaio e Socialista », 1963, pp. 318 sgg. Si rimanda, inoltre, alla bibliografia riportata in G. MANACORDA, *Storiografia e socialismo...* cit., pp. 87-88; M. ROMANI, *Storia economica d'Italia nel secolo XIX, 1815-1914*, I, Giuffrè, Milano, 1970<sup>2</sup>, pp. 79-80; A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., pp. 220-221.

(173) A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., pp. 251-252.

(174) A.S.N., M.A.I.C., 1, Il Ministro degli Affari Interni all'Intendente del Principato Citra, Napoli, 6 dicembre 1848.



ad opera dei luoghi pii e degli enti di beneficenza in genere, nacque nel '500 « per togliere li prestiti abominevoli e contratti usurari che nel regno erano stati introdotti dai giudei » (175). Essi anticipavano denaro sopra pegni « di oro, argento e gioie, lavori di lana, di filo e di cotone (...) a proporzione del valore del pegno » stesso (176). Le fonti consultate non fanno alcun riferimento alla presenza di queste istituzioni nelle province prima del 1825, ma certamente esse erano assai diffuse. Purtroppo non operavano più « per togliere li prestiti abominevoli e contratti usurari », praticando essi stessi un interesse usuraio. Nel 1825 nel quadro delle polemiche sull'usura il Ministro di Polizia ha emanato con apposito regolamento norme precise per regolare la vita di queste istituzioni. Il regolamento nasceva dalla necessità di contrastare « gli abusi che si commettevano dai pignoratori nel ritrarre ingenti usure », ma invano si è usata « la maggior vigilanza onde reprimere l'ingordigia di questa classe di esercenti in danno dei debitori ». Infatti « colla esatta osservanza delle prescrizioni in esso contenute si è certo che nessun inconveniente può aver luogo in pregiudizio delle persone che si

(175) R. FILANGIERI, *I Banchi di Napoli dalle origini alla costituzione del Banco delle Due Sicilie*, in *Storia del Banco di Napoli*, a cura della Direzione generale, I, Napoli, 1940, pp. 31 sgg. Sulle origini dei monti di pietà in linea generale cfr. G. BARBIERI, *Origini ed evoluzione dei monti di pietà in Italia*, «Economia e credito», 1963, 3 e per il Regno di Napoli si veda E. DE SIMONE, *Il Banco della Pietà di Napoli 1734-1806*, Institut International d'Histoire de la Banque, Napoli, 1974, pp. 1 sgg. A livello periferico si rimanda, invece, per la Puglia a G. DE GENNARO, *Studi di storia creditizia pugliese dal medioevo all'età moderna*, Milano, Giuffrè, Biblioteca della Rivista «Economia e Storia», 1972, pp. 23 sgg.; per il teramano a C. GAMBACORTA, *La cassa di risparmio e gli altri istituti di credito della provincia di Teramo...* cit., pp. 14-15; per il Molise a A. CARANO, *I luoghi pii laicali del molise...* cit., pp. 145-146; per la Calabria a G. GALASSO, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Feltrinelli, Milano, 1975<sup>2</sup>, pp. 272 sgg.; F. MONTELEONE, *Aspetti della riforma e controriforma religiosa in Calabria*, Tipografia La Badessa, Vibo Valentia, 1930, pp. 160-165; E. MISEFARI, *Storia sociale della Calabria...* cit., 238-239. Sul ruolo degli ebrei cfr. G. DE GENNARO, *Studi di storia creditizia...* cit., pp. 11 sgg.; V. GIURA, *Gli ebrei e la ripresa economica del Regno di Napoli 1740-1747*, Institut International d'Histoire de la banque, «Revue Internationale d'Histoire de la Banque», Napoli-Genève, 1977, 15, pp. 1-95. Si veda p. 7. «Avevano istanza in Napoli — si legge negli 'Annali Civili' — non pochi ebrei che davano denaro in prestanza sopra pegni d'oro, d'argento e di oggetti preziosi. Nobili e popolani vi ricorrevano». Cfr. E. CORDELLA, *Uno sguardo sulla storia della beneficenza nei Domini continentali del Regno*, «Annali Civili del Regno delle Due Sicilie», CXXII, 1854, p. 116.

(176) G. M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Due Sicilie...* cit., II, pp. 109-110.



portano a ricevere un prestito sopra pegno per ciò che riguarda gli oggetti che depositano in siffatte case » e « la polizia (...) ha in tal modo un adito aperto per indagare e scoprire i furti », ma « con tali norme stabilite non si è evitato (...) l'abuso e l'avidità dei pignoratori che a loro bell'agio, avvalendosi delle circostanze urgenti (...), esigono usure ingenti, le quali col volger di pochi mesi montano al valore della sorte istessa data in prestito » (177). Era inevitabile: in mancanza di una misura che stabilisse gli estremi esatti del corso degli interessi, così come stabiliva la legge 7 aprile 1828, il loro calcolo era affidato ai rapporti di forza esistenti tra prestatori e debitori, ripetendo in tal modo il terribile ingranaggio del contratto alla voce. Col regolamento in sostanza si poteva al massimo avere la sicurezza delle origini non furtive del pegno, ma esso non poteva limitare l'abuso dei pignoratori, se prima non fosse stata attuata quella precisa norma di legge che regolava in linea più generale l'interesse convenzionale. Non a caso il Saladino insiste sulla simpatia che i galantuomini mostravano di avere verso queste istituzioni, con le quali cercavano di contenere la diffusione dei monti pecuniari (178). A partire dal 1830 incomincia a diffondersi nel regno un nuovo tipo di monte di pietà: al 1847 ne sono nati 34 (179) e nel 1857 se ne contano 102 (180). Si tratta di istituzioni a capitale pubblico che si ripromettono un obiettivo non diverso da quello perseguito dai monti frumentari e pecuniari. C'è quindi da operare una netta differenza tra i pignoratori ai quali era diretto il regolamento del 1825 e dei quali discuteva il Ministro di Polizia nel 1839, da una parte, e i monti di pietà dei luoghi pii e i monti di pegno nati dopo il 1830, dall'altra (181): se non era possibile limitare l'interesse per i pegno-

(177) A.S.N., *Interni, II App.*, 140, Ministero e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale al Ministro di Stato degli Affari Interni, Napoli, 1 marzo 1839; *ivi* anche una copia del *Regolamento*.

(178) A. SALADINO, *I monti frumentari...* cit., p. 234.

(179) G. DE SIVO, *Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861*, s.e., Trieste, I, 1868, p. 74. Tra il 1825 e il 1840 egualmente 34 monti di pietà tra ristabiliti e di nuova istituzione enumera la *Collezione delle Leggi e dei Decreti per il Regno delle Due Sicilie*. Cfr. D. VACCA, *Indice generale-alfabetico della Collezione delle leggi e dei decreti per il Regno delle Due Sicilie dal 1806 al 1840*, Stabilimento tipografico all'insegna dell'ancora, Napoli, II, 1841, pp. 583-586.

(180) *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1857*, Dalla Stamperia Reale, Napoli, 1857, (una copia in A.S.N., *Casa Reale*, IV, 1883).

(181) L. DE SAMUELE CAGNAZZI, *Saggio sulla popolazione del Regno di Puglia*



ratori privati, allo scopo di evitare un attentato al diritto di proprietà, lo era in sostanza per le istituzioni pubbliche e per quelle dei luoghi pii considerate tali. Così il monte di Pietà fondato a Capracotta, nel Molise, nel 1832 (182) era addetto

esclusivamente a somministrare a' coloni poveri i mezzi come pagare la mercede a' mietitori e fare le altre spese di coltivazione necessarie specialmente all'epoca del raccolto di (...) grano, granone, biade, legumi, riso, vino, e tutto altro di che produce il suolo

all'interesse dello 0,5% al mese. Anche quando lo statuto non limitava le operazioni di prestito ai coloni e ai lavoratori della terra in genere, conteneva sempre l'entità del prestito e ne limitava l'interesse. È il caso dei quattro monti dei pegni fondati a Aquila, Sulmona, Avezzano e Cittaducale nel Secondo Abruzzo Ultra nel 1838 « a beneficio della sola gente povera », con 5.000 ducati in parte concessi dal re ed in parte prelevati « sulle significatorie disponibili de' luoghi pii della provincia », nei quali pignorando oro, argento, rame e ferro, nonché oggetti di seta, telerie e pannine si poteva avere al massimo un mutuo di dieci ducati all'interesse del 6% annuo (183), dei quattro monti di pietà fondati a Teramo nel 1835, a Penne nel 1837, a Campli nel 1838 e ad Atri nel 1839 nel Primo Abruzzo Ultra con un capitale complessivo di 12.000 ducati parte donati dal re e parte prelevati sui superi delle opere pie, e dei tre monti di pegno fondati nel 1837 con una dotazione sovrana di 2.000 ducati a Chieti, Lanciano e Vasto nel vicino Abruzzo Citra, dove ne funzionava anche un quarto a Palombaro « di beneficenza comunale ». Queste istituzioni, per concludere,

apprestano indubbiamente un indicibile soccorso ai bisogni molteplici della vita. Da essi si traggono i mezzi per riparare alle necessità

*ne' passati tempi e nel presente*, II, Nella Tipografia della Società Filomatica, Napoli, 1839, p. 247.

(182) Cfr. il *Regolamento* in A.S.N., *Interni*, II *Inv.*, 3163 e *Coll. LL. e DD.*, Primo Semestre 1832, p. 92. L'interesse del 6% annuo fu poi generalizzato a tutti i monti di pietà (era del 9%). Cfr. A.S.N., *A. Borbone*, I, 1684, *Del governo del Re Ferdinando II...*, cit., cap. XII, *Arti e manifatture*. Si veda anche *Coll. LL. e DD.*, I Semestre 1838, p. 211.

(183) « *Giornale della Intendenza del Secondo Abruzzo Ultra* », 1838, 426, pp. 93 sgg.; *Coll. LL. e DD.*, Primo semestre 1838, Decreto 300 giugno 1838, p. 211.



e avventure, e per essi non si espongono i bisogni alle altrui esorbitanze usure (184).

Ma cosa furono esattamente i monti di pietà: istituzioni di beneficenza o istituti di credito? Si pone per essi il problema dei monti frumentari, ma in tono diverso perché diversa era la funzione che espletavano, specie prima del 1830 (185).

Benché il problema sia essenzialmente di pubblica beneficenza, è inevitabile che il discorso scivoli sul credito agrario, giacché i monti frumentari e le istituzioni affini venivano chiamati in pratica a sostituire gli istituti di credito locali: mancava, infatti, una struttura periferica di credito agrario e chi possedeva la merce-denaro preferiva investirla in operazioni più redditizie (186). Le autorità non igno-

(184) Per il *Regolamento* si veda *Coll. LL. e DD.*, Primo Semestre 1837, Dr. 2 marzo 1837, p. 229 del Primo Semestre 1838. Ma cfr. *Discorso pronunziato dell'intendente di Abruzzo Citra Biagiantonio Mandarini il primo maggio 1852 nella solenne apertura del Consiglio Provinciale*, Tipografia Saverio Del Vecchio, chieti, s.a., pp. 22-23 (una copia in A.S.N., *A. Borbone*, II, 888); R. DE NOVELLI, *Sul pauperismo e le cagioni del suo rapido accrescimento...* cit., pp. 97 sgg. Per i monti di pietà dell'Abruzzo teramano cfr. C. GAMBACORTA, *La cassa di risparmio e gli altri istituti di credito della provincia di teramo...* cit., pp. 31-56. Tre monti di pietà con un capitale di 50.235 ducati segnala nel 1843 a Foggia (capitale: 47.495 ducati), Sansevero e Bovino l'intendente della Capitanata. Cfr. D. A. PATRONI, *Rapporto al Consiglio Provinciale 1845*, (a stampa) p. 12 (una copia in A.S.N., *A. Borbone*, I, 880). Tre con un capitale di 5.560 ducati ne segnala ripetutamente l'intendente del Principato Citeriore (A.S.N., *M.A.I.C.*, 25).

(185) Si vedano a titolo di esempio le osservazioni di G. GARRANI (*Il carattere bancario e l'evoluzione strutturale dei primigenii monti di pietà*, Giuffrè, Milano, 1957), G. MIRA, (*Intorno al carattere bancario dei monti di pietà*, ivi, 1958) e G. BARBIERI (*Origine ed evoluzione storica dei monti di pietà in Italia...* cit.). Una bibliografia più completa sta in S. DI MATTEO-F. PILLITTERI, *Storia dei monti di pietà in Sicilia*, Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province Siciliane, Palermo, 1973, pp. VII-VIII e 529 sgg. È ancora valido, tra gli altri, il contributo di ARMANDO SAPORI apparso nel volume G. VAN DILLEN (a cura di), *History of the principal public banks accompanied by extensive bibliographies of the history of banking and credit in eleven european countries*, The Hague, 1934. Si vedano, infine, le osservazioni di M. G. MUZZARELLI, *Un bilancio storiografico sui monti di pietà: 1956-1976*, « Rivista di Storia della chiesa in Italia », XXXIII, gennaio-giugno 1979, 1, pp. 165 sgg.

(186) J. DAVIS, *Società e imprenditori nel regno borbonico 1815-1860*, Laterza (« Biblioteca di Cultura Moderna »), Bari, 1979. Per un caso particolare alla fine del Settecento si veda E. DI CIOMANO, *Il crollo mercantile barese durante la crisi dell'antico regime*, in AA.VV., *Economia e classi sociali nella Puglia moderna*, Guida, Napoli, 1974, pp. 240-244. Cfr., infine, R. NETTI, *Discorso intorno alla convenienza del nostro sistema agrario col nostro stato economico ed al modo di fare che torna*



ravano gli estremi della situazione e pur incrementando i monti frumentari fino alla caduta del regno (basti pensare che nell'ultimo decennio borbonico ne fondarono 200), tuttavia erano coscienti che oltre la piccola proprietà essi non erano assolutamente in grado di soddisfare le esigenze della campagna, per cui si sforzarono di incoraggiare l'apertura di casse di prestanza e di risparmio (187). Ma,

*conto cambiare e perfezionare quel sistema*, presentato alla Società Economica della provincia di Bari, Napoli, Stamperia dei Classici, (28 giugno) 1840, p. 6. Anche gli enti ecclesiastici esercitavano su vasta scala l'attività creditizia, avverte il Palumbo, ma questa « non va confusa con l'azione esercitata dai monti frumentari e pecuniari ». Cfr. L. PALUMBO, *Aspetti di attività creditizia in Terra di Bari nei secoli XVII e XVIII*, Istitut International d'Histoire de la Banque, « Revue d'Histoire de la Banque », Napoli-Genève, 1975, 10, p. 44. Sulla « cupidigia del clero locale » insiste G. DE ROSA, *Storia e visite pastorali nel Settecento...* cit., p. 7.

(187) Sui tentativi di aprire casse di risparmio e casse di prestanza nelle province del regno di Napoli si veda innanzitutto A.S.N., M.A.I.C., 264, 552, 553 e 490. In questo ultimo fascio si veda tra l'altro una interessante *Memoria* del tesoriere GIUSEPPE DELLA VALLE, datata Napoli, 10 maggio 1843. Sulla necessità di istituire banche provinciali cfr. G. LOSTRITTO, *Proposta di banche provinciali di risparmio e di circolazione*, « Annali Civili del Regno delle Due Sicilie », Napoli, 1845; C. DE CESARE, *Delle condizioni economiche e morali...* cit., pp. 138 sgg., 144 sgg.; M. DE AUGUSTINIS, *Della condizione economica del Regno di Napoli*, Dalla Stamperia di R. Manzi, Napoli, 1833, p. 149; M. DE AUGUSTINIS, *D'un singolar modo di conservar le granaglie e le biade in Foggia e del governo di quel deposito*, « Il Progresso delle scienze delle lettere e delle arti », XV, 1838, p. 129-135 (ma si veda anche l'intervento dello stesso autore in « Lucifero », 12 giugno 1844); G. ASSANTI, *Sulla utilità delle casse di risparmio nel Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1845; F. STAFFA, *Il presente e l'avvenire nella provincia di Capitanata*, Napoli, 1856; A. GICCA, *Del credito in generale e condizione del Regno di Napoli*, « Annali Civili del Regno delle Due Sicilie », CXXXIV, 1859, pp. 133 sgg.; A. MANNA, *Delle casse di risparmio in Napoli*, « Giornale degli Economisti », Napoli, 1859, I, 1. Su un più antico progetto cfr. D. DEMARCO, *Di un progetto di banche provinciali nel Regno di Napoli alla vigilia della rivoluzione francese*, « Archivio Storico per le Province Napoletane », Napoli, 1968. Sul problema in generale si veda anche R. VILLARI, *Mezzogiorno e contadini...* cit., pp. 203, 212; L. PARENTE, *Ideologia politica e realtà sociale di Matteo De Augustinis*, « Archivio Storico per le Province Napoletane », Napoli, 1873, pp. 88 sgg. A livello locale si rimanda a AA.VV., *La cassa di risparmio di Calabria e di Lucania. I Centenario*, Cosenza, 1961, pp. 26-27; F. ASSANTE, *Città e campagne...* cit., pp. 74 sgg.; C. GAMBACORTA, *La cassa di risparmio...* cit., pp. 117 sgg. Sollecitazioni per l'apertura di casse di risparmio o di sportelli periferici del banco di Napoli venivano per lo più dai Consigli Provinciali. Si veda per esempio G. DE LUCIA, *Saggio sullo stato economico della provincia di Teramo...* cit., p. 347; D. DEMARCO, *Le sedi succursali del Banco di Napoli in Salerno: origini e sviluppo (1844-1914)*, in Institut International d'Histoire de la Banque, « Revue Internationale d'Histoire de la Banque », Napoli-Genève, Droz, 6, 1973, pp. 223 sgg. Si veda, infine, D. DEMARCO, *Banca e congiuntura nel mezzogiorno d'Italia, I, 1808-1863*, Università degli Studi di Napoli, « Biblioteca degli Annali » dell'Istituto di Storia economica e sociale », 7, E.S.I., Napoli, 1973, pp. 10 sgg.



benché gli autori filoborbonici la pensassero diversamente (188), in realtà il Mezzogiorno ancora alla caduta del regno era del tutto carente di istituti locali di credito (189).

L'agricoltura aveva bisogno di capitali, ma la verità è che i capitali fuggivano la campagna perché i contadini per lo più non erano in grado di restituire il prestito ricevuto. Se si pensa che un aratro *Ridolfi* costava non meno di trenta ducati (190) si capisce di quanti capitali essa avesse effettivamente bisogno. Del resto per coltivare un moggio di terreno a cereali occorrevano, oltre la semenza, ducati 12 in Puglia (191) e 20 in Terra di Lavoro (192), senza contare i 20 ducati necessari all'affitto del terreno in una zona in cui era diffusissima la piccola proprietà a dominio indiretto (193) e le spese necessarie per la sopravvivenza della famiglia contadina. In Capitanata, ma la situazione è comune a tutto il regno, « quanti sono coltivatori di terre, da poche eccezioni in fuori, tutti provvedono alle agrarie faccende con i mezzi non propri, ossia presi a prestanza con agio convenzionale », per mezzo di « anticipazioni che non si tolgono ad equo e religioso interesse: tra perché non possono offrire delle guarentie, si ancora perché la moneta trovasi circolare tra pochi

(188) A.S.N., *A. Borbone*, I, 1684 e 1685 (ma sono da vedere tutti i fasci da 1673 a 1690).

(189) D. DEMARCO, *Banca e congiuntura nel mezzogiorno d'Italia...* cit., pp. 431 sgg.; R. VILLARI, *Problemi dell'economia napoletana alla vigilia dell'unificazione*, in *Mezzogiorno e contadini...* cit., pp. 204 sgg.; M. ROMANI, *Storia economica d'Italia...* cit., I, pp. 78-79. La situazione non sarebbe mutata dopo l'Unità. Cfr. L. DE ROSA, *Credito e questione meridionale 1860-1890*, in L. DE ROSA, *La rivoluzione industriale in Italia e il Mezzogiorno*, Laterza Editori, Bari, 1973, pp. 91-108.

(190) Un aratro *Ridolfi* costava 30 ducati se importato e 60 se costruito a Napoli (perché non si trattava di una costruzione in serie). Cfr. A.S.N., *Interni*, II *Inv.*, 453, Regio Istituto d'Incoraggiamento al Ministro degli Affari Interni, Napoli, 1° dicembre 1835. Sugli aratri si rimanda a A. DI BIASIO, *Gli «ordegni rustici» nell'agricoltura napoletana del primo Ottocento...* cit. Si vedano anche le osservazioni di A. LEPRE, *Il Mezzogiorno tra accumulazione originaria e accumulazione capitalistica*, «Nuova Rivista Storica», maggio-agosto 1978, ora in A. LEPRE, *Il Mezzogiorno dal feudalesimo al capitalismo*, Società Editrice Napoletana, Napoli, 1979, p. 137.

(191) V. RICCHIONI, *La «statistica» del Reame di Napoli del 1811*, *Relazioni sulla Puglia*, Vecchi e C. Editori, Trani, 1942, p. 205.

(192) C. CIMMINO, *Suolo risorse popolazione in Terra di Lavoro nell'età del Risorgimento*, I, *La statistica del Regno di Napoli del 1811. Le relazioni su caccia pesca ed economia rurale per Terra di Lavoro*, Comitato di Caserta dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Caserta, 1978, p. 209.

(193) G. MONTRONI, *Distribuzione della terra, tecniche agronomiche e rese del frumento in Terra di Lavoro nella prima metà dell'Ottocento*, «Archivio Storico di Terra di Lavoro», VI, 1978-79, pp. 295 sgg.



capitalisti, i quali ne fanno crescere il valore in ragione delle molteplici richieste » (194). Ecco perché l'interesse è altissimo (del 10, del 12, del 18, del 24 e, « orribile a dirsi », del 36%) (195) e nel tempo non è mai costante, notandosi continui *alti e bassi* (196), causati « dalla mancanza di capitali in un de' luoghi, in altri da grande ristagnamento, ed in generale da mancanza di fiducia e buona fede » (197).

La carenza dei capitali è tutt'una con l'assoluta mancanza di un'organizzazione creditizia: di qui gli interessi usurari (198). Nel mezzogiorno continentale operava solo il Banco delle Due Sicilie (199) e la circolazione monetaria in periferia era assicurata dalle

(194) A.S.N., M.A.I.C., 552, Rapporto dell'Intendente di Capitanata, Foggia, 7 settembre 1850, *Riservatissima*.

(195) *Ibidem*.

(196) *Ibidem*. Scrive Ludovico Bianchini nel 1830 che « nel 1810 l'interesse di dodici per cento era ordinario e niuno l'avrebbe detto usuraio; ma dal 1815 al 1820 era regolare quello dell'otto e nove per cento. Dal 1821 in poi eccessivo è stato l'interesse dell'otto in talune province, in altre regolare quello del 15, ed in talune infine non si trova a prendere a prestito non solo a questa ragione ma altresì al venti ». L. BIANCHINI, *De' reati che nuocciono all'industria alla circolazione della ricchezza ed al cambio delle produzioni...* cit., pp. 75-76.

(197) *Ibidem*.

(198) Matteo De Augustinis parla di « maledette usure ». Cfr. M. DE AUGUSTINIS, *Della condizione economica del Regno di Napoli...* cit., pp. 136-137.

(199) D. DEMARCO, *Banca e congiuntura...* cit., p. 435. Sull'apertura di casse temporanee a Bari, Gallipoli, Foggia e Lecce nel 1848 e di una succursale a Bari nel 1858 cfr. *ibidem*, pp. 189-224. Non mancarono in questo periodo le compagnie commerciali, le quali però evitarono gli improduttivi investimenti in agricoltura. cfr. R. LIBERATORE, *Intorno alle società anonime commerciali della provincia di Napoli*, « Annali Civili del Regno delle Due Sicilie », IV, 1833, pp. 126 sgg.; *Intorno alle società commerciali della provincia di Napoli*, « Il Progresso... », III, 3, 1834, pp. 23 sgg. Del problema si è occupato J. DAVIS, *Società e imprenditori nel Regno borbonico...* cit., pp. 150 sgg. Il fatto che queste compagnie, tranne tre che risiedevano a Castellammare e si dedicavano soprattutto alle assicurazioni marittime, risiedevano tutte a Napoli è indicativo degli interessi che in esse prevalevano. Ha scritto un contemporaneo che « l'agricoltura niun profitto poter ritrarre dalle compagnie se vorranno esse sorreggerla con prestiti in denaro, poiché non potendo questo aver luogo se non ad alto interesse, e certamente superiore al frutto che dà la terra, un tale aiuto sarebbe per diventare troppo funesto, aggravando anche dippiù la difficile posizione del proprietario mutuante ». Cfr. E. CATALANO, *Intorno alle compagnie commerciali napoletane*, « Il Progresso delle scienze delle lettere e delle arti », III, 7, 1834, p. 195. Sulla Banca del Tavoliere che voleva venir incontro alle esigenze dei coloni del Tavoliere e che fallì quasi sul nascere cfr. V. GIURA, *La Banca del Tavoliere, Una storia ignorata*, Institut International d'Histoire de la Banque, Napoli-Genève, Droz, 1967, pp. 128. Sulla Banca Fruttuaria che pure voleva capitalizzare i piccoli risparmi, si veda O. CUCINIELLO, *La banca fruttuaria nel Regno delle Due*



*fedi di credito*, veri e propri titoli girabili, emessi dal banco, i quali attestavano l'avvenuto deposito della relativa somma (200). Del resto i Decreti 5 dicembre 1815, 11 ottobre 1817 le equiparavano alla carta moneta. Esse, però, non potevano ugualmente sopperire alla mancanza di istituti locali di credito e in periferia « si cambiavano con difficoltà ed erano schiave del gravoso aggio che si percepiva dai ricevitori generali e distrettuali ossia dagli esattori delle imposte delle province e distretti, ad onta delle disposizioni governative contrarie » (201).

Era questa la situazione quando si contavano ormai 1200 monti frumentari (202). Così, « mentre in ogni parte d'Italia le forme tradizionali ed antiquate di credito misto a beneficenza (monti di pietà, monti frumentari, monti numerari ecc.) cedono man mano il luogo a veri e propri istituti di credito o possono sopravvivere e prosperare di fianco alle vecchie istituzioni adempiendo a funzione nuova, l'opposto avviene nelle Due Sicilie » (203). La storia di queste istituzioni dimostra quanto fossero insufficienti alle esigenze dei contadini, ma il carattere di sussistenza dell'agricoltura del Regno di Napoli non poteva, forse, chiedere di più (204). D'altra parte, visto

*Sicilie 1827-1854*, in Istitut International d'Histoire de la Banque, « Revue Internationale d'Histoire de la Banque », 13, 1979, pp. 73-116.

(200) D. DEMARCO, *Banca e congiuntura...* cit., pp. 435 sgg. Sulle *fedi di credito* cfr. L. DE SIMONE, *La fede di credito*, Tipografia Borrelli, Napoli, 1922; P. AJELLO, *I depositi le fedi di credito e le polizze dei banchi di Napoli*, « Il Filangeri », 1, 1882; E. DE SIMONE, *Il Banco della pietà di Napoli 1734-1826...* cit., pp. 29-42. Per un esempio di circolazione periferica delle *fedi di credito* si rimanda a L. PALUMBO, *La circolazione delle fedi di credito a Molfetta dal 1798 al 1806*, « Archivio Storico Pugliese », XX, 1967, pp. 235-242.

(201) D. DEMARCO, *Banca e congiuntura...* cit., p. 199; D. DEMARCO, *Il crollo del Regno delle Due Sicilie...* cit., p. 99. Nel decreto 11 ottobre 1817 si legge: « le disposizioni del citato real decreto 5 dicembre 1815 non solamente di riceversi in pagamento dei dazi le polizze di banco in tutte le casse regie di qualunque provincia del Regno, ma benanche di cambiarle in numerario effettivo rimangono confermate ». Cfr. *Coll. LL. e DD.*, Secondo semestre 1817, p. 246.

(202) Tanti erano nel 1860-61. Cfr. A.S.N., M.A.I.C., 18.

(203) A. AGNELLI, *Il fattore economico nella formazione dell'Unità Italiana*, « Il Risorgimento Italiano », VI, 1913, p. 271.

(204) In merito uno dei maggiori esperti della problematica relativa alla povertà tra '500 e '800 si chiede: « comment épargne et prévoyance pouvaient-elles se développer chez eux qui, menacés par la pauvreté, pouvaient bien souvent à peine subvenir à leurs besoins alimentaires »? Si veda J. P. GUTTON, *Charité et assistance en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle*, in Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Datini » di Prato, *Domanda e consumi livelli e strutture nei secoli XIII-XVIII*, a cura di V. BARBAGLI BAGNOLI, Leo Olschki Editore, Firenze, 1978, p. 171.



che il Banco di Napoli non era che una meschina istituzione di deposito » (205), visti la carenza e, comunque, il limite degli istituti locali di credito, nonostante il contributo dei monti di pietà e dei monti pecuniari, i monti frumentari restarono in effetti l'unico punto di riferimento per il finanziamento della piccola azienda contadina. Certo, solo indagini microstoriche potranno un giorno consentire la definitiva verifica sui risultati delle *operazioni* di queste originali istituzioni, che qualcuno ha voluto considerare « un retaggio delle barbarie » ed altri « arnesi medioevali » (206). È un fatto, però, che la *Legge per la Basilicata* doveva ripristinarli agli inizi del '900 (207). Non voglio soffermarmi sulla polemica di fuoco che intorno ai monti frumentari si ebbe dopo l'unificazione del paese (208), ma anche di recente, per quanto non siano mancati studiosi diffidenti, non si è potuto disconoscere l'utilità.

Nella particolare situazione in cui versavano le campagne del Regno di Napoli sembrava impossibile il raggiungimento di due obiettivi comunque contrapposti: aiutare i contadini e incrementare per via autonoma le istituzioni; eppure le autorità napoletane non solo si proposero questo traguardo, ma in parte lo raggiunsero. Organizzazioni di beneficenza, dunque, oppure qualcosa di più? Luoghi pii o imperfetti ed elementari istituzioni di credito? La risposta non fu mai chiara giacché nello stesso Ministero degli Affari Interni, come si è visto, se ne discusse lungamente senza trovare una soluzione, al punto che furono affidati parte al IV Ripartimento e parte al V. E se ne discute ancora. Certo furono più organizzazioni di beneficenza che di credito: « opere pie improprie » (209) sono stati definiti da

(205) A. GICCA, *Cenno sullo stato economico e civile delle province meridionali*, « Rivista Nazionale », 1862, p. 126.

(206) A. GICCA, *Del credito in generale e condizione del Regno di Napoli*, « Annali Civili del Regno delle Due Sicilie », CXXXIV, 1859, p. 133; *Ragionamento sui monti frumentari del regno nelle province meridionali* per il Duca di Salve WINSPEARE, Stabilimento tipografico di Francesco Giannini, Napoli, 1875, pp. 5, 8.

(207) *Inchiesta Zanardelli sulla Basilicata*, a cura di PAOLO CORTI, Einaudi, Torino, 1976, p. 134.

(208) I termini della questione sono riassunti in F. VOCHTING, *La questione meridionale*, (« Cassa per il Mezzogiorno Studi e testi », 1), Napoli, Istituto Editoriale per il Mezzogiorno, 1955, pp. 98-191 e in R. GIURA-LONGO, *Clero e borghesia nelle campagne meridionali*, Bisilicata Editrice, Matera, 1967, pp. 201 sgg. Oltre i citati interventi di Giustino Fortunato si veda E. CICCOTTI, *Sulla questione meridionale*, Casa Editrice Moderna, Milano, 1904, pp. 35 sgg. Si veda, infine, G. ARIAS, *La questione meridionale*, Bologna, 1919, I, pp. 198 sgg.

(209) ROMANO SANTI, *Principi di diritto amministrativo*, Milano, 1906<sup>2</sup>, p. 423.



uno studioso di diritto amministrativo agli inizi di questo secolo mentre uno storico francese molto addentro alle *cose* napoletane del periodo enumerava tra gli istituti di beneficenza « les monts frumentaires tenant lieu de crédit agricole » (210). In effetti anche tra i contemporanei non mancò chi fu portato a considerarli più istituti di credito che di beneficenza (211) e la loro trasformazione successiva all'Unità in casse di prestanza, prima, e in casse comunali di credito agrario, dopo (212), dimostra come siano stati considerati anche dalle autorità più embrionali istituti di credito che opere di beneficenza, ma allora non potevano essere altro che *opere pie*, anche se *improprie*, e in effetti lo furono. Facevano parte della struttura amministrativa della beneficenza pubblica, ma erogavano prestiti su garanzia: di qui l'equivoco, alimentato dalla totale assenza di istituti locali di credito. Del resto la loro cura era diretta ai piccoli coloni e ai piccoli proprietari e non ai grandi possessori di terre, cui la piccola « dote » dei monti frumentari non poteva essere di alcuna utilità e che attingevano altrove i propri finanziamenti. Altrove, ed esattamente al sistema della *voce*, erano costretti a rivolgersi anche i piccoli proprietari perché i 500 mila tomoli del capitale granario dei monti frumentari non potevano ovviamente soddisfare tutte le esigenze della semina e dell'alimentazione contadina. Anzi la *voce* sembrava prediligerli perché più facile sarebbe risultato impadronirsi dei loro averi e tanti piccoli appezzamenti di terra ne formavano di grandi (213). Tuttavia specie nei tempi non rari di carestia, quando

(210) J. RAMBAUD, *Naples sius Joseph Bonaparte...* cit., p. 435.

(211) Scrive il Gicca nel considerare superati i monti frumentari che essi sono « più specialmente banche agricole giacché in esse è precisamente il valore monetario che si dà il prestito per uso dell'agricoltura ». Cfr. A. GICCA, *Del credito in generale e condizioni del Regno di Napoli...* cit., p. 133. Chiunque si è sommariamente avvicinato alla questione, anche di recente, ha fatto dei monti frumentari un problema di credito agrario. Cfr. Per tutti L. MASELLA, *Rapporti di produzione e contratti agrari negli scittori napoletani tra Sette e Ottocento*, «Nuova Rivista Storica», LX, 1976, 5-6, p. 541.

(212) A. BALLANTI, *L'ordinamento del « fondo opere pie » nell'Archivio di Stato di Caserta...* cit.; A. DI BIASIO, *Cooperative credito agrario e banche popolari...* cit.

(213) Scrive nel 1863 il Presidente della Camera di Commercio di Foggia: « in 42 anni di vita io non intesi a parlar altro che di usure immoralissime e di fallimenti istantanei (...) Bastano pochi anni perché il capitalista usuraio diventi proprietario e il proprietario infelice resti condannato a privarsi della luce del sole, o ad entrare in una eterna prigione ». Per tali motivi « una famiglia sorge si costituisce e si estingue senza lasciar dietro se altra traccia fuorché quelle dolorosissime ed



ai *pauvres structurels* si aggiungevano i *pauvres conjoncturels* (214), i monti frumentari rappresentavano in pratica l'ultima risorsa: il progressivo impoverimento portava all'abbandono delle terre ed al vagabondaggio (215). La situazione si rese più grave nel decennio francese quando a Napoli, la grande metropoli dove cercavano di arrivare i vagabondi espulsi da tutte le campagne del regno attratti da una maggiore possibilità di sopravvivenza, era ordinario vedere gente nuda morire di fame per la strada. A niente potevano servire i palliativi come il tentativo di far lavorare i vagabondi e l'erogazione della *zuppa economica* (216): il problema permaneva di una certa serietà, oltre il limite del tollerabile, e si sarebbe aggravato ancor di più negli anni a venire. Un interessante dibattito si sviluppò intorno a questo problema lungo tutta la prima metà del XIX secolo; si discusse a lungo se privare o meno i vagabondi della loro libertà, se avviarli al lavoro o internarli (217); si potenziò l'amministrazione della beneficenza nella capitale e si crearono i depositi di mendicizia in alcune province; una speciale cassa di soccorso, a cui fra l'altro a

incancellabili sui registri delle ipoteche ». Cfr. (P. DE LUCA), *Sul commercio industria e arti nella Capitanata. Memoria del presidente della Camera di Commercio...* Foggia, 1863, p. 10 (citato in F. ASSENTE, *Citta e campagne...* cit., p. 75).

(214) L'espressione è del Gutton. Cfr. B. PULLAN, *Poveri mendicanti e vagabondi (secoli XIV-XVII)*, *Storia d'Italia, Annali*, I, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Einaudi, Torino, 1978, p. 988; L. DONVITO - M. ROSA, *Pauperismo carità e assistenza pubblica in Francia e in Italia nell'età moderna*, «Quaderni Storici», 27, 1974, pp. 114 sgg. (ma si veda ora J. P. GUTTON, *La società e i poveri*. Nota critica di Mario Rosa, Mondadori, Milano, 1977). Sul problema del pauperismo cfr. inoltre M. FATICA, *Potere intellettuale società e poveri tra accumulazione originaria e accumulazione capitalistica*, «Democrazia Industriale», I, 1, p. 10.

(215) Cfr. per esempio A. CORMIO, *Le classi subalterne in Terra di Bari nella crisi dell'antico regime*, «Quaderni Storici», 21, 1972, pp. 955 sgg.

(216) J. RAMBAUD, *Naples sous Joseph Bonaparte...* cit., pp. 446-448. Sulla *zuppa economica* si veda adesso S. MARTUSCELLI, *La popolazione del mezzogiorno nella statistica di re Murat*, con introduzione di A. SCIROCCO (*La statistica murattiana del Regno di Napoli: ricerche e dibattiti*), Guida («Fonti e documenti per la storia del Mezzogiorno d'Italia», a cura di GIUSEPPE GALASSO), Napoli, 1978, p. LIII.

(217) L. PARENTE, *Ideologia politica e realtà sociale...* cit., pp. 56 sgg. 121.

**Abbreviazioni:** A.S.N. (Archivio di Stato di Napoli); Interni (Ministero degli Affari Interni); M.A.I.C. (Ministero di Agricoltura Industria e Commercio); *A. Borbone I e II* (Archivio Borbone I e II Inventario); I Inv. (I Inventario); II Inv (II Inventario); I App. (I Appendice); II App. (II Appendice); n. (nota); *Coll. LL. e DD.* (Collezione delle Leggi e Decreti del Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1806-1860).



partire dal 1831 veniva versato una parte dell'interesse introitato dai monti frumentari, faceva fronte, infine, alle esigenze più disparate. Niente fu risparmiato, ma la situazione peggiorò ancora: la rovina dei monti frumentari l'aveva ulteriormente aggravata. Anche per questo probabilmente le autorità si preoccuparono di ridare ad essi « l'antico splendore ».

ALDO DI BIASIO

*Istituto Universitario Orientale di Napoli*